



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 103

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 14/05/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405341678

Esito: RINVIO AL 17/05/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	4
REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI.....	45
REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO.....	49

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 14/05/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire con la discussione dell'Avvocato Annicchiarico. Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Buongiorno Presidente, raccoglierò l'invito a cercare di essere sintetico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO P.
ANNICCHIARICO**

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vi chiedo la cortesia di rivedere il verbale di Campi Flavio, Campi Flavio è stato sentito il 04.06.2019, ci sono tutta una serie di testimonianze che a mio avviso pesano come un macigno in questo processo, anche perché il Pubblico Ministero ha ritenuto nella stragrande maggioranza di casi di non procedere neppure a controesame rispetto a questi testimoni che vi hanno portato un contributo di conoscenze che è soltanto un corollario ulteriore di quello che era già emerso da tutte le parti, cioè che gli investimenti erano stati fatti e che erano di dimensioni straordinarie. Campo Flavio, 04.06.2019, pagina 9 “apicale della direzione amministrativa e contabilità”; pagina 10 “investimenti dal 1995 al 31.12.2012”; pagina 11 “4 miliardi e mezzo di investimenti, 2,5 miliardi manutenzioni esterne, 2,2 miliardi ricambi prelevati dal magazzino, 1,5 miliardi di refrattari, cokerie ed altiforni, 2,5 miliardi manutenzione interna, circa 13 miliardi complessivi”. Presidente e signori tutti della Corte, questo signore non è uno qualsiasi, cioè questo signore è come se fosse venuto il responsabile delle Risorse Finanziarie di un Comune sotto il vincolo del giuramento e vi avesse attestato sotto il vincolo del giuramento e testimoniando quanti erano i soldi spesi nel Comune di Taranto, vi ha riportato dati bilancistici sotto il vincolo del giuramento, questi numeri dovete tenerli presenti, non potete più ignorarli perché io ho offerto al Pubblico Ministero la possibilità di controesaminare il teste e di metterlo in difficoltà sui dati e questo non è assolutamente avvenuto e non poteva avvenire, non è una dimenticanza del Pubblico Ministero perché – ricordatevelo – il Pubblico Ministero non dimentica, il Pubblico Ministero non fa le cose per non andare a verificare. Una volta è andato a verificare una cosa, la sua Ingegnere Valenzano per tanto tempo nelle indagini, nel processo vi ha raccontato praticamente che c’era questa idrovora che prendeva l’acqua, una volta è andato a controllare, che ha mandato una persona a controllare e ha visto che l’idrovora non c’era, se avesse mandato a controllare anche su questi investimenti sarebbe rimasto deluso per l’ennesima volta e per quello non controlla, ricordatevelo questo fatto! Questa è la ragione per cui non controlla il Pubblico Ministero! Oggi avrete le risposte, vi ricordate l’inizio del mio intervento che vi dovevo dare delle risposte? Ve le darò oggi le risposte! Ovviamente non sono le mie, sono quelle del dibattito.

Pagina 11, è stato fino al 30.06.2015 anche nel periodo commissariale; ancora, pagina 11, ci conferma che sono i numeri presenti nella contabilità generale Ilva, nei bilanci annuali,

revisionati dai revisori dei conti e dal collegio sindacale e dalla società di revisione, da ultimo la Mazars; pagina 12, c'è PricewaterhouseCoopers, non ci ha fatto nessun rilievo sulla contabilità, cioè abbiamo avuto il controllo della contabilità, Presidente, anche dal nostro nemico ed anche il nostro nemico ha dato riscontro; pagina 12, Bondi si era portato apposta il Dottor Trovati, contabile che proveniva da Parmalat, proprio per le verifiche forensics, cioè uno specialista per andare a controllare e lui spaccare il capello della nostra contabilità. Ma l'avete visto Campi? Campi è coriaceo, Campi è di quelli vecchia maniera, ha detto: "Io ho iniziato con la foratrice, con la carta che si fora", cioè siamo praticamente agli albori della contabilità. Campi non lo smuovi, è un corazziere da questo punto di vista. Pagina 13, "Nessun procedimento penale per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti", le esclude categoricamente e poi ci dice a pagina 13: "Guardate che noi lavoravamo 5/7 mila fatture al mese contabilizzate all'Ilva di Taranto", cioè vi porta il dato, vi dice: "Ma di che cosa stiamo parlando? Non facevamo neanche in tempo a prendere le fatture per quanti investimenti arrivavano".

Di questi investimenti – ne approfitto, perché oggi andrò un po' random, ma vi do degli esempi – che arrivavano praticamente come se fosse una grandine di investimenti, pagina 29, udienza 10.12.2019, Ponti Marco, "Il nostro ufficio è stato sommerso di lavoro, investimenti parecchi, tranne proprio rarissimi casi è potuto succedere per sbaglio o perché è successo qualcosa che è stato negato l'investimento", lo dà come un evento assurdo, però parla di un nucleo di investimenti che arrivavano. Ponti Marco, udienza 10.12.2019.

Pagina 14 "Investimenti ambientali per 1,2 miliardi", lo ricorda, sono stati anche certificati da Mazars e sono gli investimenti dal 1995 al 2012, fa proprio lei la domanda, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, dica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Fa lei la domanda, Presidente, per sapere "Il periodo quant'è?" e lui le conferma: "Dal 1995 al 2012". Ne approfitto e gli faccio vedere le relazioni della Valenzano, quelle in cui ha risposto in 48 ore, perché di veloce è veloce, non possiamo dire niente eh, però poi dobbiamo vedere le cose come le fai, perché c'è Consonni che ci ha messo 9 mesi per fare il controllo su 34 interventi, su pochi interventi, forse meno di 34 anche, lei praticamente ci ha messo invece due giorni per rispondere a tutti e 134, quanti erano gli investimenti. Faccio vedere a Campi, Presidente, proprio quella relazione al bilancio e gli chiedo: "Ma da dove nasce questa relazione al bilancio?", si ricorderà, no? Pagina 16, ci dice: "È un ente interno che redige queste relazioni, che raggruppano le relazioni dei direttori di tutti gli stabilimenti più importanti e queste relazioni sono depositate unitamente ai bilanci", come richiesto proprio da lei espressamente, perché lei chiede un'informazione, dice: "Ma come nasce

questa cosa?” e lui glielo dice: “Le relazioni arrivano, sono depositate agli atti, quindi sono depositate con il bilancio, sono quegli atti sottostanti al bilancio e poi c’è un ente interno preposto che le raccoglie e le mette dentro”. Spiega a pagina 17 come mai c’è questo investimento a cavallo di più anni e specifica come viene anche fatturata la contabilità e come vengono contabilizzate le fatture. Vi fa poi, Presidente, un riferimento a pagina 17 che è importante perché vi fa riferimento ad un altro elemento che il Pubblico Ministero con il Luogotenente Mariani avrebbe potuto risolvere il problema subito, Presidente.

(Il Presidente ed il Giudice a Latere interloquiscono tra loro).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando finite riprendo, non vi preoccupate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avrebbe potuto subito risolvere il problema perché dà un’indicazione specifica, Campi lo avete visto com’è, vi dice: “Guardate che l’investimento poi va a finire da qualche parte contabilmente”, dove va a finire? “Va a finire nel libro dei beni ammortizzabili” ci ha detto. Questo libro dei beni ammortizzabili, mi sono fatto mandare una mail da Campi, gli ho detto: “Scusa, ma dove sta questo libro?”, cioè io ho detto: “Proviamo a fare le fotocopie, magari il Pubblico Ministero...”, va be’ che sono carte che vengono dall’Avvocato Annicchiario e non le avrebbe mai prese il Pubblico Ministero perché si oppone alle fotocopie, quindi non sarebbe servito a niente portarle, però ho detto: “Mi dici dove sta?”, ha detto: “Guarda, sta a Genova, almeno l’ultima volta che io l’ho visto è a Genova depositato ed ogni anno, ogni annualità è alto quanto un bambino di 6 anni” mi ha detto, quindi siccome sono praticamente questi fogli tutti quanti vidimati, eccetera, ho detto: “Però io penso che un bambino di 6 anni, se noi lo moltiplichiamo per tutti gli anni che siamo stati a Taranto, dal 1995 al 2012, magari con un camioncino come quello che c’è fuori oggi per portare via tutte le carte, forse il Pubblico Ministero l’avrebbe potuto fare questo accertamento sul libro dei beni ammortizzabili per vedere se questi investimenti erano stati fatti oppure no, invece di opporsi alle fotocopie dell’Avvocato Annicchiario”!

Pagina 18, “Fatture non pagate? Mai, mai! Alla scadenza dovevano essere pagate, solo se c’era un problema tecnico non venivano pagate o per dei problemi degli Uffici Acquisti, ma per nessun’altra ragione”. Vi riporta alle pagine 19 e 20 quell’episodio di cui abbiamo già parlato, delle indicazioni che gli sono venute da Emilio Riva, “Come vieni pagato tu a fine mese devono essere pagati i fornitori”; a pagina 21 i problemi che abbiamo visto con i commissari che perdevano 50 milioni al mese. Poi là, Presidente, è ovvio, perdi 50 milioni al mese, la produzione è diminuita, ma non fai diminuire l’occupazione, cioè

non metti in cassa integrazione, è matematica, cioè da dove togli... quindi poi in un anno e mezzo chissà come mai si è poi andati a sbattere così!

Pagina 20, gli faccio un'altra domanda importante – ricordiamoci, eh – questo è l'apicale della contabilità, gli chiedo... andiamo a cifre grosse e sulle cose importanti, gli faccio i nomi dei fornitori più importanti dal punto di vista ambientale, pagina 20, li conferma tutti, tutti pagati, regolarmente pagati. A pagina 22 vi ricorderà come funzionava il meccanismo, cioè che addirittura nella stragrande maggioranza dei casi non venivano neanche rimandati indietro gli ordini firmati, cioè gli ordini bastava una mail che partisse, ma era reciproco, cioè partiva una mail con l'ordine dai Riva, dall'altra parte c'era solo uno scambio di mail perché stiamo parlando di fornitori importantissimi e di fiducia ed un cliente che aveva una solidità ed una fama di ottimo pagatore, di regolare pagatore che non si provvedeva neanche a fare i contratti. Poi vi dice che la contabilità non è cambiata, cioè lui ha comunque l'osservatorio anche postumo, non è cambiato niente, dopo ci sono state solo le difficoltà economiche a stare dietro a questo meccanismo della contabilità. Vi spiega il meccanismo poi e ci spiega – anche a noi, ovviamente, perché non è che lo conoscevamo così bene – il meccanismo della A, doppia A, tripla A ed è sostanzialmente quello che abbiamo visto ieri, che c'era già esplicito nei verbali del Consiglio di famiglia e poi abbiamo trovato dei flash anche nei verbali dell'Ilva. Vi dice, ci dice poi e ci porta gli esempi importanti per quanto riguarda le gare ed anche l'importanza del capo area, perché il capo area aveva la competenza tecnica massima nella scelta, proprio perché nasceva dall'esigenza come avete visto nel corso dell'istruttoria.

Pagina 25, “I Riva non avevano competenze tecniche e si rimettevano comunque ai capi area perché – come abbiamo visto – i capi area era come se fossero dei direttori di stabilimento e di stabilimenti normali”; pagina 26, “Fabio Riva era un grandissimo commerciale”; pagina 27, vi dice: “I Riva controllavano, anche perché così potevano verificare se c'erano prodotti e fornitori che in qualche altro stabilimento di Europa avevano dato problemi”, cosa che effettivamente era successa, quindi verificavano. Vi controlla anche la documentazione che era stata prodotta dalla Difesa di Legnani e vi dà conferma che il visto era indispensabile perché c'era questo controllo su quello che, ovviamente, dal punto di vista etico si andava a verificare perché c'era un controllo etico e c'era anche un controllo che dava la possibilità di vedere con 4 miliardi e mezzo di investimenti, Presidente, ma c'è qualcuno di noi che potrebbe pensare di non controllare, di lasciare agli altri fare “Cioè, no, tranquillamente, spendete i miei soldi, non c'è nessun problema”? Quindi da questo punto di vista il fatto che ci possa essere un visto, a mio modo di vedere, anche questo rientra nella fisiologia, tant'è che tutti i

testimoni vi hanno sostanzialmente detto che gli investimenti sono passati tutti, non c'è stato un ostacolo ad investimenti ambientali o ad investimenti di altro tipo, gli investimenti... anzi abbiamo letto nei verbali del Patto di famiglia che si dispiacevano i Riva se gli investimenti non andavano alla velocità richiesta perché, comunque, una volta che è deliberato si deve fare, se si è deciso si fa. Infatti lo dice chiaramente: “I Riva non ci mettevano becco”, proprio usa questo termine ed il becco lo mettevano per che cosa, Presidente? Pagina 28, per chiedere qualche altro sconto, cioè loro verificavano anche se il fornitore era un fornitore piccolo o grosso ed allora sulla base di quello decidevano, perché se era un fornitore grosso che aveva lavorato tanto invece del 12 chiedevano il 10, questo è quello che vi riporta il teste Campi.

Pagina 29 e 31 è importante perché vi spiega la variante, ci spiega la variante e ci dice che ci sono diverse varianti, perché vedete che ci sono stati dei fraintendimenti, anche la Dottoressa Valenzano ha riportato come delle criticità il fatto che comunque l'essere ricollegato ad un ordine precedente creava – secondo lei – confusione, qui invece Campi spiega e dice: “Ci sono delle ragioni tecniche – dice – c'è la variante tecnica in corso d'opera, cioè l'esigenza, nasce l'esigenza, quindi io mi attacco sempre al primo ordine”. C'è poi la variante relativa alla scadenza dei pagamenti e poi l'ultima è la variante Baldi, la variante Baldi – Baldi era il titolare dell'Ufficio Acquisti – è “mi ricollego all'ordine principale” che magari era l'ordine grosso, come quando noi a casa facciamo – che so – un ordine grosso di mobili, poi magari devi andare a prendere una sedia, ritorni dal fornitore ed invece di farti il 30%, dice: “No, questa no, questa 20%”, allora dici: “Scusa, ma ho preso 3 mesi fa, 4 mesi fa tutto l'ordine” e così faceva Baldi, per in qualche modo anestetizzare questa cosa con il fornitore la variante Baldi e quindi loro si trovavano con questi ordini che alcune volte il riferimento era ad anni precedenti, ma per ottenere lo sconto.

Vi parla poi del contratto di servizio, lui stesso ha detto che faceva parte del contratto di servizio, stesso discorso per l'ufficio fiscale, tutto assolutamente regolare, Presidente, niente di losco, niente di ombroso e vi spiega anche il motivo perché – vedete – quando parliamo con la gente che lavora uno capisce subito tutte le cose veloci, uno dice: “No, però loro tenevano accentrato il discorso dell'Ufficio Acquisti, il discorso della Tesoreria, c'era questa cosa qui”, su queste cose il gruppo funziona così, cioè il gruppo se hai un metodo ed avete visto il metodo, l'Ufficio Acquisti aveva questo tipo di metodo, se tu ce l'hai centralizzato hai scontistiche, hai possibilità di agganciarti ad un'altra fornitura per avere un ulteriore sconto, hai una visuale che ti consente di vedere quali sono quelli che funzionano e quelli che non funzionano, le eventuali criticità; se tu ne hai 10 Uffici Acquisti sparsi, è ovvio che non ti funziona! Cioè queste sono cose pratiche, qua ci

hanno montato, Presidente, delle robe pazzesche!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, però l'aveva già trattato questo punto della convenienza di un determinato sistema.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, Presidente, vado avanti. Vado avanti. Vi conferma che Nicola Riva si occupava di logistica, vi dice a pagina 35 che non sapeva che fosse stato cooptato, però ci riporta il dato – praticamente – dei complimenti di cui abbiamo già parlato, con risposta seccata del Ragionier Nicola. Vi conferma a pagina 38 il potere decisionale assoluto per Emilio Riva, “I figli – dice – potevano dire la loro, ma la decisione era la sua”. Vi conferma la volontà – pagina 39 – di non abbandonare l'Ilva e vi riporta questo passaggio importante di pagina 40 in cui è proprio Daniele Riva che dice: “Prendiamo (incomprensibile) e resistiamo” con riferimento al contratto di affitto di cui abbiamo parlato. A pagina 45... anzi prima a pagina 41 vi dice che il piano Ferrante – e ve lo dice il capo della contabilità – era assolutamente sostenibile, c'era la capacità finanziaria per poterlo fare, per poterlo portare a termine. Pagina 73: “Non ho mai sentito i Riva dare indicazioni di risparmio sugli investimenti ambientali e di sicurezza, mai!” e lo avete visto non soltanto dalle parole di Campi, tutti i testi che sono venuti vi hanno detto: “Sceglievano sempre il prodotto migliore, non il prodotto che costava di meno, magari il prodotto migliore poi cercavano di avere il miglior prezzo, quello sì, ma sempre il prodotto migliore”.

Altra testimonianza che vi chiedo di vedere con particolare attenzione... queste testimonianze per me sono importanti, quindi chiederei a tutta la Corte d'Assise di darmi la cortesia di guardarle con attenzione, non ve ne segnalo tante, io ve ne ho segnalate pochissime testimonianze, però per me sono le testimonianze principali alle quali ovviamente mi affido e ve le affido. De Biase, De Biase è l'apicale – abbiamo visto – delle relazioni istituzionali per tantissimo tempo dell'Ilva, udienza 07.10.2019: vi riporterà il dato testimoniale alla pagina 33 dell'accordo che fanno, il mega accordo che porterà poi a quel rinnovamento di cui abbiamo parlato, è un accordo che ha fatto la storia delle relazioni industriali del paese, dove sono stati previsti per la prima volta premi di secondo livello.

Pagina 36, “Marchionne ha fatto la stessa cosa quando ha acquistato Chrysler”, il riferimento praticamente era al fatto di arrivare con le proprie persone, quelli che qua sono stati dileggiati come fiduciari. Vi riporterà a pagina 35, lui è il testimone perché era in Germania prima, all'inizio del gruppo e dice: “Quando è stata presa la Germania, i due stabilimenti grossi in Germania, è stata fatta la stessissima cosa, uguale”. Pagina 38: “Emilio Riva era il Gruppo Riva, qualsiasi decisione rilevante era decisa da lui. I tre figli solo dei ruoli operativi, bassa manovalanza, le decisioni strategiche e rilevanti

erano le sue”.

Quando vi descrive: “Fabio, aspetti commerciali, coadiuvato da Cesare Riva. Fabio scelto dal padre, gli fa il riferimento perché era il primogenito, anche perché questa cosa del primogenito nelle famiglie con le persone di una certa età funziona” e poi vi dà una descrizione di Claudio e dice: “Invece Claudio era un pochino più dialettico nei confronti del padre”, abbiamo visto la dialettica poi a che cosa aveva portato, la dialettica alla cacciata. Anche lui vi conferma... ricorda sugli investimenti una cifra intorno, lui ormai sta in FIAT da tanti anni, però ricorda una cifra intorno ai 5 miliardi, è l’unico testimone del processo, Presidente – stiamo parlando veramente degli apicali, quelli che stavano vicino vicino, eh – è l’unico che sa del Patto di famiglia e del Consiglio di famiglia ed infatti ve lo riferisce e sapeva anche del fatto che comunque Emilio Riva anche lì comandava senza problemi, ricordava che c’era una struttura giuridica che abbiamo visto nei giorni scorsi.

Marchionne era laureato in Legge e Filosofia e ci dirà che comunque non c’è bisogno di ingerirsi nelle attività per fare i manager, per fare gli amministratori della società, bisogna ben amministrare, questo è importantissimo perché in questo processo stiamo parlando anche di problematiche che però attengono alla gestione, alla gestione in basso, non alla gestione in alto, quindi dobbiamo tenere ben presente, per noi, per me è stata fatta una gestione perfetta o comunque sicuramente non illecita, ma attenzione a prendere Nicola Riva e a portarlo poi in giù, in basso per questioni che non attengono all’amministrazione, a Marchionne, cioè quando voi pensate a Marchionne potete mai pensare alle problematiche che possono nascere in uno stabilimento FIAT, relative a come viene condotto lo stabilimento? Assolutamente no! Cioè voi potete eventualmente prendere in considerazione Marchionne se ci sono delle problematiche di vertice, di gestione amministrativa, ma non problematiche come quelle di cui ci siamo occupati in questo processo, quindi è proprio veramente un fuor d’opera il coinvolgimento in particolar modo di Nicola Riva in questo processo. Fa un parallelismo proprio tra Marchionne e Riva, perché io gli dico: “Ma quando era in vita Marchionne – perché poi purtroppo anche Marchionne è morto – chi decideva? Chi decideva?”, “Marchionne”, “Quando era in vita Emilio Riva chi decideva?” e lui c’era, “Emilio Riva”, punto! Punto!

Per me le altre testimonianze che vi chiedo di tenere in considerazione, non la riprendo più nel merito, l’avrei trattata molto volentieri, però ce l’avete ancora nelle orecchie, non ve lo dimenticate l’Ispettore Severini, non entriamo nel dettaglio, ma riguardatevi l’udienza del 12.02.2020, soprattutto quando l’ho controesaminato io e ricordatevi che noi rispondiamo della contaminazione del Mar Piccolo, poi qua chiamato avvelenamento

dei mitili, ma si tratterebbe al più della contaminazione del Mar Piccolo – adesso vedremo – e rispondiamo noi quando si tratta invece del PCB proveniente dalla Marina, in maniera chiarissima, evidentissima.

Altra testimonianza che vorrei che voi non dimenticaste nella Camera di Consiglio, fateli viaggiare insieme, metteteli su binari paralleli, mettete da una parte la Valenzano e dall'altra parte metteteci Consonni, da una parte metterete la Valenzano, dall'altra parte ci metterete Fruttuoso, metteteli insieme, guardateli insieme e vedete chi pesa di più! Vi volete affidare alla Valenzano anche voi? Volete fare come il Pubblico Ministero? Costruireste la vostra casa sulla Valenzano? Guardiamo un secondo, l'hanno controesaminata molto meglio di me tutti quanti, però io vi voglio parlare del mio controesame perché io l'ho cercato di sintetizzare, ma per darvi una fotografia perché secondo me le fotografie parlano più di mille parole! Udienza 04.12.2018, ci sono le prime 42 pagine del mio controesame, troverete nelle prime pagine conferma il ruolo di custode e di pubblico ufficiale, ma – vedrete – è smarrita sul tema eh, vedrete non è convinta. A pagina 25 la Valenzano svela un po' l'arcano perché dice che si è sentita libera di affermare e di scrivere quel cumulo di inesattezze che ha scritto, volete chiamarle come volete, a me non mi interessa proprio, per me è solo sciatteria, è non veridicità sicuramente, da sciatteria ritengo; lei ha detto: "Ho ritenuto di non essere pubblico ufficiale", quindi là... voi dovete vedere pure uno come si sente, non soltanto quello che è, lei ha ritenuto di non essere pubblico ufficiale, poi però quando l'aveva controesaminata l'Avvocato Lojacono aveva detto che era pubblico ufficiale, lo troverete sempre nelle pagine. "Sono o non sono pubblico ufficiale?", il dubbio amletico della Valenzano sarà in quel verbale e non saremmo in grado neanche noi di riuscire a risolverlo questo arcano.

Però, guardate, ascoltatevi bene su questo passaggio, a me non interessa – non interessa – quello che mi interessa e che purtroppo interessa pure voi è che è stato il Pubblico Ministero che è andato dietro a queste dichiarazioni, perché poi la stessa Valenzano ha fatto come Lagro, anche lei... lei non ha fatto falsa testimonianza alla fine perché lei – rileggetevi i controesami brillantissimi dei miei colleghi – ha sostanzialmente sempre come un muro di gomma alla fine poi ammesso che le cose stavano in una certa maniera. Poi doveva sempre dire delle robe "No, però non funzionava bene", "No, però io ho visto che usciva del fumo", "No, però là si poteva fare meglio", "No, poi io..." siccome è uscita la BAT successiva ha fatto una confusione apposta con il discorso delle BAT, perché lei parlava delle BAT come se fossero le MTD, cioè le BAT precedenti e le successive uguali, non capendo che però il tema principale era che le prestazioni cambiavano completamente con le nuove BAT, completamente! Lei invece si è approcciata a questi

impianti pensando di applicare quello che veniva pubblicato nel marzo 2012 a ciò che invece erano tutte le annualità precedenti, di quello sforzo, di quella tensione che avete visto vi dà atto il TAR, questo ha fatto la Valenzano! Quindi lei per me non ha dichiarato il falso, ha ritrattato come ha fatto, perché con il Dottor Buccoliero non ha fatto altro che ripetere una giaculatoria delle sue relazioni, una giaculatoria di quello che c'era scritto sull'allegato A, sull'appendice 1, ma senza neanche pensarci, tant'è vero che non si staccava da quelle relazioni. Ma vi ricordate quante volte le abbiamo detto: "Ma lasciate perdere le relazioni, parla un po' a braccio, di qualche cosa che sai tu e non che sta scritto là sopra", eh, ma quando ti stacchi dal foglio è dura eh, è durissima! Ma adesso vediamo quando si stacca dal foglio che succede!

Io sono andato in crisi, sono andato in crisi, è la prima volta, menomale che mi ha soccorso invece la Presidente, mi ha soccorso la Presidente e mi ha dato coraggio perché mi sono reso conto che la Dottoressa Valenzano non risponde non soltanto a me, non risponde neanche al Presidente, allora ho detto: "Va be', se non risponde neanche al Presidente posso riprendere coraggio e ritornare a fare il lavoro che faccio normalmente", perché sennò ero andato in crisi di identità, perché un muro di gomma come la Dottoressa Valenzano io non l'avevo mai incontrato, eppure di burocrati ne ho controesaminati, ma questa era un burocrate di un livello straordinario, non ne trovi così, non ne trovi.

Pagina 26 e 27, avevo provato io, poi prova la Presidente, ma né io e né lei ci riusciamo. Poi la Presidente dice: "Lei era consapevole di essere pubblico ufficiale?", glielo chiede piatto, cioè della serie "Mi risponde?", la risposta della Valenzano, sentite che è fortissima perché poi ha una verve non da poco dal punto di vista della personalità ed è anche simpatica: "Allora, per intendersi, adesso non capisco – domanda del Presidente, eh – il livello della domanda", che livello della domanda? Pubblico ufficiale sì o no? Questa è il livello della domanda! Questa è la risposta. E poi arriviamo... questa è la parte bella, ce ne sono tante parti belle, questa è la parte bella, Presidente, io sapete che non ho collaboratori di studio validi che mi danno più una mano, ho soltanto Professori ormai che... quindi mi devo arrangiare con i pochi mezzi che ho, Presidente, vi devo offrire solo una piccola fotografia, non c'è una gigantografia, non c'è un video, non c'è niente ed una sola pure ne ho, quindi vi dovete un po' arrangiare per vederla, però io ve la lascio così la guardate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ce l'abbiamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, ce l'avete e certe volte una fotografia – ma solo una fotografia – fa più di tantissime parole, perché io in maniera... cioè io e la Dottoressa Misserini questa roba qui la conosciamo di più che se guardiamo fuori la macchina del Dottor Buccoliero. Allora il problema qual è? Guardando quella fotografia, quella

fotografia – come tutti quanti sapete – rappresenta una gigantesca caricatrice, che io che le ho viste dal vivo la caricatrice considerate che prende almeno da quell'angolo fino all'altro angolo, è così, fino a là, è una cosa enorme che quando te la vedi arrivare devi... cioè è fatta apposta, c'è una passerella che abbiamo vista...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, più o meno in metri, perché sennò nella registrazione non rimane.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nella registrazione non rimane. Saranno – boh – 20 metri, 25 metri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, 25 metri, alta 10 metri, un mostro. Bene, io gliela faccio vedere e lei dirà... e chiedo alla Dottoressa Valenzano: “Ma che cosa vede?” – questo è il custode giudiziario dal luglio del 2012, eh – e lei dice vede una passerella, un piano, un nastro coperto, poi di nuovo una passerella, una ringhiera, un tubo, forse una copertura, ecco, stiamo parlando... quando si stacca dalle relazioni mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!

Poi a pagina 32 io cerco di incalzarla, le ricordo praticamente che l'oggetto specifico del suo incarico... perché io ho provato in tutti i modi di controesaminarla come si fa con un testimone normale, ma era impossibile e quando gli ho fatto vedere quello che era il suo incarico specifico perché lei doveva verificare se c'erano o non c'erano quegli investimenti e doveva rispondere se erano stati fatti nei tempi perché doveva verificare se c'era stato l'adeguamento agli atti di intesa, scritto in maniera specifica da parte del Luogotenente Mariani, quindi non era un'indicazione così che uno si poteva immaginare, quello doveva rispondere e lei – pagina 32 – quando io continuo a chiederle in maniera incalzante dice... si lamenta per l'ennesima volta, lo ha fatto tre volte, dicendo: “Presidente, io non sono l'imputata! Io non sono l'imputata!” perché lei non è abituata ad essere contraddetta e quindi si infastidiva. La cosa incredibile è che quando io poi le facevo una serie di domande che anche un po' esulavano, perché le ho chiesto: “Ma lei sa che cos'è un bilancio certificato?” perché quegli investimenti che erano riportati nei bilanci avevano avuto – avete visto – tantissime forme di controllo ed anche di certificazione e lei mi risponde: “Guardi che io mi occupo di impianti” e menomale che ti occupi di impianti! Una sorta di caricatrice di quelle dimensioni, che è un macchinario importantissimo non lo riconosci, eh! Però piano piano riusciamo a capire un po' che cos'era successo, era successo che sostanzialmente lei dice... perché io insisto eh, non è che poi mollo proprio subito, poi alla fine mi rendo conto che è veramente impossibile, però quando le dico: “Guardi che bastava verificare, perché là l'aveva verificato l'ARPA l'adempimento agli atti di intesa, c'erano i famosi verbali

anche di Giua” e lei mi dice: “Mica sono io una raccattatrice di verbali dell’ARPA! Ma stiamo scherzando!” e ci dà finalmente, piano piano inizia ad arrivare la risposta, la confessione alla fine... per quello dico: “Di cosa ci dobbiamo occupare della Valenzano? Ma lasciamola perdere!”, solo il Pubblico Ministero poteva dare dietro alla Valenzano ancora in fase di discussione. Pagina 33, confessa, c’è la confessione! A pagina 33 finalmente ce lo dice e ci dice la ragione per la quale nessun pubblico ufficiale... non devono condannare nessuno, Pubblico Ministero, non devono trasmettere gli atti per nessuno, non devono fare niente, perché ce lo dice: “Io le mie informazioni le reperivo sul sito del Ministero dell’Ambiente”, altro che sopralluoghi! Lei, voglio dire... ma in due giorni... ma secondo voi uno in due giorni, quella caterva di investimenti, come doveva fare? Collegata al computer, altro che la scrivania di Fruttuoso! Era la scrivania della Valenzano, quella stava a Milano, ma qua stava la scrivania a Taranto, ha collegato, ha visto, non c’è. Infatti che cosa vi risponde lì? Vi risponde e vi dice: “Non ci sono evidenze, evidenze di mancata attuazione”, cioè lei non è categorica che vi dice... qualche volta ha fatto – diciamo – un po’ una scivolata essendo categorica, però tante volte questo essere categorico non c’è stato, perché? Perché non lo trovava, perché in 24 ore che cos’è che non vuoi trovare? Non lo trovava, tac! E noi le abbiamo fatto... perché i miei colleghi sono stati fortissimi, hanno fatto controesami serratissimi, dice: “Scusa, ma sei andata a chiedere in Amministrazione? Ma non per forza a Milano eh, ma in Amministrazione a Taranto hai chiesto?”, “No”, le hanno pure chiesto: “Ma il SIMAN lo hai verificato?” perché bastava collegarsi al SIMAN, tutti gli investimenti stanno caricati sul SIMAN per le manutenzioni perché poi un investimento lo devi mantenere, abbiamo visto che tutto l’impianto era... c’era tutto quanto il controllo della manutenzione computerizzato, gli hanno chiesto: “Ma hai guardato l’AS 400?” ed il gestionale dove... ma avete visto il Pubblico Ministero? A proposito, cosa mi avete fatto ricordare! Il Pubblico Ministero manda Mariani per fare gli accertamenti sull’AS 400, ve ne ha portate un sacco di videate dell’AS 400 made in ArcelorMittal! Ma ci hanno detto... perché il teste poi Ballerio ci ha detto: “Non è cambiato niente, la carta intestata è cambiata”, la carta intestata è cambiata con Ilva in Amministrazione Straordinaria, la carta intestata è cambiata quando è arrivata ArcelorMittal, ma sempre là stanno le cose. Ma vi rendete conto che voi state giudicando delle persone che a distanza di trent’anni di questa industria criminale vi portano tutte quante le evidenze documentali, che basta andare là, schiacci un bottone e ti esce tutto? Grandi criminali che lasciano le prove ovunque questi criminali!

Beh, abbiamo chiesto alla Dottoressa Valenzano: “Ma questi controlli qua li hai fatti? Avevi anche il badge di accesso a tutto”, cioè la Valenzano era Riva! Cioè parliamoci chiaro,

quando se n'è andato Riva è arrivata la Valenzano, quindi lei aveva poteri assoluti, dove arrivava si dovevano aprire le porte immediatamente! Dico sarebbe bastato che lei fosse andata da un capo area, che fosse andata da un direttore di stabilimento, che fosse andata da un apicale dell'amministrativo, non lo doveva fare lei perché – voglio dire – anche io tante volte per brevità dico a qualche collaboratrice/collaboratore di studio: “Per favore fammi questa cosa, per favore fammi...”, quindi è una verifica che se l'avesse voluta fare invece che lei da sola, dal suo computerino per collegarsi al sito del Ministero, se avesse chiesto un po' di collaborazione di chi magari un po' di più sta a contatto con questi impianti, sta un po' più a contatto con queste carte, ma senza fare la raccattatrice eh, cioè con garbo, senza raccattare, basta chiedere, uno chiede ed ottiene. Beh, queste modalità di richiesta e di risposta avrebbero evitato tanto fastidio in questo processo, perché addirittura questo fastidio è arrivato sul banco – come abbiamo visto – del Pubblico Ministero di Milano, solo che là non le hanno creduto, qua si continua a dare credito a questa persona. Questa è la verità!

Ma la cosa, Presidente, che mi ha fatto più impazzire e per questo veramente io gli voglio bene al Dottor Buccoliero è che lui è insuperabile, perché lui ha una faccia peggio della mia – che ce ne vuole! – perché nel corso della sua requisitoria è stato capace di dire che Consonni si doveva rivolgere all'area amministrativa – vi abbiamo depositato le trascrizioni, quindi ce l'avete anche voi – e dice: “Perché Consonni non si è rivolto all'area amministrativa per fare le verifiche?”, ma sa perché lo dice? Perché Consonni quando è venuto a Taranto la prima volta si è rivolto a chi? Alla custode giudiziaria, ha detto: “Mi fai un po' una geografia di contesto, mi porti, mi vedi?” e lei poi quando ha capito che il vento tirava e tirava molto forte è sparita, non ha più risposto al telefono, non ha più risposto ad una mail, non si è fatta più vedere ed il Pubblico Ministero ha il coraggio di dirmi che Consonni si doveva rivolgere all'organo amministrativo, perché non ha fatto le verifiche sull'organo amministrativo Consonni! È incredibile, guardate! E' incredibile!

Poi pagina 34 – andatela a rivedere – sempre del mio controesame, io le chiedo come aveva fatto la Presidente: “Lei è pubblico ufficiale, sì o no?”, io le chiedo invece: “Lei la caricatrice... la caricatrice c'è o non c'è?”, cioè proprio molto basico, la risposta poi è stata: “La mia funzione non era quella di interrogare Giua”, cioè non ti dice che la caricatrice c'è, “Cioè – voglio dire – lascia perdere Giua, la caricatrice c'è o non c'è?”, perché dopo che ti hanno controesaminato 500 persone che sono... io sono arrivato alla fine eh, cioè dico se ti è venuto un dubbio sulla caricatrice che è bella grossa, visto che sei il custode giudiziario, quando arrivi che sai che ti devo controesaminare io, ma guardatela! Così io so caso mai qualcuno se l'è presa questa caricatrice, perché era bella

grossa, eh! E ce ne stavano tante là, mica una!

E poi a pagina 35 capisce, era la caricatrice! Lo capisce anche lei, si ricorda la foto, “Porca miseria, non sono stata capace a dirlo!” ed invece era la caricatrice, lo trovate a pagina 35. Poi vi dirà e là capite che proprio il negazionismo nell’Accusa va di moda, perché poi le mode sono così, questo adesso è il periodo del negazionismo e quindi lo troviamo diffuso, perché lei a pagina 35 – vedetelo un attimo – io le faccio la domanda, sempre il fatto della caricatrice perché stiamo parlando di quello e poi lei dice: “Da noi custodi – mi risponde – era stato verificato che non c’era la caricatrice”, pagina 35 ed io gli rispondo... non mi appassiono più al fatto che lei dicesse che non ci fosse la caricatrice, mi appassiona quel “noi”, “Noi chi?”, “Noi custodi”, ma anche lei... perché poi è lei che tende in inganno il Pubblico Ministero, sommerso di carte, anche nel corso della sua requisitoria dice: “Eh, che motivo avevano i custodi di non dire la verità?”, perché nasce da qua, perché lei lo mette sulla cattiva strada. Non è un “noi”! Non è un “noi”! Perché quelle comunicazioni che lei firma su quell’allegato A le fa lei, non troverete la firma degli altri due, gli altri due non l’hanno messa la firma su quell’obbrobrio, è solo il suo scarabocchio.

Continua e a pagina 36 però, Presidente, quando io la sto incalzando di nuovo prende le distanze, si toglie la giacca del non pubblico ufficiale e si rimette la giacca del pubblico ufficiale, perché dice di essere lei pubblico ufficiale, “Non sono l’imputato di questo processo, non ti devi permettere di trattarmi così!”. È un pubblico ufficiale a corrente alternata o come va il vento, insomma decidete voi.

Devo arrivare alla pagina 38 con una fatica pazzesca che leggerete in quelle pagine, proprio vedete la fatica peggio di oggi, una fatica per dire... io le chiedo: “Ma quel verbale l’ha visto o non l’ha visto?”, sto parlando del verbale di Giua, eh! C’era stata già un’altra domanda piatta della Presidente prima e risponde la teste, finalmente: “No, non l’ho chiesto”, “Non l’ho chiesto” e la Presidente dice molto seraficamente: “Va be’, Avvocato, basta, le risposta della Valenzano saranno oggetto di riflessione” e finiamo la partita da questo punto di vista. Ecco, io quella riflessione vi invito ad estenderla a tutto, parlo della Valenzano, voi lo farete su tutto quanto, ma sulla Valenzano non fermatevi soltanto all’allegato A, ma anche all’appendice 1, perché lì vedrete, sono stati molto molto più bravi di me e molto più competenti di me i difensori che mi hanno preceduto, però lì c’è lo spartiacque, Presidente, guardate per favore le BAT Conclusions del marzo 2012 e guardatevi a ritroso, non dovete guardare al lavoro della Dottoressa Valenzano guardando le MTD, cioè lei fa passare una responsabilità dei gestori dello stabilimento sulla base di un osservatorio viziato, quindi – vi prego – quella riflessione fatela a 360 gradi.

Altro passaggio molto simpatico dell'istruttoria, perché spero che in quei giorni che vi vedranno rinchiusi là, in quel luogo poco ameno che avete scelto e mi dispiace per voi, avrei preferito anche in questo caso un relais, un cinque stelle, un qualche cosa di più bello per voi visto e considerato che queste carte e questi difensori hanno trattato non particolarmente bene le vostre vite negli ultimi anni, quindi vi sareste meritare di più, però per allietarvi un po' le giornate ogni tanto leggetevi il verbale della Dottoressa Valenzano perché riesce ad allietarvele, perché a pagina 38 lei risponderà, a mie domande sempre: "Io devo rispondere come io ritengo", la Presidente dice: "Non come lei ritiene, Ingegnere, lei deve rispondere per quello che sa, non per quello che lei ritiene, per quello che ha fatto", io aggiungerei "per quello che ha fatto e per quello che non hai visto". Dice poi che soffre di ipoacusia ed insomma c'è un siparietto che vi può allietare in quel verbale. La Presidente dice: "Scusi, Ingegnere, lei è qui e deve testimoniare, gli Avvocati non sono tutti uguali, c'è l'Avvocato che ha modalità più serene, più tranquille e c'è l'Avvocato che è un po' più aggressivo, ma c'è un fatto – dice la Presidente – su cui il teste però deve rispondere", cioè "rispondi alle domande" sostanzialmente dice.

Troverete lì, praticamente, tutta una serie di passaggi attraverso i quali io volevo dimostrare che lei aveva anche dal punto di vista documentale l'evidenza, cioè se avesse avuto un po' più di tempo invece di rispondere veloce io le faccio vedere praticamente che anche sull'AIA stessa, anche quando lei va a guardare direttamente sul computer, sul computer avrebbe trovato i riferimenti perché – lo troverete allegato a quel verbale – io mostro in visione e poi produco il verbale del gruppo istruttore ISPRA 14.06.2010, dove sono state proiettate le slides proprio degli interventi per contenere il benzoapirene e la prima voce proprio tra tutte è la macchina caricatrice smokeless, quindi lei anche dall'AIA l'avrebbe trovata e nell'AIA poi dice: "No, ma non sono previste..." dice lei, quindi al Ministero le avrebbe trovate, poi dice: "Perché già c'erano, queste qui lei non le trova perché già c'erano" infatti nell'AIA le diamo anche la pagina, la 827 su 973, c'erano pure nell'AIA quindi. Quindi non le troverà nel riesame neanche, pagina 27 di 47, non sono richieste perché già c'erano.

Ma la bugia più grossa in assoluto, che è bellissima, però anche là ritratta e quindi non possiamo fare niente, anche se ritratta in maniera un po' farraginoso lì, è sul calcolo dei 6 miliardi, dei 6 miliardi è imbarazzante! E' imbarazzante! Perché lì praticamente lei aveva ipotizzato 8 miliardi e 100, cioè è una cifra pazzesca 8 miliardi e 100 e questa cifra di 8 miliardi e 100 è andata a finire poi nella richiesta di decreto di sequestro preventivo da parte del povero Pubblico Ministero, nell'emissione da parte del G.I.P. del decreto di sequestro preventivo ed è andata a finire sulla prima imputazione, sulla 231, che poi a

voi l'hanno fatto sparire subito con un tratto di penna perché era impresentabile! Quello è frutto di un errore marchiano, ma non di... noi ormai siamo abituati di 6 milioni di euro, di 6 miliardi di euro! Di 6 miliardi di euro! E noi – noi – voi dovrete affidare questo processo a questa pasticciona! È una pasticciona! È una bravissima persona, una persona onesta, una persona che si impegna, ma una pasticciona!

Nella parte finale io provo anche a capire: “Ma le valutazioni, ma lei come le ha fatte queste valutazioni?”, mi risponde: “In maniera spannometrica”, spannometrica, lei a tanto ad un chilo ha fatto le valutazioni, perché io poi le chiedo: “Ma i riferimenti dove stanno? Me li fa vedere questi riferimenti? Così io mi faccio un'idea di lei come si è fatta l'idea anche che un determinato piano di bonifica possa costare le cifre straordinarie a cui lei fa riferimento”, non mi dà una risposta! Non mi dà una risposta! Io le chiedo: “Me lo dice che io oggi pomeriggio vado allo studio e mi faccio il raffronto? Prenda un qualsiasi piano di bonifica, prenda un qualsiasi piano di bonifica”, ma quale ha preso? Cioè, voglio dire, ci sarà un riferimento? Piano di bonifica della MATRA, piano di bonifica... uno che somiglia, no? Cioè – voglio dire – se l'hai preso, se sei arrivata ad una determinata cifra, che poi non ti ha seguito più nessuno, perché voglio vedere se vai a dire che ci vogliono 6 miliardi di euro per andare a fare una bonifica, mamma mia! È vero che ormai siamo abituati a tutto, è vero che arrivano i miliardi come se nulla fosse adesso, però 6 miliardi sono sempre 6 miliardi, eh!

Ma il Pubblico Ministero, lui è bravo, è bravissimo, però purtroppo il materiale...

(Il Presidente ed il Giudice a Latere interloquiscono tra loro).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dicevo, Presidente, il Pubblico Ministero che è molto bravo ed avete visto che con quel poco che aveva che cosa è riuscito a fare, senza consulenti e quindi senza consulenti potete immaginare, fare questo processo senza consulenti devi essere veramente bravo come il Dottor Buccoliero, altrimenti neanche lo riesci a fare, infatti avete visto che stava sempre lui eh, gli altri non è che erano molto presenti in questo processo, il Pubblico Ministero dobbiamo dargli atto che invece si è fatto tutto il processo e se l'è fatto sostanzialmente da solo. Però, Presidente, alla fine questa Accusa delle parole, io ve l'ho indicata, ve l'ho indicata come l'Accusa delle parole, l'Accusa delle parole alla fine... su chi è che punta l'Accusa delle parole? Troverete tre puntelli dell'Accusa delle parole e che, guardate, c'è un fil rouge tra questi tre puntelli, all'inizio l'abbiamo conosciuto uno, poi ne abbiamo trovato un altro ed alla fine abbiamo trovato un altro, i tre protagonisti sono: all'inizio abbiamo avuto Biorito – ve lo ricordate? – quello che si è aperto la maglietta e mi ha detto: “La morte” e ha uscito la croce, quello che ha detto alla Presidente: “Io mi impegno a dire la verità, ma lei si impegna a fare giustizia?”, questi sono, testimone questo, l'Accusa delle parole vi

ha portato Biorito, l'Accusa delle parole vi ha portato la Dottoressa Valenzano, l'Accusa delle parole vi ha portato Misurale! Misurale! E questa è la piattaforma su cui si poggia l'impianto accusatorio, perché puoi apparire un gigante, ma se i piedi sono di argilla più sei gigante e più frana, più frana, perché questo è quello che ha sotto alla fine. Non ha consulenti solidi, non ha la scienza sotto, no, la scienza sono formule magiche, quelle devono andare via. Gli investimenti sono fabbriche di carta, è un castello. Questo, questo è, questo ha, si deve affidare alle parole. Guardate, guardate Misurale, guardate che dimensione ha il mio intervento su Misurale, guardatelo qui, guardatelo! È un passaggio dell'istruttoria che vi allietterà sicuramente durante la vostra permanenza a San Vito, perché lui si affida al patrocinatore presso la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo, mica a chiacchiere, eh! Cioè, attenzione, Pubblico Ministero, facciamo affidamento su Misurale, eh! Misurale è quello dei pizzini, ve lo ricordate? Cioè Misurale vi è venuto a raccontare che il Dottor Tomassini che è un angelo, voi non lo conoscete, ma è un angelo, una persona di una bontà straordinaria, che soltanto per quella ragione Misurale è rimasto tanto tempo in quello stabilimento, perché se si fosse trovato con qualcun altro un po' più cattivello come posso essere io non sarebbe durato neanche sei mesi Misurale in quello stabilimento! Beh, aveva però San Tomassini lì che se l'è tenuto in stabilimento e ha avuto l'improntitudine di venire a dirvi, ad offendere l'intelligenza di tutti, dalle seconde file alle prime file e le nostre che il Dottor Tomassini per dire a Giliberti di modificare dei parametri, non è che Tomassini alza il telefono interno e dice a Giliberti: "Gilibe', vedi che non va bene questo parametro, qua cambiamolo, eh!", cioè citofono interno è. No! Non è che Tomassini prende, si alza dalla sedia e si fa 15 metri per andare alla stanza di Giliberti, no! No! Voi dovete scrivere sulla sentenza quello che vi ha detto il Pubblico Ministero, che a quel povero Misurale gli dovete credere, quello dovete scrivere sulla sentenza! Perché un giorno vi ha raccontato... non l'aveva scritto nelle querele, nelle varie querele che aveva riportato alla Procura della Repubblica, però un giorno vi ha raccontato qua in udienza che lui è stato chiamato un giorno perché Tomassini, siccome doveva comunicare a Giliberti di fare il cambiamento chiama Misurale e perché è ovvio, no? Tu che fai? Chiami Misurale! Ti viene naturale di chiamare Misurale che è il campionario esterno, che va a fare i buchi, che si spacca la schiena, che rompe con il martello tutto quanto fuori per fare i campionamenti ed usi lui, lo chiami e gli dai il pizzino, il pizzino alla Provenzano, in cui lui si prende il pizzino, se lo mette in tasca e poi quatto quatto se lo apre, perché non è che glielo dai in busta chiusa il pizzino eh, glielo dà aperto così lui può anche percepire che cos'è la modifica e Misurale va, va da Giliberti e dice: «Guarda, però non lo dire a nessuno, mi ha detto Tomassini: "Modifica questa cosa"» e noi dobbiamo

credere, voi soprattutto dovete credere e dovete scrivere in questa sentenza che verrà letta da tutta Italia che la Corte d'Assise di Taranto crede a Misurale!

Tutta questa pletora di conferme che dovevano arrivare, vedete la trasformazione dalla fase delle indagini preliminari, noi ci leggiamo le s.i.t., un disastro, chiediamo all'Ingegnere Capogrosso: "Ingegnere, ma che è successo?", non ne sa niente nessuno di questo disastro. Un disastro! Perché il Pubblico Ministero cosa fa? Ma ve ne siete accorti che cosa fa? Lui ha delle tecniche incredibili, è di livello, è di livello, perché lui non è che ti fa i controlli scientifici che va a verificare "Ma l'ARPA che ha detto?", che va a verificare "Ma i valori sono cambiati? C'è mai stato un cambiamento di valori? C'è mai stato uno sfasamento del prima e dopo?", quando questi mascalzoni – come li ha chiamati – imbroglioni se ne vanno via, ma finalmente arriva la Valenzano, ha verificato che là facevano chissà che cosa, che i valori erano completamente differenti? No, non vi porta verifiche! Avete trovato uno straccio di verifica? Ha fatto per caso qualche accertamento? Lì stanno ancora i campioni negli armadi, con tutti i riferimenti. Vi ha preso un campione dall'armadio per dire "Guardate, è tarocco" come dice lui, "Sono farlocchi – ecco – farlocco", vi ha portato una verifica? Vi ha portato una verifica in campo? Mai! Parole, parole, parole, sempre parole! Solo parole! E, guardate, perché fa così il Pubblico Ministero? Lui prende il fango, lo mette nel ventilatore e lo schizza così, a tutti gli imputati! Mica voi avete trovato un Avvocato che ha preso di petto la cosa e dice: "Va be', lo tratto io questo argomento! Lo tratto io!", tutti prendono le distanze, no? Cioè è ovvio! Perché lui non contesta, cioè lui ti porta ipotesi di reato, ma non le contesta a nessuno, non ti cambia un'imputazione, quindi non c'è uno che si può difendere per dire: "No, va be', sono io". Cioè qua abbiamo due che sarebbero gli accusati da Misurale, sarebbero da una parte Giliberti e dall'altra Tomassini che non sono imputati in questo processo, poi che fa? Allude, allude: "No, ma là...", vediamo con Misurale che entra la figura... "No, ma è passato..." vi racconterà che era passato di là Archinà, vi racconterà che era passata... l'ombra, l'ombra di Legnani. Parliamo sempre di queste cose eteree, no? Cioè non è che uno che ti dice "Guarda, è venuto, ha detto questo, ha fatto quest'altro, le prove", vi cambierà le date trenta-quaranta volte, nella memoria vedrete delle cose... vi divertirte da pazzi, da pazzi! Mi sono sfastidiato! Trovate di tutto là dentro, di tutto! Cambia gli anni, dal 2004 al 2007, gli fa le domande l'Avvocato Convertino: "Scusi, due secondi fa ha parlato del 2007 e adesso me lo riporta al 2004?", "Eh, sì, no, forse mi sono sbagliato", "Scusi, ma se ha parlato – dice l'Avvocato Convertino – ma se lei ha detto che il fatto era accaduto quando lei si stava laureando, adesso me lo sta retrocedendo a due anni prima?" e lui dice: "Sì, mi stavo laureando, ma anche due anni prima mi stavo laureando". E' fortissimo! Misurale è

fortissimo! E' un mentitore seriale, vi do il profilo psicopatologico di Misurale, perché Misurale ha il profilo psicopatologico perché lui è un mentitore seriale! Nasce... ho studiato eh, troverete un sacco di riferimenti anche bibliografici dal punto di vista della Medicina che vi danno le spiegazioni di Misurale, poi estendetelo a tanti conoscenti che avete perché il profilo è quello. Lui vedrete che vi parla e quando vi vuole convincere vi inserisce un "veramente", "in realtà", "ve lo giuro", "è così", vi dà tutti i rafforzativi. Prendetevi paura di quelli che dicono così! Quando vedete che iniziano a rinforzare, a rinforzare dovete avere paura. Gli altri di cui dovete avere paura sono quelli che rimangono fermi. Attenzione, perché il mentitore seriale non gesticola, parla piano perché pensa e poi l'altra cosa, lui non ti dirà mai una bugia secca, lui per raccontarti la bugia te la racconta condita di un sacco di particolari perché il mentitore seriale per farsi credere ti racconta un sacco di particolari, allora tu pensi "Beh, va be", se questo mi sta raccontando tutti questi particolari forse è vera", solo che però siccome diciamo che un pochino il nostro lavoro lo sappiamo fare, dai controesami quello che è uscito è veramente... spero che sia un accompagnamento per voi nelle giornate più tristi, perché lì le troverete.

Stesso discorso di Misurale, il mentitore seriale, lo stesso discorso ve l'ho fatto su Manna. Anche su Manna... vi lascio un deposito su Manna in cui – vedrete – vi ha raccontato tante di quelle bugie Manna, ve lo sfiorettate una all'altra, una all'altra, le troverete proprio come dei petali di fiori che vi potrete deliziare ogni giorno. Non fatevelo tutto in un giorno perché è tanta roba, Misurale e Manna non sono pochi. Poi, siccome noi siamo abituati, Presidente, oltre che a cercare di farvi un po' sorridere dopo tante pene che avete passato, perché io soltanto l'idea di pensare quello che voi avete passato negli ultimi tre mesi, già ne avete passati negli ultimi anni – quattro anni, quattro anni e mezzo – ma negli ultimi tre mesi cioè noi che ci siamo un po' allontanati dall'aula abbiamo ripreso fiato, ma l'idea invece di voi che avete sentito tutti questi Avvocati raccontarvi tutte le loro storie non oso immaginare che cosa avete nella testa. Quindi, queste narrazioni di Manna e di Misurale vi allieteranno moltissimo. Anche perché, Presidente, Manna è arrivato a raccontarvi che il registratore è partito da solo nella borsa. È partito da solo il registratore! Vi ha raccontato questo fatto che è un fatto straordinario, perché in udienza vi ha fatto vedere pure come parte il registratore. Peccato che si sente nella registrazione, anche quando "trrrr" apre la zip della borsa. Quindi se questo registratore sta dentro la borsa e tu per farlo partire ci devi premere due tasti con le dita, ma come parte da solo questo registratore? Il registratore era partito da prima, non era partito da dopo, tant'è che parte prima ancora che sale su dal padre di Misurale, altro personaggio straordinario, Benito Misurale, quindi avrete da deliziarvi

anche con Benito Misurale e le sue storie.

Ma la cosa incredibile, se lo sarà chiesto lei, Presidente, ma forse ve lo ricorderete anche voi della Corte d'Assise, non vi siete chiesti una cosa fondamentale? C'è un ambiente intorno a questa storia di Misurale che è sicuramente un ambiente da prendere con le pinze, ma non perché non siano brave persone, sono persone bravissime, ma sono persone che sono portatrici di interessi, sia in questo processo in cui sono costituiti Parte Civile e sia nell'altro processo Leucaspide in cui sono alcuni costituiti Parte Civile, perché c'è Manna che è costituito Parte Civile sia in quell'altro processo Leucaspide e sia qua e c'è il signor Fornaro – che ormai è notissimo – che è costituito Parte Civile anche in questo processo. Beh, questi sono i protagonisti di questa vicenda. Ma voi vi siete chiesti come mai uno ha un video – video eh, dove si vede Misurale, dove lo guardate Misurale – che parla, ho un video dove racconto tutte le accuse, dove faccio le mie descrizioni, però questo video perché hai il bisogno che se hai il video di andare a risentire una seconda volta Misurale? Ma se hai il video, perché non vai direttamente dal Pubblico Ministero e gli porti il video? Fai prima, no? Cioè ce l'hai già il video! E gli dici al Pubblico Ministero: “Io sono la Parte Civile, coadiuvo il Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, do un supporto anche nelle attività integrative di indagine che si svolgono nell'ambito di questo procedimento o dell'altro procedimento” a seconda di come preferite, vado e porto il video. Ma voi che siete degli attenti osservatori e che pensate come penso io, ma non vi siete chiesti perché un Pubblico Ministero così bravo non ha chiesto il video? Là se ne parla del video, eh! Cioè perché non ha detto: “Scusate, qua nella registrazione parlate di un video, portatemi subito il video!”, perché non lo chiede? Perché? Chissà che cosa c'è in quel video di diverso! Chissà che frottole aveva raccontato in quel... chissà che altra storia aveva raccontato! Perché Misurale è quello lì che quando poi viene licenziato... ma perché viene licenziato? Io ve l'ho fatto vedere, toccare, sentire, ci ha fatto tante di quelle assenze a partire dal 2004, non nel 2007, che solo San Tomassini lo poteva salvare e lo poteva tenere, lui che fa? Quando alla fine non ne possono più e lo licenziano, tu ti aspetti va be', se hai ragione a casa mia vai immediatamente dal Giudice del lavoro, non come dice Misurale che ha avuto l'imprudenza di gettare del fango sul Giudice De Napoli, non si deve permettere di dire che le cause si perdono o si vincono perché là c'è l'Ilva, perché se dobbiamo dirla tutta qua quando c'è l'Ilva a Taranto è esattamente il contrario.

Ed allora dico – dico – tu Misurale che non impugni ed impugnerai dopo cinque anni, allo scadere del licenziamento, cinque anni, beh, sapete che fa Misurale? Misurale fa una prima denuncia alla Procura della Repubblica a settembre, appena viene licenziato, al

2007 ed alla Procura della Repubblica Misurale che – voglio dire – non l’aveva... l’avevano licenziato, era la vittima secondo il Pubblico Ministero Misurale, “Il povero Misurale” ha detto il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, “Il povero Misurale” quando fa la prima denuncia-querela alla Procura della Repubblica non dice assolutamente niente dei taroccamenti, delle modificazioni, di queste analisi farlocche – per usare fraseggio a voi noto – no, non dice niente! Dice che è stato licenziato perché siccome lui aveva... non sappiamo quante ernie in verità, perché io ho trovato la documentazione di un’ernia sola, lui quando viene sentito parla della L5 e L2, cioè vi dà l’indicazione di due dischi che sono interessati da due ernie perché a lui una non basta ernia, lui è così, “Beh, se dico un’ernia è poco, ma ne dico 2”, è fatto così, ma perché proprio ha la patologia! Vedrete, io vi ho fatto un lavoro fatto serio eh, non una cosa così! Beh, lui vi dice che è stato licenziato perché siccome, poverino, faceva le assenze perché aveva l’ernia, faceva le assenze – avete visto – perché aveva mangiato i funghi, stava male e non stava a casa, perché poi gli hanno mandato la visita fiscale, ma lui non c’era alla visita fiscale perché si era sentito male perché aveva mangiato i funghi e quindi era andato dal medico, per cui aveva lasciato anche un cartello sulla porta praticamente, questo scrive in una querela. Poi io gli faccio la domanda a dibattimento: “Senta, ma lei era stato male con i funghi?”, “No, no”, in quella stessa circostanza “Ma lei c’era a casa?”, “Certo, c’ero a casa”, peccato che nella querela la Procura della Repubblica aveva scritto che era andato dal medico, dal suo medico Piazzolla perché stava male con i funghi, perché aveva mangiato i funghi ed aveva lasciato il cartello fuori! Però lui è fatto così, cioè lui ti dice una cosa oggi, una cosa domani, ti riempie di novità, insomma non ti lascia così, eh!

E la cosa incredibile, Presidente e signori della Corte, che Misurale, uno dei tre pilastri del Pubblico Ministero... che succede? Poi ad un certo punto, dopo cinque anni, dice: “Non ho fatto l’impugnazione al Giudice del lavoro, ora provo, adesso la faccio” e la fa l’impugnazione al Giudice del lavoro e nell’impugnazione al Giudice del lavoro poi sfilano tutta una serie di testimoni che – loro malgrado – davanti ad un Giudice, anche il più buono di tutti che è il Dottor Tomassini dice la verità e dice: «Sì, è vero, non veniva mai – vedrete – entrava alle undici, poi telefonava: “No, domani non vengo”, poi entrava più tardi, usciva prima». Ha fatto di tutto, ci sono mesi che prende 400 euro perché non ci va mai a lavorare. Ma, a parte queste considerazioni – su cui un attimo torneremo – la cosa incredibile è che siccome Tomassini va a testimoniare e va a testimoniare e dice purtroppo la verità, appena viene depositata la sentenza di De Napoli che lui dice di non averla letta, cioè voi potete credere ad uno che gli va male la sentenza ed io dico: “Scusi, ma l’ha letta la sentenza?”, “No, per rispetto del Giudice”,

tutte cose a verbale eh, io non vi sto dicendo una parola... vi sto soltanto rovinando un po' quelle aspettative che avrete sulla lettura della mia memoria, però qualche cosina ve la voglio dare, perché Misurale che fa? Misurale non legge – ha detto a noi – la sentenza, quindi immaginate se uno che perde non legge la sentenza. Appena legge la sentenza ed in sentenza troverete che la testimonianza del Dottor Tomassini, quella che sostanzialmente fa pendere dall'altra... perché era il suo superiore, cioè alla fine è ovvio che fa pendere la bilancia dall'altra parte, beh, il giorno dopo, a pochissimi giorni di distanza va alla Procura della Repubblica e fa la sua seconda querela in cui adesso il suo licenziamento non è più dovuto al fatto che era un assenteista e che aveva sempre male alla schiena per le sue ernie, no, il licenziamento era perché lui sapeva e si era lamentato e siccome si era lamentato, aveva detto: “Così non si fa, non è onesto! Ed allora loro mi hanno licenziato per questa ragione” e voi dovete credere a Misurale che fa questa cosa subito dopo la sentenza. Ma la cosa più incredibile è che voi dovete credere a Misurale, perché il Pubblico Ministero... ma come si fa? Io non l'avrei mai fatto, ve lo giuro! Io non avrei nominato né Misurale, non avrei nominato... in discussione dico oramai è successo, io non gli avrei dato proprio credito, ma lasciamo perdere. Anche nella requisitoria continuano a parlare di Misurale e di questa storia. La cosa incredibile, incredibile, che Misurale – e voi avete tutte le carte – non mente solo a voi! Non mente solo a voi! Perché siccome ha quella patologia, mente anche a Manna. Ma sapete perché mente anche a Manna? Perché Manna gli fa la domanda, dice: “Ma tu questi fatti gravissimi – dice Manna – li hai denunciati alla Procura della Repubblica, hai presentato querele?”, “No, no”, vi risponderà “No”, avete la registrazione. No! E sapete perché dice “no”? Perché sennò si perde il fascino, sennò lui perde la dimensione. Lui... purtroppo, sono legati a problemi psicologici queste cose, a traumi che hai avuto, a cose tristi, non cose belle, ma lui poi perde attrattiva ed allora dice: “No, c'è la novità” e quindi prende in giro anche Manna, cioè Manna si sente depositario finalmente di una verità che deve portare poi al Pubblico Ministero e quindi è una cosa nuova, una cosa ghiotta, Presidente. Presidente, il Pubblico Ministero Graziano, l'altro, quello che sta a fianco, quando gli arriva sul tavolo e fa le indagini sulla seconda querela di Misurale, la prende e la butta nel cestino! Fa la richiesta di archiviazione, che viene archiviato dalla G.I.P. che ha fatto il G.U.P. in questo procedimento! Questa era l'attenzione che si dava alla Procura della Repubblica e c'era già stato il caso Ilva eh, perché questa querela è del 2013, cioè siamo in pieno... è già successo tutto il cataclisma, però i Pubblici Ministri quando lo vedono, quando sentono le chiacchiere che sta scrivendo questo qua la prendono e l'archiviano.

Adesso si è andato a raschiare il barile, si è andato a vedere di tutto. Ma vi sembra normale che

noi facciamo le indagini, partono dal 2008/2009 le indagini, arrivano fino al 2012 e queste indagini non si fermano mai? Mai, continuano, continuano, continuano, perché devono cercare qualcosa, devono prendere quel fango e spararlo nel ventilatore. Questo è! Perché dopo che Misurale ti dice una cosa del genere, dopo che percepisci che c'è qualche astiosità all'interno del laboratorio, dopo che vedi che ti dicono delle cose, che c'è qualche cosa che non ti quadra in quel laboratorio, perché c'è un testimone che dirà – mi pare che si chiami Liace – “Due volte ha tentato con me Giliberti di farmi modificare dei parametri”, dirà questa cosa, dice: «La prima volta ho detto che non ho capito, la seconda volta invece ho detto: “Senti, io questa cosa non la faccio”, la terza volta non c'è stata, mi ha affiancato un altro che si chiama se non sbaglio Del Re e per un anno ho fatto l'affiancamento a Del Re», quindi evidentemente per un anno quantomeno siamo stati tutti a posto su queste manomissioni. Peccato che poi i testi che vengono dopo, avete visto la combinazione che non vi citano poi... i Pubblici Ministeri... non è fretta eh, non è fretta che non vi dicono le cose, non ve le dicono perché non ci stanno. Beh, perché questo signore ha detto queste cose? Perché poi è stato spostato? Vogliamo sapere non perché lo sappiamo noi, perché lo dicono i testi, quello che viene dopo parla di quello che è venuto prima, Del Re parla di quello che gli aveva detto Liace, dice: “So che è stato spostato perché voleva più soldi, si voleva spostare in un posto dove si guadagnava di più”, cioè c'è tutta una serie di parole, queste robe qui, stiamo parlando di manomissioni di analisi e – vivaddio! – andiamo a prendere l'ARPA, andiamo a vedere l'ARPA, che dice? Non affidiamoci a questa gente di bassa lega, sempre a chiedere ai Rito di turno, i rapporti tra Capogrosso e Legnani li abbiamo chiesti a Rito! Rito è il portiere! Cioè noi che andiamo a chiedere al portiere i rapporti tra Agnelli e Marchionne, questo è stato fatto in questo processo. Ma che cosa vi verrà a dire Biorito? Vi abbiamo portato gli screenshot di tutto quello che scrive, un'acredine straordinaria nei confronti di Riva, non so per quale ragione specifica, ha scritto di tutto, ci sono le consulenze di Civino che vi hanno messo sul tavolo la valutazione che voi dovete fare di Rito e – voglio dire – Pubblico Ministero, ma non ti affidare a questa gente! Non si può fare un processo così complicato che ti affidi a queste persone! Se li devi inchiodare questi imprenditori del Nord, cioè l'Ingegnere Capogrosso lo vuoi inchiodare con questa roba? Ma vai, fai gli accertamenti! Perché l'ARPA di queste cose se n'è occupata – vi facciamo una produzione specifica, non vi annoio adesso – è l'ARPA il nostro migliore amico, vi ha fatto tutte le verifiche, sono stati mesi a fare i campionamenti, hanno fatto i campionamenti dei fumi, hanno fatto i campionamenti di tutto e non è come... ma vi rendete conto, un teste Annicchiarico ha pure detto: “E no, ma l'ARPA veniva presa in giro, eh. No, l'ARPA veniva presa in

giro”, perché l’ARPA a sentire Annicchiarico – e voi doveste dare credito a questa gente – si fidava delle analisi dell’Ilva, si fidava delle analisi... facevano i campionamenti e mica se li portava l’ARPA, no! No! Se li facevano fare all’Ilva e voi dovete credere, dovete scrivere nella sentenza che ha ragione il Pubblico Ministero perché ha ragione Annicchiarico che dice che queste verifiche le faceva l’ARPA perché si fidava delle analisi dell’Ilva. Ci sono tutte le analisi ARPA, Presidente.

Ma anche con riferimento allo SME, ma voi vi potete accontentare di un Pubblico Ministero che dice: “Eh, lo SME? Mmmmmhhhh!”, così “Mmmmmhhh, lo SME? E ce l’aveva l’Ilva, ce l’aveva l’Ilva”, non ce l’aveva l’Ilva lo SME. Il meccanismo è semplicissimo, il flusso di informazioni passa direttamente nel server, il server è detenuto dalla Elmec con delle password e questo server poi come dà le informazioni all’Ilva così dà le informazioni all’ARPA. Non c’è un sospetto, Pubblico Ministero, i sospetti non devono entrare in quest’aula, qui devono entrare le prove. Dici che lo SME non è vero, non funziona? Ed allora ti nomini un consulente, fai un accertamento tecnico, distruggi lo SME dal punto di vista tecnico, ma fin quando questo non lo fai lo SME va rispettato come il Vangelo! Perché quando è venuto qui il testimone che si chiama Caldone, vi ha spiegato Caldone – ve l’ha pure raccontato – che quando è successo un problema che non stava arrivando il segnale dell’ARPA, quelli dell’ARPA sono arrivati che hanno fatto... un gruppo dell’ARPA a dire: “Qua non ci sta arrivando segnale, che sta succedendo?”, si sono subito insospettiti e quelli dell’Ilva non hanno potuto fare niente perché non avevano le password, non sapevano come fare, “E come dobbiamo fare? Chiamiamo quelli delle Elmec” e da dove vi risponde quello della Elmec? Vi risponde da Varese. E che fa quello della Elmec? Si collega in teleconferenza per riuscire ad entrare nel sistema, perché solo lui... non dà le password, neanche a quelli dell’ARPA dà le password. Allora incrimini, Pubblico Ministero, incrimini quei signori che dicono queste cose! Faccia le indagini, Pubblico Ministero, ma non vada a raccontare delle cose! Ci vogliono le prove nei processi, prove inconfutabili! Noi ci siamo ammazzati per andarvi a trovare tutti quanti i riferimenti dal punto di vista delle attività di indagine fatte dall’ARPA, ve le depositiamo tutte, moltissime stanno già nel fascicolo perché ve le abbiamo già depositate, che danno la prova del fatto che non c’è stato nessun tipo di manomissione di nulla. Misurale, Presidente, Misurale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se completa l’argomento, faremmo una breve pausa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io vi chiederei lo sforzo – se è possibile – di non fare la pausa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se voi ce la fate, eh.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, ce la facciamo, andiamo avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché io ho bisogno di un po' più di tempo e riesco a chiudere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché, come le avevo promesso, mi sarei impegnato con tutto me stesso, ho dormito tre ore stanotte, però sono più o meno riuscito a...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – D'accordo, va bene, Avvocato, continuiamo, poi ce la chiede lei eventualmente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay, grazie, poi se avete bisogno mi interrompete quando volete.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, Presidente, Misurale... gli chiedo: “Scusa, Misurale, ma come è possibile che il format della carta intestata tua...” che lui era patrocinatore presso le Corti Europee di Strasburgo, ve l'ha spiegato insomma, non stiamo parlando mica di quisquiglie, eh, dice... “Ma come mai il format suo professionale, diciamo così – lui era laureato in Scienze Politiche, si era laureato lavorando, però insomma è mezzo Avvocato diciamo, un po' di esami insieme ce li aveva – come mai il suo format è lo stesso format dell'avvocato che l'assiste? Com'è possibile che avete uguale, proprio identico?” e lui dice: “Eh, Avvocato – che poi mi prendeva in giro anche, questo era forte che mi prendeva in giro – è semplice, presto detto”, dice: “Avvocato, presto detto: l'Avvocato Borsellino era un Avvocato un po' anziano, aveva la macchina da scrivere, però la macchina da scrivere – mi viene da ridere – non funzionava bene e quindi che fai quando non funzionava bene? Lui scriveva a mano, Avvocato”, “Ah, scriveva a mano? Ho capito. E scriveva a mano – dico io – e quindi poi?”, “E poi battevo io al computer le lettere, ecco perché c'è lo stesso format, presto detto, no?”, quando però io gli faccio riconoscere il contenuto di quelle determinate missive lui disconosce il contenuto dicendo che quando lui batteva al computer... “Quando batti al computer mica leggi quello là che stai scrivendo”, ve l'ha detto a voi, non a me, a voi che dovete scrivere la sentenza per dire che Misurale è quello là che dimostra il dolo di questo processo, eh! Praticamente lui è arrivato a dire di più, che il suo Avvocato gli faceva firmare dei fogli in bianco! Ma avete visto mai uno che fa firmare dei fogli in bianco, non solo sotto, perché normalmente già non si firmano mai i fogli in bianco, ma se trovi qualcuno che ti fa firmare il foglio dice: “Mettimi una firma qua sotto”, no, questo era un Avvocato di un certo livello, di un certo peso, faceva mettere la doppia firma, quindi ne trovate una in alto qua più o meno ed una sotto e lui dice che quelle firme le disconosce, lui disconosce tutto. Troverete

una valanga di disconoscimenti. Quando io gli dicevo: “Scusa, Misurale, qua ti hanno fatto un sacco di contestazioni”, io facevo tutte le contestazioni, vi ho annoiato, quanto vi ho annoiato, mamma mia! Chilometri di contestazioni, che gli arrivavano tutte queste contestazioni disciplinari, le risposte di Misurale sempre, sistematicamente: “No, disconosco”, “Disconosco”, “Come disconosci?”, “No, no, Avvocato, o mi fa vedere la raccomandata oppure io lo disconosco”, “Sì, ma – io gli chiedo – lascia perdere la raccomandata, il fatto, te lo ricordi il fatto o non te lo ricordi? Questa è la domanda”, “No, no, no, Avvocato, lei con i suoi potenti mezzi – mi ha detto così, eh – lei acquisisca le raccomandate”. Peccato che i potenti mezzi non sono i miei, ma c’è stato l’Avvocato Melucci che si è attivato un po’ più di me perché è molto più bravo di me a trovare i documenti – avete visto – vi ha portato i documenti di Statte, vi ha portato i documenti da Bari, vi ha portato di tutto in questo processo l’Avvocato Melucci e ha portato pure le raccomandate che arrivavano, le ricevute firmate da Misurale, tutte ve le ha portate! Tutte le ricevute e quando non le firmava lui, le firmava Ivana Russo. C’è sempre, Giudice a Latere, un Ivano Russo in un processo importante, o è maschio o è femmina ce l’abbiamo, ce l’abbiamo anche in questo processo l’Ivana Russo. Speriamo di non fare la stessa fine di quel processo, noi ce lo auguriamo anche per una inversione di tendenza e non andare in scia di quel processo perché abbiamo lo stesso Pubblico Ministero, l’Ivana Russo pure, la Giudice a Latere pure, la Corte d’Assise pure, Presidente, lei è l’unica cosa che cambia tra questi due processi e quindi speriamo ci porti bene, Presidente, ce lo auguriamo tanto.

Signori della Corte, torno a fare la persona seria, vi ho fatto un pochettino sorridere così sdrammatizzavamo un po’ la mattinata. Il processo vi ha portato alcune imputazioni che avete visto, sì, prendiamole, prendiamo finalmente le imputazioni, il mio maestro si sarebbe adirato moltissimo con me perché i processi devono partire dalle imputazioni, devono essere la stella polare – ricordatevelo – perché io le ho tenute sul banco, sto discutendo da martedì ed ancora di queste imputazioni non vi ho parlato. Ma ve l’ho data la giustificazione, perché qua l’imputazione è fluida, perché arrivi alla fine del processo e cambia, quindi mi sono occupato prima delle imputazioni nuove mai contestate e poi, adesso velocemente mi occupo delle imputazioni vecchie.

Allora, io mi affiderò moltissimo a tutto quello che è stato detto agli altri, vi farò degli approfondimenti su tre reati principali, vi parlerò poi velocemente, ma in maniera spero chiara, Presidente, perché certe volte con il diritto si fanno un sacco di confusioni quando poi – come abbiamo detto già ieri – il diritto è armonia, il diritto se non lo capisci bene subito c’è qualche cosa che non quadra, invece queste cose si capiscono abbastanza bene e mi auguro di riuscirle a spiegare anche ai non addetti ai lavori in

maniera più semplice possibile per riuscire ad arrivare direttamente alla vostra testa, perché questo processo – ricordatevelo – deve essere un processo in cui dovete mettere da parte l'emozione, dovete mettere sul tavolo la razionalità e dovete guardare le cose con la massima serenità possibile ed immaginabile, nonostante quelli che possono essere i condizionamenti vari che vi possono arrivare da qualsiasi parte. Poi parleremo un attimo anche del Pubblico Ministero nella fase finale.

Allora, Presidente, io ovviamente difendo Nicola Riva in questo processo – come sapete – oltre alla Riva Forni Elettrici, il capo a) dell'imputazione parla di un'imputazione di 416 e vi dice che in questa imputazione, in questa associazione – perché è un'associazione a delinquere un 416 – partecipavano ad un'associazione a delinquere che era composta da più di dieci persone e questa è promossa, quindi promossa significa che sono stati loro che si sono messi insieme e dice: “Facciamola”, organizzata – e capite bene “organizzata” che significa – è però anche diretta, da chi? Da Riva Emilio ed anche da Riva Nicola, cioè che per me è veramente un assurdo, cioè Nicola sarebbe quello che ha promosso, ha organizzato e ha diretto questa associazione a delinquere. Poi è indicato Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo. Allo scopo, quindi un'associazione che si riunisce con un fine, un po' di... il fine è “commettere più delitti contro la pubblica incolumità”, cioè quindi io mi associo e dico, perché io dico come stanno le cose eh, sapete che – grazie a Dio – tanti difetti, ma peli sulla lingua nessuno. Queste persone – secondo il Pubblico Ministero – innanzitutto arrivano nel 1995, nel 1995, dopo tutta la storia che abbiamo letto e dopo tutta la storia che vi ho raccontato, ma perché provata, diventano dei sodali e decidono nel 1995 di costituire questa associazione a delinquere. Ma qual è il loro obiettivo? L'associazione a delinquere è quella di commettere il reato di disastro interno, di disastro esterno e di avvelenamento, cioè sono dei pazzi, quelli che ha detto il Pubblico Ministero sono dei pazzi! Guardate, sono dei pazzi! Ma non lo dice a chiacchiere il Pubblico Ministero quando dice che sono dei pazzi, no, non lo dice a chiacchiere perché il Pubblico Ministero – vedrete – nelle sue parole... alcune volte uno pensa che dice le parole così, lui non dice niente così, è furbissimo, tutto quello che dice ve lo dice perché ha sempre un sottofondo di interesse, non è un caso niente che esce da quella bocca! Sapete perché vi dico che quando vi ha detto quella frase non diceva niente di strano? Questi qua sono associati dei pazzi, dice: “Che mica sono dei pazzi! No”. Guardate che se andiamo a fondare le radici del 439, ho avuto la fortuna di stare a Milano e quindi l'università là non è come quando noi dobbiamo andare a Bari, almeno io avevo l'abitudine di andare a Bari, se dovevi andare a prendere una cosa dovevi andare a Bari, là scendi, fai due isolati e vai all'università e questo è il nuovo digesto del mille e nove e qualcosa, però è

il nuovo, l'ultimo diciamo, questo è Ernesto Battaglini dell'Università di Roma, è un professore ed è il riferimento – se noi lo prendiamo – addirittura al Codice Penale toscano illustrato, dice – parla dell'avvelenamento –: “La rarità di questa figura delittuosa è la scelleratezza d'animo che essa rileva, infatti indusse il Puccioni ad osservare come non potesse essere che un furioso od un maniaco, quello che avvelena le cose destinate alla pubblica consumazione, per porre in pericolo la vita e la salute di molte persone”. Il Puccioni Codice toscano! E qua voi trovate il Pubblico Ministero che ha detto questo, che sono arrivate queste persone, Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Fabio, Capogrosso Luigi, Legnani Lanfranco e Ceriani Alfredo che alla vecchiaia – come si suol dire dalle nostre parti – soprattutto il Ceriani, l'Emilio ed il Legnani che erano già belli grandi d'età, se ne sono andati un po' di testa perché hanno deciso di fare un'associazione a delinquere per andare a commettere i reati dei pazzi. Come dice il Pubblico Ministero dei pazzi! Come dice il Puccioni dei pazzi! Perché 434, 437 e 439, cioè uno che si associa per commettere intenzionalmente il disastro, per commettere l'avvelenamento, l'avvelenamento, cioè l'avvelenamento parti da 15 anni, cioè 15 anni è... devi fare gli upgrade poi dopo, ma la base è 15 anni, eh. Ma secondo voi danno 15 anni così? Cioè un Codice che ha sempre quella struttura di razionalità per un reato dà 15 anni di partenza così? Lo dà perché 15 anni si danno ai pazzi, a chi avvelena le acque, a chi avvelena le sostanze alimentari. Eh!

Ma la cosa incredibile qui, per questo io poi vi chiedo di armonizzare questa imputazione, perché io non la comprendo bene, poi magari voi che ne avete viste qualcuna di più di me forse riuscite ad arrivarci, voi invece della Corte d'Assise questa volta ne avete viste meno di me, i Giudici Popolari. Poi aggiunge i delitti contro la Pubblica Amministrazione, però – guardate – io ho indicato, questo è un primo gruppo perché hai un'associazione a gruppi separati però, che non è un'associazione omogenea perché questo gruppo è un primo gruppo, poi scende perché ipotizza oltre che questi reati qua anche delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, corruzione, concussione, falsi, abuso, cioè i tre dei pazzi e poi altri reati che commettono anche quelli non pazzi. Qui poi indica sempre Riva Emilio, sempre Riva Nicola che qua guardate che nasce come Presidente del CdA di Ilva eh, quindi nell'imputazione io mi ero preparato bene, erano gli ultimi due anni praticamente, poi è diventato quello che è diventato. Praticamente queste persone, noi dobbiamo scendere – questo è ancora il primo gruppo – vi racconta che cosa fa questo gruppo e provvedevano – queste persone – ad intrattenere costanti contatti con chi? Con Girolamo Archinà. Beh, io queste imputazioni le commenteremo, ma sempre definiamole come Nicola eh, cioè Nicola non ha avuto neanche una intercettazione con Archinà, neanche un contatto con Archinà, niente, zero, quindi

Nicola ce lo togliamo.

Poi avete sentito a disco rotto gli Avvocati che dicevano “massificazione delle condotte”? Quante volte le hanno detto? Io che l’ho sentito grazie a Radio Radicale che ringrazio moltissimo per la funzione pubblica che rende, “massificazione delle condotte”, qua non si capisce mai cosa fa uno e cosa fa l’altro, perché il Pubblico Ministero quando parla parla di Ilva, come se Ilva si muovesse, le persone non fanno mai quello che hanno fatto realmente. “Al fine di individuare le problematiche che non avrebbero consentito l’emissione di provvedimenti autorizzativi nei confronti dello stabilimento, concordando così le possibili soluzioni” ed io mi sono chiesto – perché io sono abituato a farne le domande, Presidente – “Ma concordando come? Quando? Dove sta? Dov’è la prova che c’è questo concordamento di cui parla il Pubblico Ministero?”, perché qua stiamo parlando di un’associazione a delinquere, eh! Ricordiamoci sempre che i Pubblici Ministeri si sono affidati prima alla Dottoressa Cannarile e l’abbiamo vista perché abbiamo letto insieme, la Dottoressa Cannarile quando noi stavamo aspettando dopo tutti gli avverbi – solo gli avverbi abbiamo letto – rimanda ad un altro Pubblico Ministero che è il Dottor Graziano che poi parla e dice del direttore occulto e dell’organismo occulto, è finita la storia! Nessuno vi ha parlato e vi ha detto questa organizzazione malavitosa, questa associazione a delinquere come si muovesse, perché attenzione che è un reato autonomo, eh. Voi potreste togliere il reato dei pazzi, poi togliere gli altri reati, cioè l’associazione dovrebbe vivere di vita sua perché ha una pericolosità intrinseca, cioè se ci sono dei sodali pronti a tutto voi capite bene che non c’è bisogno che commettano un reato, sono pericolosi già perché sono pronti a commettere il reato, quindi tu devi dare l’idea che c’è un’organizzazione, una struttura, un accordo, qualcosa che abbia una sostanza. Niente! Niente di tutto ciò!

Individuando soggetti di vari livelli, politico-istituzionali, mass media, organizzazioni sindacali, settore scientifico, clero, cioè qui si confondono le attività di lobbying con la malavita che è un’altra storia, cioè il fatto che uno possa avere dei rapporti, che tenga delle pubbliche relazioni... avete sentito le discussioni da un lato e le intercettazioni, perché poi alla fine gli Avvocati parlano, ma parlano sempre delle carte. Voi fate in modo di tenere un tecnico che vi possa coadiuvare per sentirle le intercettazioni, perché se voi sentite parlare Archinà quando va a parlare – perché io un po’ di intercettazioni le ho sentite – con queste persone che secondo l’Accusa Archinà era il concussore, Archinà era... Archinà era di una educazione straordinaria, lasciate perdere quello che magari poi... quando doveva parlare con il padrone faceva vedere chissà che violenza aveva utilizzato, ma poi non è proprio una persona così! Voi lo percepite, lo sentite, è di una educazione straordinaria, i colloqui con tutti è sempre di una educazione e di una

riverenza straordinaria. Quindi la sua modalità è non quella “Impugna, impugna che dobbiamo vincere, impugna che abbiamo ragione, impugna che i TAR...” come avete letto, vi scrivono delle sentenze di quelle che abbiamo parlato ieri, no, lui era sempre quello: “Va be’, vediamo di aggiustare, troviamo una soluzione”, è alla vecchia maniera, è un po’ come siamo fatti noi qua, cioè qua se c’è un pubblico amministratore che sta dando problemi, che non ti rilascia qualcosa – dite la verità pero eh, dite la verità – se c’è un pubblico amministratore nei nostri paesi che non sta rilasciando qualche cosa, ma la reazione della provincia e del paese qual è? Qual è? Andiamo a parlare, andiamo a vedere, “No che poi se si arrabbia quello non ti dà più la concessione”, “Ma chi conosce quell’altro?”, “Come facciamo a vedere se un po’ il Romandini di turno molla qualcosa?”, “Come ci dobbiamo arrivare?”, queste sono le modalità nostre, c’è poco da fare! Noi non siamo quelli che impugnamo, l’Avvocato, denunciando, facciamo, non siamo persone così e così Archinà, Archinà pensava di poter gestire questa cosa con i buoni rapporti, con l’educazione, con l’andare a chiedere, con l’andare... queste sono le modalità, altro che associazione a delinquere! E va be'!

Poi dice “soggetti a vari livelli da contattare, le disposizioni da impartire a funzionari, ad incaricati ai vari uffici, provvedendo anche a concordare in anticipo il contenuto di documenti ufficiali che dovevano essere emanati ed indirizzati allo stesso stabilimento Ilva – ovviamente Nicola distanze siderali da queste cose – al fine di ridimensionare problematiche anche gravi di materia ambientale, ovvero al fine di consentire al predetto stabilimento la prosecuzione dell’attività produttiva senza il rispetto, anzi in totale violazione e spregio della normativa vigente”. Allora io vi dico – scusate, perdonatemi, perdonatemi – ma io ancora oggi se guardo le carte e vedo che addirittura dall’ARPA, nonostante Assennato ben sapesse che era un valore obiettivo perché emergeva dalla documentazione, dalle intercettazioni la sua conoscenza circa il fatto che era un valore obiettivo, i suoi sottoposti continuavano ancora a parlare di limite, nonostante lo sapessero, noi dobbiamo ipotizzare una forma di incisività reale di Archinà nei confronti – ad esempio – del massimo controllore che era l’ARPA? Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando! Io le discussioni di tutti me le sono sentite, oltre le intercettazioni, ho apprezzato le discussioni dell’Avvocato Muscatiello, dell’Avvocato Caiazza, cioè stiamo parlando praticamente di una situazione che con il penale non ha nulla a che vedere, eh! Non ha nulla a che vedere! Nulla a che vedere!

Scendendo nell’imputazione, vediamo che questa associazione è ad un livello, un gradino sotto, scende il gradino, scende il gradino perché quelli che vengono scritti dopo, cioè tipo Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo, Pastorino Agostino, Rebaioli Giovanni, Bessone Enrico, cioè sostanzialmente questa gente qua... questi sono quelli là che si dovrebbero

occupare del reato dei pazzi, perché questa gente con la Pubblica Amministrazione, con l'esterno non c'entrano assolutamente nulla, però li mettono insieme. Questi neanche si conoscono, non hanno nessun rapporto, zero, non è che è emerso un rapporto "Sai, però Archinà insieme a Bessone" oppure "Sai, Archinà insieme a Ceriani", ma dove? Niente! Mettono dentro e mettono dentro insieme pere con mele, cose che non si parlano tra di loro, che non hanno nessun tipo di collegamento.

Ma poi l'apoteosi è mettere insieme Perli, Perli che è un sodale, che è d'accordo con tutta questa gente, con Ceriani, con Pastorino, con Rebaioli, con Bessone. Quindi capite bene che questo è il manifesto ideologico della indagine, cioè vi racconta una storia dal punto di vista dell'imputazione che criminalizza degli eventi che accadono nell'ambito di una normalissima attività di impresa e della costruzione accusatoria, in questo fango nel ventilatore, io ci metto un po' di parole, un po' di fango nel ventilatore e creo l'associazione. Perché se io mi devo piegare sulle carte – invece come purtroppo voi sapete mi hanno insegnato a fare – devo andare a vedere, ma in questi casi... perché non vi ha raccontato di una struttura parallela, non vi ha raccontato di mezzi e di organizzazioni particolari, non vi ha raccontato nulla, ma neanche un Pubblico Ministero si è sforzato di dire qualche cosa su questo aspetto, però vi ricordate quando vi ho detto che lui è furbissimo, è furbissimo perché non a caso vi ha detto che è criminale la fabbrica, non a caso vi ha detto che il crimine lo commetti entrando nello stabilimento ed andando a passare il badge, non è un caso, no! Non dice nulla a caso il Pubblico Ministero, perché lui si deve andare ad incasellare quel procedimento di sussunzione di cui vi ha parlato in maniera fantastica l'Avvocato Convertino, lui poi queste parole... lui fa una contestazione, dovrebbe poi seminare nel dibattito, poi dovrebbe raccogliere e dovrebbe rimettere dentro nel reato, questa è la sussunzione, quindi lui dovrebbe prendere poi e a dire l'associazione a delinquere... l'associazione a delinquere però, in questi casi specifici, ha bisogno di prove rigorose, ma perché? Perché la migliore dottrina e la migliore Cassazione ci dicono delle cose e ci mettono in guardia, ci dicono: "Attenzione, non ci deve essere confusione e sovrapposizione con l'organizzazione lecita", cioè tu non è che puoi sfruttare un'organizzazione lecita, abbiamo visto che addirittura il peggio del peggio, quell'organismo occulto, quel direttore occulto abbiamo visto che lo fanno tutte le imprese familiari, gruppi italiani, abbiamo visto che si adeguava addirittura ai cambiamenti editto societario, abbiamo visto le cose che si dicevano là dentro, era sostanzialmente un Consiglio di Amministrazione di gruppo, cioè niente di illecito, era una cosa lecita, quindi là non posso andare a prendere. Non posso sfruttare l'organizzazione interna e gli è saltato il banco, perché il Pubblico Ministero era partito bene, era partito bene perché aveva

detto: “Devo trovare una forma” e c’è questa invenzione del governo ombra e peccato che però poi qua a Taranto le ombre e le nuvole ce ne sono sempre molto poche perché c’è il sole che splende ed il sole splende perché arriva l’istruttoria e porta via tutte le nuvole, porta via tutte le ombre perché gli organigramma di gruppo li avete visti, i contratti di servizio li avete visti, la legittimazione di queste persone ad esserci e a portare il loro know-how lo avete visto, avete visto che cosa hanno portato anche in termini di conoscenza. E’ la storia dei Riva, quel gruppo di persone insieme a tutti gli altri nei vari gangli vitali dal punto di vista delle capacità e delle competenze portano a realizzare gli obiettivi industriali in tutto il mondo, a far avere tutte le onorificenze che ha ricevuto Emilio Riva, cioè è grazie alla scelta delle persone che si riescono ad ottenere gli obiettivi, a conseguire gli obiettivi.

Bene, non va quindi confusa e sovrapposta all’organizzazione aziendale che è del tutto lecita, quindi non ne puoi approfittare, non puoi fare questo e quando ne puoi approfittare? La Cassazione vi dice una cosa ed anche la migliore dottrina, ne puoi approfittare solo se hai un’attività completamente illecita, cioè io faccio una società, però è una società che tutta si struttura nell’illiceità, quindi la sua organizzazione apparentemente lecita è invece una organizzazione completamente illecita. Ecco perché il Pubblico Ministero vi ha detto quelle cose, non è lui pazzo, lui non è pazzo, lui quando parla parla sempre che ha una direzione da raggiungere, altro che! E quindi lui ha detto: “Mi è saltato il governo ombra, non posso dire come in Parmalat che si erano formate delle cosche all’interno, delle cose particolari, non ho portato una prova, anzi questi sono venuti e mi hanno portato valanghe di prove di liceità”. Sì, poi parliamo della sentenza Parmalat, perché non sono tantissime le sentenze che si occupano di queste cose, però... Il Pubblico Ministero quindi ne ha approfittato e ha detto: “Come devo fare? Non posso dire che c’è l’ombra perché mi è franato, allora devo dire che la struttura aveva propri illeciti, era partita”. Cioè gli esempi in Cassazione che trovate è gente che fa queste società soprattutto per i reati fiscali, per fare cartiere, per fare... quindi organizzazioni che nascono già con l’idea di dare un’apparenza di liceità ed invece è tutto illecito. Beh, la Cassazione e la migliore dottrina dice: “Attenzione, eh, non è che tu puoi approfittare di una struttura lecita e contesti all’associazione”, tant’è che tutta la migliore dottrina e la giurisprudenza dicono: “Il 416 ha un grande successo, ma un grande successo ad un certo livello, ha un successo a livello delle indagini”, ma sapete perché? Perché il chiavistello per riuscire ad avere le autorizzazioni delle intercettazioni, quindi se tu hai comunque una situazione di cui non hai le prove, hai comunque degli indizi di reato con riferimento a dei reati particolari che il Codice non ti consentirebbe di ottenere le intercettazioni, contesti un 416 e a quel punto stai a posto perché ti si aprono

completamente le porte per le intercettazioni. Non lo dico io, io vi riporto solo quello che dice ovviamente la Cassazione e la migliore dottrina. Quindi grande successo a quel livello, ma poi franano, si perdono! Perché poi, cioè, devi arrivare a provare le due cose che vi ho detto io, cioè devi provare o una struttura parallela, un'organizzazione a sé stante, una pericolosità intrinseca di quello che è il sodalizio oppure non puoi sfruttare una struttura illecita perché se all'interno di quella struttura illecita ipotizziamo per assurdo che ci siano i pazzi di cui parla il Pubblico Ministero, che vogliono commettere quei reati là di cui parleremo da qui ad un attimo, beh, anche se ci sono quei pazzi che commettono quei reati là, non puoi contestare il 416 perché ci sono i pazzi che commettono i reati, cioè non è che siccome i pazzi che commettono i reati li commettono in una struttura organizzata, tu quella struttura organizzata la prendi e dici: "Tac, c'era un'associazione a delinquere", non puoi fare assolutamente questo. Quindi da questo punto di vista vediamo che non c'è nessuna scappatoia e nessuna scorciatoia, ci sono forche caudine strette.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo una brevissima pausa perché abbiamo necessità di interrompere qualche minuto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

Il processo viene sospeso alle ore 12:31 e riprende alle ore 12:57.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi. Avvocato Annicchiarico, può riprendere la sua discussione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie, Presidente. Allora, per quanto riguarda quindi l'associazione a delinquere ho cercato di dimostrarvi in fatto e poi adesso in diritto l'assoluta insussistenza della imputazione, questo fatto – avete compreso – dovrebbe infilarsi in questo diritto, non si infila, cioè non si... perché si potrebbe infilare in due modi, o struttura completamente illecita, quindi la struttura sociale totalmente illecita oppure l'altra maniera per cui si può infilare questo fatto è che ci deve essere una microstruttura illecita all'interno di quella lecita, ma non puoi mutuare l'organizzazione lecita per dire che è illecita, cioè questo passaggio non lo puoi fare, quindi dobbiamo sostanzialmente fare riferimento. Quello che troverete, Presidente, è nelle banche dati, però tra lei e la Dottoressa Misserini so che stiamo fortissimi, abbiamo visto con le ordinanze quando ce le scaricavate che erano ordinanze dense di giurisprudenza, però io ve l'ho trovata, ve la segnalo ed è caso Parmalat prima di tutto, la sentenza è la...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale, Avvocato? Perché ce ne sono diverse.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, infatti ve lo sto dando, la sentenza 07 giugno 2011, la

numero 37370; poi abbiamo il caso Scientology, quello ha fatto un sacco di sali e scendi, alla fine praticamente si è fermato a Milano, Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima, sentenza 05 ottobre 2000, numero 4780, Bandera ed altri, questi avevano pure il nome eh, si prestava, però non hanno riconosciuto la banda poi alla fine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi abbiamo un caso della società Illuminotecnica di Firenze, Tribunale Ufficio Indagini Preliminari di Firenze, 16 aprile 2012, che non sono tantissimi i casi in cui si è cercato di utilizzare poi una struttura lecita per arrivare poi ad una condanna è difficilissimo, perché non arrivavano mai, si fermavano alle indagini preliminari, quindi trovarli poi è difficile. Ufficio Indagini Preliminari di Firenze, è 16 aprile 2012. Molto ha scritto Basile in dottrina, “Gli incerti confini” è l’opera praticamente di Basile che se n’è occupato moltissimo. Poi c’è un caso della SIS s.r.l. di Perugia e la sentenza è la Sezione Sesta, 25 novembre 2010, 43656.

Bene, adesso ci occupiamo e questo messaggio lo do a tutti quanti voi, non soltanto ai due Giudici togati, questo mio intervento spero lo possiate percepire in maniera nitida tutti, perché io ritengo che possa essere di una chiarezza straordinaria per farvi comprendere quello che è il problema legato a questo reato. Prima vi ho citato il Professore Ernesto Battaglini, Professore dell’Università di Roma, che ha scritto molto sul reato di avvelenamento ed i requisiti di questo reato... è un reato gravissimo, avete compreso che è un reato importante, ci sono dei requisiti specifici, adesso lo analizziamo insieme, però lo analizziamo in maniera semplice. Qual è l’azione richiesta? È immettere il veleno. Immettere il veleno, nel nostro caso il veleno di cui parla il Pubblico Ministero sono le polveri degli elettrofiltri, quindi la immissione del veleno, dove deve andare questo veleno? Secondo la norma deve andare in acque o sostanze destinate alla alimentazione, okay? Quando deve andare? Prima che siano attinte o distribuite per il consumo e capite bene, già qua dite: “Eh, 15 anni, ci credo!”, acqua destinata al consumo, non ci interessa se potabile o no, potrebbe anche essere acqua non potabile, ma l’unica del villaggio è destinata al consumo degli uomini, se c’è il pazzo che la va ad avvelenare c’è il reato, prima che venga attinta. Se qualcuno muore perché ha bevuto quell’acqua avvelenata di quel pozzo, che io vi sconsiglio di bere, se qualcuno muore c’è l’ergastolo. Capite che gravità? Allora, veleno nel nostro caso polvere degli elettrofiltri, azione – Presidente, azione – nessuna nel nostro caso, c’è omissione. Non fa niente, però è per capire, è omissione. L’omissione in cosa deve consistere nel nostro caso? Non custodisco bene le polveri degli elettrofiltri che volano e vanno... dove? A contaminare – già qua, a contaminare – non ad avvelenare, a contaminare qualcosa. Cosa? Quindi già abbiamo visto, manca l’azione perché noi abbiamo una immissione di

veleno che non deriva da una mia azione, perché il Pubblico Ministero non ha detto che io prendevo le polveri degli elettrofiltri e le andavo a spargere nel terreno, c'è una omissione, non hai custodito bene quelle polveri degli elettrofiltri e quindi dove va il veleno? La destinazione del veleno che è derivante dalla mia omissione, secondo questo diritto studiato anche dal Professor Ernesto Battaglini – è scritto soprattutto nel Codice perché è facilissimo da vedere – deve essere acque o sostanze destinate all'alimentazione, cioè il ricettore diretto della mia azione od omissione sono le acque o le sostanze destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo, okay? Allora, io immetto il veleno? No, io ometto di evitare – secondo il Pubblico Ministero – che il veleno voli e vada perché secondo il Pubblico Ministero c'era una fessura in quel confinamento, il vento poteva arrivare, poteva prendere queste polveri, noi abbiamo visto dove stavano, ma si potevano alzare e poi andare a finire lì. Okay?

Allora, domanda: dove? Devono andare nelle acque o nelle sostanze alimentari destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite? Il mio veleno, cioè la mia polvere degli elettrofiltri, dove va? Va nel terreno. Io che cosa ho fatto? Ho contaminato il terreno, non ho avvelenato l'acqua destinata all'alimentazione, destinata all'uomo, non ho avvelenato la sostanza alimentare destinata all'uomo, io ho contaminato il terreno, neanche avvelenato il terreno. Chi mi ha preceduto in maniera ammirabile – parlo dell'Avvocato Urso in particolare – vi ha anche spiegato che quel terreno non era neanche contaminato, cioè la contaminazione si ha con il superamento delle CSR, cioè questo procedimento si sarebbe concluso neppure con un 257 della 152 del 2006, figuriamoci con un 439 che è il reato dei pazzi come abbiamo visto dal Codice toscano! Le pecore e le capre vanno al pascolo nei terreni contaminati dal mio inquinante ed il terreno non è una sostanza destinata all'alimentazione, prima che sia distribuita per il consumo. Il reato non esiste! Il fatto non sussiste! Non siamo i pazzi! Non siamo i pazzi! La descrizione del Pubblico Ministero che vi fa in questa imputazione non rientra assolutamente nel paradigma punitivo di un reato così grave. Siamo fuori!

L'elemento psicologico del reato è coscienza a volontà, quindi qua non siamo in quel dolo intenzionale, ne parleremo nel disastro ambientale, nel 434 – per essere più chiari – qua siamo in coscienza e volontà, cioè c'è dolo, ma non è che devo per forza andare con quella massima intensità che è prevista invece per l'altro reato, però qui anche con riferimento a questo reato ci deve essere il dolo, comunque siamo nel fuoco del dolo – per usare la terminologia cara al Pubblico Ministero – ci vuole il fuoco del dolo e quindi voi dovete immaginare che secondo quella imputazione c'è il fuoco del dolo dei miei assistiti che alla vecchiaia hanno deciso di andare ad avvelenare non si sa chi e che cosa,

di un reato che non sussiste perché non sono state avvelenate sostanze alimentari, non sono state avvelenate acque destinate all'alimentazione, prima che vengano attinte. Qui apro e chiudo la mia parentesi con l'avvelenamento perché questa roba qui, questo avvelenamento ha avuto soltanto un merito, il merito di farci conoscere e per me è stata una cosa importante perché significa che in questo processo ci siamo tutti conosciuti e adesso tutti voi contribuirete a decidere questo processo. Questo è l'unico merito, per il resto questo reato non vale niente, non vale neanche lo studio approfondito che ho fatto io, non vale tutta la giurisprudenza che vi hanno citato, che non vi citerò, vi basta questo ragionamento! Non vi serve nient'altro perché tutte le sentenze che andrete a leggere, oltre ad essere in questa direzione, saranno meno chiare di quello che vi ho detto io adesso che è esattamente il Vangelo, non c'è uno spillo in più ed in meno.

Per puro virtuosismo forense nella mia memoria ci sarà tutto il fraseggio che avete sentito in quest'aula fino adesso, tutti i riferimenti di tutta la giurisprudenza e di tutta la dottrina, ma è soltanto una modalità degli Avvocati per darsi una importanza rispetto a questo processo, questo reato è un reato che in questo processo non esiste! È una invenzione pura. Ancora di più... Guardate, già l'associazione a delinquere a me fa sorridere per come è contestata, questo reato mi fa ridere e non è irriverenza da parte mia, me ne guarderei bene!

Anche per quanto riguarda il disastro vi ho scritto la memoria, anche lì troverete tutta tutta la giurisprudenza, addirittura abbiamo disturbato il Professore Eusebi che ovviamente i Giudici togati conoscono bene insieme al Professor Giunta, il massimo possibile di chi aveva scritto sul dolo, abbiamo detto: "Chi è che ha scritto più di tutti in assoluto?", siamo andati là e gli abbiamo fatto una richiesta secca – troverete – lo abbiamo costretto a non parlare neanche di tutto il reato, gli abbiamo chiesto: "Ma che dolo è quello là del disastro? Ce lo dice, per favore?", perché qua abbiamo visto degli equilibrismi fantastici, il Pubblico Ministero fa degli equilibrismi sul dolo del disastro che solo da par suo... nella discussione cita la sentenza del 2011 che era la stessa che stava citata nella ordinanza di custodia cautelare, vi parla – ve l'abbiamo prodotto, quindi adesso ce l'avete – ve la cita, quella sentenza parla di dolo intenzionale, ma lui la trasforma, la trasforma quella stessa sentenza, ma non non dicendo che è richiesta di dolo intenzionale, se prendete il passaggio lui stesso dice che è dolo intenzionale. Se è dolo intenzionale significa che io vengo qui a Taranto e voglio il disastro, voglio il disastro! Questo significa, il dolo intenzionale, non è quello di prima in cui c'è coscienza e volontà, c'è una direzione straordinaria! Guardate, l'unico passaggio che vi farò al netto di tutto, tanto troverete tutto scritto il resto, è il passaggio – secondo me – che vi fa capire meglio in assoluto perché siamo di fronte ad un dolo intenzionale.

In questo Codice che è il Codice Penale non lo trovate spesso il dolo intenzionale ed è difficile, perché – vedete – basta che trovi qualcuno che è bravo a giocare un po' con le parole e ti mette subito fuori strada, trovi uno bravo come il Dottor Buccoliero ed il dolo intenzionale si inizia a trasformare in un dolo diverso, inizia a mettere dentro specifico, generico, robe... no! Quando è dolo intenzionale voi avete una coordinata che vi guida, stavolta gli avverbi servono, intenzionalmente. Troverete degli avverbi che questa volta sono la stella polare, non sono gli avverbi dell'associazione a delinquere che abbiamo visto insieme. No, qua vi servono, vi servono come il pane per scrivere quella sentenza perché nel Codice quando noi troviamo “intenzionalmente” lo troviamo con riferimento all'Articolo 292 che non l'avete mai sentito perché non l'avevo mai sentito neanche io, mai occupato, “Chiunque distrugge, disperde, deteriora la bandiera nazionale o altro emblema”, quindi viene utilizzato a chi lo fa intenzionalmente, non che l'hai strappata così, no, che apposta hai (incomprensibile) la bandiera, cioè un gesto violento sulla bandiera, quello è un dolo intenzionale! Quando lo trovo l'altro dolo intenzionale? Quello sì, lì abbiamo uno specialista noi del dolo intenzionale, abbiamo l'Avvocato Vozza sul 323, sull'abuso d'ufficio è suo, è il suo reato, lì troviamo che intenzionalmente, troviamo l'avverbio “intenzionalmente”, è l'intenzionalmente che deve procurare o il vantaggio intenzionale, vantaggio patrimoniale o intenzionalmente devi arrecare un danno ingiusto a qualcuno, ma c'è bisogno della intenzionalità. Lo trovi scritto, eh! Quindi quando lo vedete questo dolo intenzionale? Ci sono degli alarm, Presidente! Io so che lei è una giurista, perché l'Avvocato Pasanisi mi ha detto: “Guarda che la Dottoressa sul diritto è qualcosa di... non ce ne stanno molte”, me lo ha detto e quindi io so che mi può seguire perfettamente. Rispetto a questa intenzionalità, l'intenzionalità la ritroviamo anche nel 600 quater Codice Penale, è la detenzione consapevole, quindi consapevolmente troviamo in questo caso di chi deteneva materiale pedopornografico consapevolmente, cioè non è che te lo trovi là perché te l'ha scaricato tuo figlio, perché è successo... no, te lo sei preso tu e te lo sei scaricato consapevolmente, il dolo intenzionale, consapevolmente! E lo trovate! Lo trovate il consapevolmente nel Codice del Presidente, nel 2621 del Codice Civile, cioè il consapevolmente in relazione alle false comunicazioni sociali. Anche lì lo trovate il consapevolmente.

L'altro alarm? Non ce ne stanno tanti, eh! Trovate degli alarm che però vi guidano, sono gli alarm. Nel Codice lo trovate con il 368 del Codice Penale, l'altro alarm, quando? Quando accusi qualcuno pur sapendolo innocente, in quel caso c'è bisogno della intenzionalità, cioè non è che ti ho accusato così e non lo sapevo, no, ti ho accusato apposta, io sapevo che non eri stato tu e ti ho accusato apposta. Quella è l'intenzionalità

del consapevolmente che noi troviamo campeggiare e primeggiare nel 368. E l'ultimo esempio lo sapete qual è della intenzionalità nel Codice? L'ultimo lo troviamo nel 434 che è la locuzione fatto diretto a cagionare, lì la intenzionalità, i pazzi che sono venuti, non sono venuti per fare soldi, no! Sono venuti intenzionalmente per fare il disastro! Questo sta scritto in questa imputazione! Questo sta scritto! Non c'è scritto altro! Non c'è scritto altro! E non mi permetterei di offendervi per un secondo solo a raccontarvi frottole! È il Vangelo!

Non sto più neanche a perdere il tempo con le montagne di giurisprudenza che vi dovevano servire per la valutazione del Giudice sulla consulenza tecnica di parte e la possibilità di disattendere la perizia, ce ne sono montagne, guardate! Ve le offro tutte. Non che bisogna dare per forza ragione al perito perché è venuto il perito a dire le cose, no! Se il perito dice frottole o se il perito dice delle cose che non sono vere o se il perito dice delle cose fuori dal coro, se il perito dice che l'intervallo di confidenza è al 90%, all'80%, voi non gli dovete credere, anche se è un perito! Se un perito dice che gli ultimi 300 studi scientifici sono al 95% e a lui non importa che è sbagliato, non gli dovete credere, anche se un perito! E voi che purtroppo come me siete stati un anno e mezzo chiusi, reclusi a soffrire in questo anno e mezzo per il Covid, le avete viste sotto gli occhi quelle tabelle del Comitato Scientifico, che questa volta il Comitato Scientifico però non era prezzolato, lo pagavamo tutti oppure dobbiamo essere dei negazionisti che erano pagati dalla Pfizer? Dalla Cina erano pagati? Che dobbiamo dire? Il 95% intervallo di confidenza, usato anche dal Comitato Scientifico per le valutazioni del Covid. Tenga, Presidente, glielo lascio per tutti quanti, tanto è fonte aperta.

Non credete, non credete a chi fa gli studi su Taranto e li fa al 95% nello stesso periodo, poi viene qua, non gli quadrano i numeri perché lui lo sa che non quadrano i numeri perché l'ha già fatta la valutazione su Taranto e qui invece li usa al 90 perché sennò non gli esce niente! E ve l'abbiamo prodotto questo dato! Voi ce l'avete questo dato! Lo potete controllare, potete controllare se io dico menzogne! Andatevelo a vedere, lo stesso perito nello stesso periodo, 95%! Nell'aula di giustizia dove invece di usare il 99 usa il 90, l'80 nella stessa perizia, l'altro perito ve la fa al 95, lui ve l'ha fatta invece al 90 perché lui è lui, perché lui sai che fa? Lui cita, lui cita due studi, vi ho fatto la perizia trascrittiva apposta, la traduzione – ve la ridò, Presidente, così ve la ritrovate – la traduzione giurata! Guardate cosa cita Biggeri! Cita due studi e dice una cosa assolutamente... no, non gli voglio dire falsa, non gli voglio dare neanche questa attenuante, diciamo sbagliata. Ci viene a raccontare e vi viene a raccontare che questo studio che lui cita “parla del 50% addirittura, Avvocato”, però non sapeva che noi non lasciamo niente al caso, andiamo a prendere lo studio – sta qua, sono due allegati – due

fonti cita: una quella che era il 50%, invece c'è la traduzione in italiano così la leggete tutti, anche qui si parla del 95%, altro che 50%! L'altra citazione sapete qual è? Sapete qual è? Ve la dico io qual è, è di una pubblicazione di una sua allieva in cui il secondo nome è Biggeri, Biggeri che cita Biggeri. Questo avete sul tavolo, questa è la legge di copertura scientifica che dovrete utilizzare per andare a valutare l'impatto sulla popolazione! Ed il Professor Violante vi ha detto in tutte le maniere "Non mi portate studi, non li guardo, io li devo vedere da dentro" come abbiamo visto da dentro questa perizia, così dobbiamo vedere qualsiasi altro studio che vi arriva sul tavolo perché si riempie la bocca la gente e non ve lo dico io, ve lo dice Biggeri stesso. Quando critica poi il 95%? Quando noi iniziamo a stringerlo, a dire: "Professore, ma come mai lei si dissocia?", non può dire più niente – ci sarà il mio controesame – non può dire più niente e dice: "Eh, ma tanta gente non lo sa usare" ed io dico: "Scusi, ma Forastiere ha usato il 95%", "Ma lui lo sa usare", questa è la distinzione tra chi lo sa usare e chi non lo sa usare. Allora, sentite, qua siamo in un processo penale, qua c'è la gente, c'è la gente che deve andare – secondo il Pubblico Ministero – 25 anni in galera, non potete scrivere una sentenza dando credito a quella perizia dopo tutto quello che vi abbiamo dimostrato, dopo tutto quello che vi ha mostrato il Professor Violante, il Professor Novelli, dopo la sintesi mirabile che ha fatto l'Avvocato Convertino voi non potete farla questa cosa! E' contro ogni logica fare questa cosa! Ve l'abbiamo confutata in tutte le maniere possibili ed immaginabili, il dato è inattendibile! Il dato è inattendibile! Non c'è un'altra soluzione!

Vi avevo promesso che oggi vi avrei detto perché, perché il Pubblico Ministero vi dice quelle cose, perché il Pubblico Ministero ha usato questo fraseggio, perché? C'è sempre un perché quando parla il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero ha fatto un paio di richiami ai togati, ha detto ai togati: "Mi raccomando, ci sono state fatte mille battaglie", ha parlato di battaglie, non capivo, ho detto all'Avvocato Voza: "Ma che vuol dire?", poi mi sono messo a riflettere, mille battaglie, questo Foro ha lottato contro tutti in maniera eroica, ha lottato contro tutti! Addirittura ha lottato anche contro la Corte Costituzionale! Il Pubblico Ministero anche nei confronti della Corte Costituzionale, non si è fermato neanche lì perché la Corte Costituzionale è addirittura... aspetti un attimo che la prendo, eccola qua, la Corte Costituzionale nella requisitoria finale del Pubblico Ministero vi dice: "Non credete, perché lui è un negazionista, è un negazionista! Non credete neanche alla Corte costituzionale", ma non alla Corte Costituzionale così per dire, alla Corte Costituzionale che ha già statuito su queste cose, ha detto a tutti voi, anche a voi due togate: "Non credete alla Corte Costituzionale", questa Corte Costituzionale che vi parla di bilanciamento tra salute e lavoro "No – ha

detto il Pubblico Ministero – non è vero! Viene prima la salute, la salute è tiranna”, dice il contrario. La Corte Costituzionale dice: “Attenzione che bisogna fare un bilanciamento”, ma voi l’avete visto? Anche con il Covid l’avete visto! Ma io, voglio dire... quando vedevi la gente che dice “Va be”, ad un certo punto prima tutti in casa, poi ad un certo punto uscivamo di casa ed iniziavano ad aumentare i morti, “Scusa, ma come è possibile una cosa del genere? Ma allora rimanete tutti in casa se poi devono aumentare i morti!”, ma no, che fa il nostro... in quel caso il Governo cosa fa? Un bilanciamento, il bilanciamento, quello che non accetta il Pubblico Ministero, il bilanciamento! Lui non accetta neanche la Corte Costituzionale. Io mi sono sentito sollevato perché non è negazionista solo con me, è negazionista... io sono in buonissima compagnia perché lui è negazionista con Franco Gallo, lui è negazionista con Sabino Cassese, con Giuseppe Tesauro, con Giuseppe Frigo, con Giorgio Lattanzi, con Marta Cartabia, con l’attuale Ministro, lui è negazionista anche con Sergio Mattarella perché questa Corte Costituzionale c’era tutta questa gente a dire questa cosa, ma per il Pubblico Ministero non serve a niente! Non serve a nulla! Ma sapete perché parla così il Pubblico Ministero? Perché dice quelle cose? Perché deve parlare non soltanto ai Giudici quando dice “Grandi battaglie che abbiamo fatto, rimaniamo coerenti”, hanno scomodato anche il Procuratore Capo per farlo venire qua, che è un bellissimo ragazzo, delle conclusioni, usiamo anche il Procuratore, usiamo tutti i mezzi! La chiamata, in quel momento la chiamata delle mille battaglie! Non ci interessano le battaglie, Pubblico Ministero, questa è una Corte tutta fatta di gente razionale, non deve parlare alla pancia di queste persone, deve parlare alla testa di queste persone! Ed io lo so dove sta mirando, perché lui sta mirando a qualcosa, perché ha sempre degli obiettivi il Pubblico Ministero, lui sta mirando... lo sapete che io amo il Codice di Procedura Penale, vi siete accorti che io amo il Codice di Procedura Penale e l’ho visto perché l’ha fatto, l’ha fatto per questo, Articolo 527 del Codice di Procedura Penale, non me l’ero guardato mai, ve lo giuro e ho guardato dopo che ho sentito parlare il Pubblico Ministero perché io mi chiedo sempre qualcuno perché fa le cose, era inspiegabile, ma alla fine l’ho capito, lui stava puntando a voi, non stava puntando a loro due, puntava soprattutto a voi e puntava a voi perché qui vi dice questo 527, parla della deliberazione collegiale e vi racconta chi siete voi perché qua voi siete dei protagonisti, voi avete lo stesso peso che hanno le due togate, identico, ecco perché ha puntato là, non capivo! E sì, perché che succede? Succede che anche se arrivate quattro pari, cioè che quattro dicono: “No, non sono dei pazzi! Non sono dei pazzi” e quattro dicono invece: “Sono dei pazzi, dobbiamo condannarli!”, beh, in quel caso vincete i quattro che dicono che non sono pazzi, perché a pari merito anche se vota il Presidente contro, a pari merito si

va a favore degli imputati. Allora lui ha capito, ha detto: “Attenzione” perché qua su ogni passaggio che farete in quella Camera di Consiglio, ogni momento, purtroppo, povere Giudici togate, dovranno prendere tutte le decisioni su tutti i capi di imputazione, sempre a maggioranza di voti vostri. E se non si arriva alla maggioranza, se si arriva al pari, si arriva all’assoluzione, allora lui mirava a voi perché lui non voleva il quattro pari, non voleva il pareggio, a lui bastava di vincere per un punto solo ed allora con i suoi fraseggi, con le sue modalità, nonostante il profluvio di documentazioni, di razionalità, di giurisprudenza, lui no, lui invece ha pensato esclusivamente a voi!

Io non voglio parlarvi alla pancia, vi prego, io parlo invece alla vostra testa, guardate le cose con razionalità, ricalcate le cose per favore nella realtà, sono uomini, possono sbagliare, ma non commettono reati! Vi assicuro che lo fanno molto meglio di tantissimi altri al mondo questo lavoro sporco, questo lavoro loro lo hanno fatto raggiungendo sempre ottimi risultati e qua a Taranto, se quella zattera alla deriva gliel’avessero lasciata invece di espropriargliela, a quest’ora non 2023 e 2025, quello stabilimento sarebbe stato adeguato anche alle nuove BAT del marzo del 2012, perché loro li avrebbero già fatti quei lavori.

Grazie, assolvetele perché i fatti non sussistono ed assolvetele tutti. Io sono responsabile civile e ho sentito le discussioni di tutti, ho sentito le discussioni anche di tantissimi bravissimi ragazzi che sono soltanto venuti a lavorare in quello stabilimento e si sono trovati a piangere per essere stati arrestati, dategli di nuovo la dignità di poter riprendere a lavorare serenamente. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Allora, facciamo una pausa di mezz’ora e poi inizierà il Pubblico Ministero con le repliche.

AVVOCATO G. ORFINO – Presidente, posso dare solo atto della mia presenza? Avvocato Giovanni Orfino in sostituzione dell’Avvocato Michele Laforgia per le posizioni Pellegrino ed Assennato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato Orfino.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, anche Avvocato Sborgia per il Professor Assennato, grazie.

AVVOCATO G. LEUZZI – Io invece volevo dare atto, se è possibile, che deposito delle memorie, lo faccio magari adesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quelle che sono state inviate già telematicamente?

AVVOCATO G. LEUZZI – Sono state inviate, magari le deposito anche...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ne abbiamo già dato atto comunque, poi si pronunceranno tutte le Parti alla fine delle discussioni, perché anche altri colleghi hanno depositato note, documentazione e quindi sarà necessario fare una valutazione unitaria.

AVVOCATO G. LEUZZI – Va bene, okay.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, mi dà la parola?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole depositare anche quest'altra copia l'alleghiamo al verbale. Prego, Avvocato Petrone, voleva dire qualcosa?

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì, Presidente, chiedo di produrre delle note difensive in data odierna, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, anche per lei però vale questo rilievo perché decideremo poi tutti insieme su queste note, non credo che ci saranno problemi, però...

AVVOCATO CARLO PETRONE – Se posso avvicinarmi alla Corte per mostrarle, forse è più pratico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, forse al Pubblico Ministero ed ai suoi colleghi.

(L'Avvocato Petrone pone in visione alla Corte la suddetta documentazione).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per il momento prendiamo atto di questi depositi e poi decideremo tutti insieme su queste istanze. Allora, facciamo una breve pausa di una mezz'ora, trenta minuti, alle 14:15 ci rivediamo.

Il processo viene sospeso alle ore 13:33 e riprende alle ore 14:28.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.

AVVOCATO G. ORFINO – Presidente, volevamo dare atto che è sopraggiunto il Professor Assennato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO A. SAMBATI – Anche l'Avvocato Sambati per Specchia, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie, Avvocato.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, e l'Avvocato Palomba per Conserva.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Avvocato Mariucci per Legnani ed anche per la posizione Romeo in sostituzione dei colleghi.

AVVOCATO F. ZACCARIA – L'avvocato Zaccaria per Fratoianni Nicola in sostituzione dell'Avvocato Muscatiello per Vendola Nicola.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vedo l'Avvocato Bruni.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, è presente insieme con l'Avvocato Carlo Petrone l'imputato Florido Giovanni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato. Possiamo dare la parola al Pubblico Ministero per le repliche.

P.M. R. EPIFANI – Sì, Presidente, grazie.

REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI

P.M. R. EPIFANI – Anticipo il collega che ritengo dovrà soffermarsi maggiormente per le sue repliche perché le mie, a differenza del collega sicuramente, ma a differenza anche dei contraddittori che mi hanno preceduto, sono davvero sintetiche, davvero telegrafiche e si articolano su tre punti estremamente specifici che avrei anche evitato di costituire oggetto di un mio ritorno all'argomento se non ci fossi stato un po' costretto dalle argomentazioni dei vari difensori.

Un primo aspetto riguarda la vicenda Liberti-Archinà che infatti è stata in plurimi contesti rievocata tanto dall'Avvocato Caiazza, quanto dall'Avvocato Raffo, per dare apparenza di legittimità al famoso incontro svolto presso la stazione di servizio è quello della esistenza della convenzione tra Ilva e l'Università degli Studi di Bari, il Politecnico di Bari. Ora una premessa, nessuno dubita che convenzioni tra Ilva e Politecnico possano esservi e possano esservi state ed ovviamente nessuna questione sulla legittimità, il tutto è verificare se fosse questo il motivo del famoso incontro su cui non ruberò altro tempo perché ne ho già abbondantemente parlato nel corso del mio primo intervento. Allora cosa fa la Difesa? Richiama l'attenzione della Corte ad alcune conversazioni che la Procura non aveva ritenuto utili, condividendo le argomentazioni della Polizia Giudiziaria e non aveva fatto trascrivere, ma questa valutazione evidentemente non è tanto diversa da quella dalla Difesa perché si tratta di conversazioni neppure trascritte, ma questo non è un dato di importanza perché voi avete i supporti, l'abbiamo detto e ripetuto tante volte, quella è la prova, li ascolterete in Camera di Consiglio e vi farete il vostro convincimento. Allora quali sono le conversazioni che si richiamano alla memoria per dimostrare che era quello l'argomento di cui dovevano ribattere nella zona riservata dell'Autogrill Liberti ed Archinà? La 509 del 26 febbraio, leggo l'intervento dell'Avvocato Caiazza, pagina 22, dicevo la progressiva 509 del 26 febbraio; la 510 del 26 febbraio; la 872 del 09 marzo; la 876 ancora del 09 marzo e la 967 dell'11 marzo. In maniera complementare si collega a queste conversazioni anche la 329 che è stata richiamata invece dall'Avvocato Raffo, che è del 23 febbraio 2010.

Allora, effettivamente in queste conservazioni si parla della convenzione, è indubitabile, è evidente, si parla di convenzione, la riascolterete e si parla della convenzione; ma non è di questo che volevo parlarvi, volevo parlarvi innanzitutto dell'eloquio, del modo di parlare dei soggetti interessati e della esplicita affermazione che si parla della convenzione, si parla di incontrarsi in centro, "Saremo in centro", in un luogo dove tutti possono assistere all'incontro, alla vicinanza fisica tra Archinà e Liberti, in centro! Si

parla della convenzione, ma soprattutto noteranno che stranamente in questo tipo di conversazioni non compare il sistema della triangolazione con Intini. Allora, qualcuno deve (incomprensibile) perché il 26 marzo, il 09 marzo, il 26 febbraio si parla della convenzione di incontrarsi in centro e parlano direttamente Archinà e Liberti è perché a distanza – rispetto al 09 marzo – di poche settimane, il 26 di marzo deve comparire Intini, di convenzione non se ne parla ed in realtà se ne parla in termini che sappiamo bene anche dopo, nel corso di questo processo. Allora, che cosa dimostra? Che quando c'era la finalità illecita, le condotte degli imputati erano molto diverse di quando l'incontro era effettivamente destinato a parlare della convenzione, sì, si dice ma c'erano delle motivazioni di opportunità che avevano indotto Archinà e Liberti ad incontrarsi in quelle singolari circostanze presso l'Autogrill ed allora io chiedo di sapere quali erano queste motivazioni di opportunità che non esistevano quando, invece, Archinà e Liberti hanno parlato direttamente e si sono accordati per incontrarsi in centro. Quelle situazioni, la condizione di Archinà e Liberti, quando parlavano della convenzione, quando si incontravano presso la stazione di servizio, erano assolutamente le stesse. Le motivazioni di opportunità avrebbero dovuto esserci anche il 26 febbraio e perché non c'erano? Perché, evidentemente, l'oggetto dell'incontro era un oggetto lecito.

Si dice anche “Ma Liberti pensava di aver ultimato l'incarico che aveva avuto dalla Procura perché aveva depositato la relazione” che è una circostanza assolutamente non vera, proprio il 23 febbraio, cioè la data di una conversazione – parlo della 329 – ma siamo in un contesto temporale anche delle altre, il Liberti aveva svolto il sopralluogo su incarico della Procura della Repubblica, ma a parte questo, la qualità di consulente del Pubblico Ministero è una qualità immanente, è una qualità immanente, non è che si deposita la relazione di consulenza ed era stata depositata una, ma il Liberti aveva altro da fare su incarico della Procura, proprio in quei giorni. È una qualità immanente, ma lo troviamo in ogni riferimento normativo, la legge sulle indennità giudiziarie, il compenso serve a remunerare il consulente delle attività tecniche che ha svolto e comprende anche la partecipazione alle udienze, perché la qualità è immanente. Il consulente non può essere nominato perito, resta incompatibile, anche se la sua carica, il suo incarico di consulente l'ha svolto 20 anni prima, non può farlo in quello stesso procedimento il perito che è stato consulente. Ma esiste un principio – il 360 del Codice Penale – che riconnette i reati propri anche al pubblico ufficiale che sia cessato dalla carica.

Allora, è chiaro che quando si parlava nelle conversazioni che diligentemente l'Avvocato Caiazza e l'Avvocato Raffo vi hanno richiamato, l'oggetto era assolutamente quello della convenzione con l'università, non discutiamo, ma non era il motivo per il quale si

sono incontrati Liberti e Archinà, i quali tra l'altro – ma non voglio ripetermi – sì, di convenzioni hanno parlato, ma di quali aspetti hanno trattato non si sa.

Un altro aspetto, invece, riguarda – è stato richiamato dall'Avvocato Raffo in particolare – la conversazione 2596, per facilitare il ricordo, senza andare a compulsare le trascrizioni del perito, si tratta della famosa conversazione in cui Archinà dice a Riva che stava nella stanzetta con la persona che lo aveva informato della questione delle pecore e la Difesa valorizza un dato che emerge pacificamente dai tabulati del traffico telefonico e cioè che in quel giorno – giorno ed ora della conversazione 2596 – il Liberti era a Napoli, come attestato dalle celle di aggancio dell'utenza telefonica e che quindi mai avrebbe potuto trovarsi nella stanzetta con Archinà a ragguagliarlo sulla questione delle pecore. Ora, a parte il fatto che nel tardo pomeriggio Liberti non stava a Napoli, ma stava a Bari, ma questo è un dato che non importa, non è affatto vero – come tenta di far credere la Difesa – che Archinà intendesse riferirsi alla persona che lo informava delle pecore al momento in cui parlava con Riva o negli istanti immediatamente precedenti. Allora, poco ci importa sapere che Liberti non si trovava a Taranto alle ore 16:08 del 21 aprile del 2010 perché, leggendo tutta la trascrizione fatta dal perito, si ha chiara contezza del fatto che Archinà fa riferimento a precedenti occasioni in cui si era visto con Liberti, perché che cosa dice Archinà? Dice: “Quando ha chiamato lei stavo in una stanzetta con una persona che mi stava aggiornando sulle pecore”, bene, quando Riva ha chiamato Archinà? Sicuramente prima perché, se noi andiamo a consultare a ritroso la conversazione, Archinà dice: “No, no, perché io l'ho chiamata che mi cercava lei”, “l'ho chiamata che mi cercava lei”, quindi c'è stata una telefonata antecedente che però noi non possiamo collocare perché i tabulati non ce lo dicono, ma c'è stata – probabilmente su linee estranee a questa – ma c'è stata perché Archinà dice: “Io l'ho chiamata che mi cercava lei” ed in quell'occasione stavo con la persona che mi informava sulle pecore, non alle 16:08 del 21 aprile e se noi andiamo ancora indietro Fabio dice: “Poi io l'avevo cercata”. Ed allora – ed allora – non era il 21 aprile il momento in cui Archinà era con Liberti che lo informava sulle pecore, ma in un momento antecedente, per cui poco ci interessa sapere che il 21 aprile alle ore 16:00 Liberti era a Napoli.

Infine, ma questa è forse davvero solo una precisazione, anzi non infine, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra, altro che infine, ce n'è un'altra che è stata proposta anche in termini – a mio avviso – abbastanza discutibili, parliamo della arcinota conversazione in cui Archinà informa Riva che Vendola ha manifestato l'intenzione di porre fine al caos. Allora, sentite, davvero qui la risposta arriva per tabulas, non dobbiamo impegnarci molto, però è stato detto da parte delle Difese – riprendendo un'osservazione dell'Avvocato

Lojacono – che nella conversazione che precede il famoso sms “porre fine al caos” questa frase non sarebbe stata pronunciata e si è anche detto che sarebbe riconducibile questa malevola interpretazione o trascrizione addirittura – non è chiaro – al Colonnello Dinoi, il quale avrebbe aggiunto dei commenti alle conversazioni... non riesco a trovare il passo, però ve l’ho richiamato nella memoria. Ecco, ecco qua, Avvocato Alessandro Amato, però è tornato su questo aspetto anche l’Avvocato Della Valle, nella sua memoria ci dice che – vado alla parte che ci interessa –: “Il Colonnello Dinoi all’udienza del 29 maggio 2018, a pagina 79, durante il quale il teste ha confermato di avere aggiunto dei commenti al testo dell’intercettazione”, allora o a me hanno dato una trascrizione del verbale stenotipico di udienza che è difforme da quello dei miei contraddittori o qui c’è qualche chiarimento da fare anche a tutela – io direi – dell’onorabilità delle persone. Allora, se voi andate a prendere il verbale stenotipico della testimonianza del Colonnello Dinoi non vedrete alcuna confessione di aver aggiunto dei commenti ed allora qual è? Io ho capito di che si tratta, perché è chiaro: la Difesa vuole sostenere che quell’sms non riflette il senso della conversazione perché Vendola non avrebbe detto che bisogna porre fine al caos. Ma è un’altra questione, è l’interpretazione che dobbiamo fare noi, che dovrete fare noi e quindi non vale chiamare in causa chi ha operato le trascrizioni delle conversazioni che sono assolutamente fedeli, perché sia la trascrizione della conversazione e sia dell’sms, sia la perizia che la trascrizione fatta dalla Polizia Giudiziaria vi possiamo assicurare che sono sovrapponibili, sono la stessa cosa. Allora che cosa è? Archinà ha sintetizzato una situazione, ha fatto un riassunto, l’sms è short message, è chiaro, non ha ripetuto testualmente il dialogo come la trascrizione che abbiamo noi, ma ha fatto una estrema sintesi, ha detto: “Mi ha telefonato Vendola, ha chiesto un incontro per porre fine al caos”.

Io adesso domando: qual è l’infedeltà di Archinà in questo caso – perché di Archinà parliamo, ci mancherebbe – quando dice: “Mi ha appena chiamato Vendola da Roma per preannunciare un incontro a breve con l’Ingegnere e porre fine al caos”? Qui è Vendola che parla, quindi non ci possiamo andare a creare la prospettiva che se le sia inventate, è la voce di Vendola e dice: “Mettiamo subito in agenda un incontro con l’Ingegnere”, Archinà: “No, state tranquilli, non è che mi sono scordato”, poi si va avanti: “Ma tutto poggiato su una scivolata del nostro stimato amico direttore” dice Archinà e Nichi: “Va bene, va bene, va bene, va bene – lo ripete quattro volte – che è tutto poggiato su una scivolata del nostro amico direttore” e poi dice Vendola: “L’Ilva è una realtà produttiva – dice ancora Vendola – a cui non possiamo rinunciare” e poi Nichi: “Ridare garanzie, volevo dirglielo perché poteva chiamare Riva e dirgli che il Presidente non si è

defilato". Adesso, cosa c'è più di fedele di dire che Vendola ha detto di porre fine al caos se noi andiamo a mettere a sinistra la trascrizione e a destra il testo dell'sms? Quindi nessuno ha aggiunto commenti malevoli, certo, se poi si pretendeva per dare attendibilità ad Archinà che riferisse testualmente come un nuncius esattamente le parole utilizzate, beh, non ritengo che la credibilità di Archinà possa dipendere da una valutazione di questo genere.

Infine e davvero infine si è ritornati, in realtà è una questione che sollecita, che pone il difensore della Regione Puglia, del responsabile civile, traendo forse delle conclusioni avventate, ma forse non mi sono espresso io felicemente nel corso della mia requisitoria a proposito dei poteri del Presidente della Regione con riferimento alla nomina del direttore generale. Vi ho richiamato la legge istitutiva dell'ARPA, non starò a farvi perdere altro tempo. Però è chiaro che è una designazione non capotica e non a piacimento e non assolutamente discrezionale del Presidente della Regione, ma bastava leggere la norma, si è parlato di atto confermativo, in realtà si tratta degli unici due casi perché l'altro è quello della nomina dei revisori contabili – se non mi inganno, ma penso che sia proprio quella – in cui c'è... interviene il Presidente della Regione, sia pure con un suo decreto ed una importanza ce l'avrà se poi in tutta la vita dell'ARPA noi non troviamo l'intervento del Presidente se non in questi due punti. Ma c'è anche un'altra considerazione: sì, il direttore generale viene nominato dal Presidente della Regione sulla base di deliberazione della Giunta Regionale, però fino a prova contraria il Presidente della Giunta Regionale fa parte della Giunta Regionale, interviene, cioè non è che va a mettere il timbro sul decreto con cui ratifica decisioni prese aliunde, interviene con diritto di voto nelle deliberazioni ed il Presidente io ritengo che sia giusto ed è logico così che abbia anche un potere di indirizzo nei confronti della Giunta che li presiede, per cui il suo potere di intervento sulla nomina del direttore generale è molto più incisivo di quello che si vuole far credere.

Ho concluso, tenendo fede alla promessa che avevo fatto di essere rapido in queste conclusioni, lascio la parola al collega Buccoliero e reitero, per quello che mi riguarda, le richieste già svolte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Dottore Epifani. Prego, Dottor Buccoliero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie, Presidente.

REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi delle Difese e

debbo dire di essere rimasto molto sorpreso da quello che è stato sostenuto, perché è stato sostenuto l'insostenibile davanti a questa Corte d'Assise, cioè a dire si è rappresentata l'Ilva come una industria che non ha mai emesso alcuna sostanza nociva, in cui gli imputati andavano a lavorare sicuri che fosse l'industria più pulita del mondo, come un'azienda da cui non si sollevava nemmeno un granello di sostanza nociva, addirittura di polvere e che nulla c'entrava con la situazione ambientale di Taranto. Anzi, ancora prima, ancora prima, si è rappresentata la situazione ambientale di Taranto e sanitaria come del tutto normale, come se effettivamente Taranto fosse – come ho già detto – le Isole Mauritius. E come hanno fatto questo? L'hanno fatto molto semplicemente passando per una serie di consulenze, un numero considerevole di consulenti, di alto profilo dobbiamo dire, che hanno trattato anche stessi argomenti, dicendo pure l'uno il contrario dell'altro – ma non è questo il punto – consulenti che hanno rappresentato il siderurgico di Taranto come l'unica acciaieria del mondo ad emissioni zero – ricorderete Fruttuoso – e dall'altro Taranto come la città che ha l'aria migliore del mondo.

Ovviamente ognuno sceglie le strategie di difesa che ritiene, non sarà certamente il Pubblico Ministero a fare delle osservazioni sul punto, ma quando questa impostazione contrasta in maniera assoluta con i dati fattuali esterni – attenzione, signori Giudici – dati fattuali esterni a questo processo, esterni a quello che abbiamo accertato davanti a questa Corte d'Assise già prima della nascita di questo processo, operati – come ho detto – da organi pubblici, studiosi di Medicina, Epidemiologia, Chimica e quant'altro e non è un caso che le tesi difensive che voi avete sentito in questo processo sono state dette solo in questo processo, non sono state portate all'esterno. Da questo processo scompare per la Difesa l'ARPA, l'ARPA Puglia viene citata qua e là a spot, giusto in quei punti in cui conveniva citarla, ma per il resto tutti gli accertamenti sulla qualità dell'aria fatti da ARPA nel corso degli anni – attenzione – scompaiono, accertamenti che evidenziavano con chiarezza come i problemi ambientali, sanitari di Taranto non erano dovuti alle emissioni del siderurgico. Prova inoppugnabile di questo, Presidente e signori Giudici, è un dato che nessuno può contestare, richiamato anche dalle Difese, cioè a dire dopo il sequestro dell'Ilva di Taranto a Taranto c'è stato il crollo delle emissioni nocive ed il miglioramento della situazione sanitaria e questo è un dato obiettivo. Ricorderete che anche la Difesa di Buffò ha richiamato con grafici alla mano proprio questo dato ed è così, è così, non c'è dubbio!

Quindi la Corte d'Assise che cosa dovrebbe fare, dopo aver sentito da parte delle Difese il riassunto delle consulenze? Perché le discussioni delle Difese questo hanno fatto, hanno preso le consulenze e hanno fatto il riassunto, le hanno spiegate alla Corte, forse pure

meglio degli stessi consulenti. Quindi per aderire a questa impostazione la Corte d'Assise dovrebbe gettare a mare, tacciandoli di incompetenza, tutti quegli scienziati, epidemiologi, medici, chimici che hanno studiato la situazione di Taranto e ci hanno detto quello che ci hanno detto; dovrebbe gettare a mare tutte le relazioni di ARPA che nel corso degli anni, perché qui noi parliamo di un periodo che va dal 1995 al 2012 e questo deve considerare la Corte, quindi gettare a mare tutte le relazioni dell'ARPA che hanno descritto quello che hanno descritto, già l'abbiamo detto nel corso della requisitoria; dovrebbe gettare a mare anni di storia giudiziaria tarantina con sentenze passate in giudicato che hanno condannato il responsabile del siderurgico per le emissioni nocive e poi, addirittura, dovrebbe trasmettere gli atti alla Procura contro i funzionari della A.S.L. che hanno in buona sostanza fatto ammazzare migliaia di animali e distrutto migliaia di mitili che invece erano buoni da mangiare, come dicono i consulenti. Questo dovrebbe dire la Corte per giungere ad una sentenza di assoluzione.

Io però guardo ai dati obiettivi perché da quelli dobbiamo partire, quelli che sono incontestabili ed il primo dato obiettivo già l'abbiamo detto, durante la gestione di Riva abbiamo avuto diversi processi con sentenze passate in giudicato, da quella dei parchi, alla sentenza sulle cokerie, a quella sull'amianto, abbiamo avuto una sentenza della Corte di Giustizia Europea, con un giudizio in cui è stata parte proprio l'Ilva, che ha condannato lo stato italiano per avere consentito all'Ilva di inquinare e gettare sostanze nocive sulla popolazione tarantina. Questi dati processuali obiettivi si pongono in contrasto con la ricostruzione dei consulenti della Difesa che hanno descritto un impianto esemplare ed una situazione sanitaria ambientale di Taranto idilliaca.

Il secondo dato obiettivo ci viene proprio dall'abbattimento di migliaia di animali e dalla distruzione di tonnellate di mitili perché pieni di diossina e PCB ed anche questo si pone in contrasto con le consulenze che dicono che gli animali ed i mitili potevano essere tranquillamente consumati dalle persone senza nessun pericolo per la salute.

Il terzo dato è dato – appunto – dagli studi sanitari su Taranto, al di là di quello che dicono i periti del G.I.P. che abbiamo analizzato davanti alla Corte d'Assise, studi sanitari, nazionali che dicono qual è effettivamente la situazione di Taranto e le cause ed anche questo si pone in contrasto con gli esiti delle consulenze delle Difese che davano invece una situazione tarantina di assoluta tranquillità.

Il quarto dato obiettivo è il riesame dell'AIA che ha imposto il rifacimento dell'area a caldo e non quattro interventi – come è stato detto, ma su questo ci ritorneremo – rifacimento dell'area a caldo che si pone in contrasto con un siderurgico ad emissioni zero, come descritto da Nano o da Fruttuoso e company.

Il quinto dato obiettivo sono che cosa? Le ordinanze dei Sindaci di Taranto e Statte della

Regione Puglia che in buona sostanza ci dicono che nell'arco di 20 chilometri dal siderurgico non si può svolgere attività agricola e di pascolo. Sulla base di che cosa? Perché viene richiamata poi nell'ordinanza, sulla base degli accertamenti dell'ARPA Puglia. Nell'ordinanza regionale si fa riferimento proprio a questo, sulla base degli accertamenti di ARPA Puglia non è possibile utilizzare i terreni a scopo agricolo e di pascolo e questo è un altro dato che contrasta con quello che i consulenti hanno detto, che a Taranto non c'è nessun problema di tipo ambientale, i terreni sono idonei ad ogni attività.

Il sesto elemento obiettivo l'abbiamo detto, il crollo delle emissioni a seguito del sequestro, eppure dopo il sequestro l'ENI ha continuato ad operare, Appia Energy ha continuato ad operare, l'inceneritore AMIU ha continuato ad operare. Dal punto di vista delle altre aziende non ci sono stati mutamenti, l'unica attività che è stata ridotta drasticamente è quella di Ilva che doveva essere fatta nel 1995, prima di riprendere l'attività produttiva.

Il settimo dato obiettivo, addirittura, ce lo fornisce la stessa Ilva ed è costituito dalle dichiarazioni INES, Ilva stessa dichiarava di emettere in aria ambiente da anni circa 93/96 grammi di diossina all'anno – anche se ARPA, come abbiamo visto, ne accertava 200 – 120 chilogrammi di PCB, tonnellate di IPA – e tra gli IPA sappiamo che c'è il benzoapirene – e di tutti gli altri inquinanti che sappiamo. La domanda allora che io faccio alla Corte e a cui la Corte deve rispondere: consulenti di parte hanno trovato nelle varie matrici diossine di Cementir, di Appia Energy, Ecologica Tarantina, l'inceneritore, PCB di MATRA, ma nemmeno un nanogrammo di diossina e PCB di Ilva, nemmeno un nanogrammo di benzoapirene e di IPA di Ilva ed un microgrammo di polveri di Ilva, di metalli pesanti, che fine hanno fatto i 120 chilogrammi di PCB di Ilva ed i 200 grammi di diossina di Ilva, che la stessa Ilva dichiara di emettere in aria ambiente? Gli IPA che la stessa Ilva dichiara. Sono spariti! Per i consulenti sono spariti! Avevamo il PCB viaggiatore di MATRA – come ho detto in requisitoria – ed abbiamo gli inquinanti fantasma di Ilva, non ci sono più. E che fine hanno fatto? Non li trovano, trovano lo 0,0001 nanogrammo di diossina di Appia Energy. Allora questi consulenti, signori Giudici, non possono essere ritenuti credibili perché dicono delle cose incredibili che contrastano con i dati obiettivi della stessa Ilva, dello stesso siderurgico. Sono dati offerti dalle consulenze di Difesa creati apposta per questo processo, non li troverete in nessun'altra parte! Noi abbiamo delle pubblicazioni sulla perizia epidemiologica fatta dal G.I.P., ma pubblicazioni di ARPA Puglia sulla situazione della diossina a Taranto, del benzoapirene, ce le abbiamo le pubblicazioni, ma pubblicazioni di quello che hanno detto i consulenti in questo processo voi non ne troverete.

Allora la Corte d'Assise si trova di fronte ad una scelta perché – come diceva l'Avvocato

Lojacono – tesi e antitesi, non ci sono dubbi, o gli organi pubblici che hanno accertato quello che abbiamo descritto nel corso della requisitoria hanno commesso degli errori, hanno sbagliato tutto oppure a sbagliare sono stati i consulenti di Difesa.

Andiamo più nello specifico, ovviamente io non ripercorrerò tutto quello che ho detto in requisitoria per contrastare le tesi di Difesa, ma solo su alcuni punti specifici. Quindi non ci sarà, Presidente, un discorso logico, sistematico o cronologico, ma in base poi agli interventi di Difesa, mi scuserà la Corte di questa... Quindi, la Difesa dei capi area: una prima questione è stata posta di tipo giuridico processuale dalla Difesa di Andelmi, capo area parchi, il riferimento è all'Articolo 649 del Codice di Procedura Penale, ne bis in idem. Che cosa dice la Difesa? Dice che Andelmi dovrebbe essere mandato assolto perché sarebbe già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza passata in giudicato e ha fatto riferimento alla sentenza pure prodotta dalla Corte d'Appello, Sezione distaccata di Taranto, che assolveva Andelmi dal reato di cui all'Articolo 674, in danno poi di un'azienda che era vicina al siderurgico. Riteneva quindi la Difesa che i fatti di quella vicenda processuale erano sovrapponibili giuridicamente a quelli di questo processo e richiamava la sentenza della Corte Costituzionale la numero 200 – credo sia – del 21 luglio del 2016. Però se noi andiamo a leggere quella sentenza dice l'esatto opposto di quello che ritiene la Difesa, dice la Corte Costituzionale: "In definitiva l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res giudicata e della res giudicanda è un fattore ininfluenza ai fini dell'applicazione del 649, Codice di Procedura Penale, una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale e l'ineffluenza giova in entrambe le direzioni – attenzione – perché è permesso, ma non è prescritto al Giudice di escludere la medesimezza del fatto ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale, ai fini della decisione sull'applicabilità del divieto del ne bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico", cioè dice quando c'è un concorso formale di reati non è detto che ci possa essere il 649 o non essere, bisogna vedere che cosa? Più che la qualificazione giuridica, il fatto storico, il fatto naturale, condotta-evento al nesso causale, voi dovete guardare quello, se quello si sovrappone ci può essere un problema di 649, altrimenti non c'è.

Ed allora possiamo dire che i fatti intesi in senso naturalistico, condotta, nesso causale, evento che celebriamo in questo processo sono identici a quelli del processo d'appello? E già a dirla così, qui stiamo parlando di disastro ambientale di dimensioni spaventose, ha messo in pericolo la pubblica incolumità di avvelenamento di sostanze alimentari e lì della diffusione di polveri che imbrattano un'azienda attaccata al siderurgico, abbiamo due eventi – come dice la Corte Costituzionale – completamente diversi, due eventi completamente diversi, qui abbiamo la diffusione per chilometri e chilometri di

territorio delle sostanze nocive, lì abbiamo semplicemente una diffusione che ha colpito a pochi metri quella povera disgraziata di azienda che si trovava attaccata al siderurgico.

La condotta è anche diversa perché qui si parla di diffusione di particolari inquinanti – che sappiamo tutti quali sono – lì di polveri genericamente, diossine, PCB, benzoapirene e quant'altro. Le stesse argomentazioni, ovviamente, valgono ad escludere l'ipotesi difensiva di Capogrosso che dice: "E' stato condannato per le cokerie – sentenza delle cokerie richiamata – per cui non può essere condannato in questo processo". Fatto naturalistico è completamente diverso, lì abbiamo emissioni inquinanti in parte diversi peraltro, con una sfera temporale e locale pure limitata; qui abbiamo un evento con l'estensione di chilometri di territorio, condotta quindi completamente diversa, evento completamente diverso.

Pone un'altra questione poi la Difesa di Andelmi, diceva che il discorso dei nastri tubolari... ricorderete che il Pubblico Ministero richiamava sempre il discorso dei nastri tubolari previsti dalle MTD 2005, dice: "Sono previsti solo per i nuovi impianti e non per quelli esistenti" e contestava appunto il Pubblico Ministero che aveva chiarito come questa tecnologia poteva e doveva essere applicata ad Ilva. Bene, su questo punto occorre rilevare che questa tecnologia Ilva la conosceva già, tant'è vero che l'aveva applicata su alcuni nastri in quota anche prima delle MTD. Il richiamo che ha fatto il Pubblico Ministero era semplicemente volto ad evidenziare che si trattava appunto di una tecnologia esistente da tempo e non è calata dal cielo dalle MTD e poteva quindi benissimo essere utilizzata, poteva essere utilizzata per tutti i nastri, non c'è bisogno di attendere le MTD o le BAT che la prevedevano. E dove sta scritto? Se io ho un impianto che inquina, ho la tecnologia per impedire che inquina, se non c'è una norma che mi impone quella tecnologia io che faccio, lo lascio inquinare? No, nella maniera più assoluta, tu sei tenuto ad evitare che non inquina.

Già abbiamo chiarito comunque questo aspetto in requisitoria sul rapporto tra BAT, MTD, la loro applicabilità con la responsabilità penale, la non applicazione delle MTD e delle BAT non è nessuna causa di giustificazione, non esiste nel Codice Penale nessuna causa di giustificazione; se nonostante l'applicazione delle MTD o delle BAT io continuo ad inquinare, io continuo a gettare sostanze nocive sulla popolazione e sui lavoratori, non c'è scelta, o riduco la produzione – come peraltro diceva Assennato in quella famosa relazione del giugno 2010 – oppure chiudo. E questo dà anche una risposta ad un altro argomento sostenuto dalle Difese sempre di Andelmi, Di Maggio, capo area cokerie, D'Alò capo area Acciaierie GRF e De Felice capo area A.

Che cosa diceva la Difesa di Andelmi? Diceva, conformemente a quanto a suo dire rilevato dalla Corte d'Appello che lo aveva assolto, della vicenda che abbiamo ricordato sosteneva

che la eliminazione dello spolverio poteva ottenersi solo con un intervento strutturale, cioè a dire la copertura dei parchi, per cui nulla poteva addebitarsi ad Andelmi; anche le Difese di Di Maggio e D'Alò dicevano più o meno la stessa cosa, “Loro erano estranei alle scelte aziendali, garantivano solo la vita dei loro impianti e quindi nulla c’entravano con le emissioni di diossina e PCB ed erano privi di poteri di interventi strutturali che richiedevano grossi impegni di spesa”. Anche De Felice, udienza 23/24 marzo 2021, la Difesa sosteneva come il rischio attribuibile al capo area atteneva a che cosa? Alla gestione degli impianti ed alla loro conformazione e non alla loro struttura, nel senso dice che se l’impianto risultava conformato alle migliori tecnologie e ad una pratica gestionale corretta, il capo area doveva essere esonerato da responsabilità, perché l’inquinamento – dice – derivava dalla struttura dell’impianto, ovviamente struttura dell’impianto – dicono – che è esclusa dalla responsabilità del capo area e rientrante in quella eventualmente del proprietario. Ora, ovviamente si tratta di impostazioni che sono destituite di fondamento, se tutto questo fosse vero, queste argomentazioni consentirebbero a chiunque di liberarsi da ogni responsabilità, pur commettendo dei gravi reati, semplicemente scaricandola sugli altri correi.

Noi dobbiamo tenere conto invece di che cosa? I principi del concorso di persone nel reato e la effettiva condotta tenuta dagli imputati e la sua efficacia causale dell’evento di reato e quest’ultimo aspetto che cosa bisogna evidenziare? Nessuno obbligava Andelmi – attenzione, Presidente – a gestire l’area parchi, nessuno gli puntava la pistola alla testa per costringerlo a farlo, è stata una libera scelta, sapeva benissimo cosa andava a gestire, conosceva benissimo le problematiche ambientali che tale area poneva. Poteva benissimo accettare di non gestire, di non accettare la gestione di un’area dello stabilimento altamente inquinante, non può esonerarsi da responsabilità dicendo “Ma io non potevo decidere di coprire i parchi”, certo, ma potevi benissimo non contribuire alla gestione criminosa dei parchi, al più anche andando via, molto semplice. Se non fosse così qualsiasi imprenditore, proprietario di un impianto – quello che sia – inquinante, potrebbe accordarsi per affidare la gestione necessaria di esso ad un qualsiasi Ingegnere, il quale – pensate un po’ – nonostante con la sua condotta necessaria all’attività d’impresa determini un disastro ed in pieno accordo con il proprietario – che ha bisogno di lui ovviamente per mandare avanti l’impianto – potrebbe esonerarsi da responsabilità dicendo “Eh, ma io non posso operare, modifiche strutturali, perché quello dipende dal proprietario”, cioè anche se abbiamo un chiaro accordo criminoso tra dipendenti e proprietario per mandare avanti un impianto inquinante, dipendente, responsabile tecnico dell’impianto, non dovrebbe essere sottoposto a responsabilità penale. Cioè questo è quello che vi chiedono! Questo non è possibile, in base ai principi del concorso

di persona nel reato, anzi addirittura in questo caso – in questo caso, Presidente e signori Giudici – il dipendente responsabile tecnico non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricorrere ai principi del concorso perché egli integra addirittura il fatto tipizzato dalla norma incriminatrice, semmai è il contrario, cioè sarebbe il proprietario a rispondere ex Articolo 110 per una condotta atipica.

Ora, qual è il vizio di questa Difesa di fondo, signori Giudici? Qual è il vizio? È molto semplice: c'è una sovrapposizione di situazioni, cioè a dire una di tipo tecnico gestionale e l'altra di tipo penale, sono due cose completamente diverse, si dimentica infatti che la condotta di rilievo penale è costituita dal fatto di provocare emissioni nocive dalla marcia degli impianti. Allora la domanda che necessita della risposta è: la condotta dei capi area nel fare marciare gli impianti in quelle condizioni determinata le emissioni nocive? Questa è la domanda a cui la Corte deve rispondere. Certo che determinava emissioni nocive! Lo determinava sì, tant'è vero che a seguito del sequestro quel problema è stato se non annullato, quasi. Se faccio marciare un impianto inquinante, con piena consapevolezza, poco importa se l'inquinamento dipende dalla gestione o dalla struttura dell'impianto e quindi dalla proprietà, io sono artefice con la mia condotta attiva dell'inquinamento, non posso esonerarmi da responsabilità dicendo "L'inquinamento dipende dal proprietario – e sì – e non da me". Allora il proprietario dice: "L'inquinamento dipende dai capi area, che ne so io che fanno loro, io sto a Milano, che ne so io che fa il capo area", il capo area dice: "Va be', dipende dal proprietario", va a frinire qua che il responsabile è l'Avvocato Vozza. Siamo lì, nessuno è obbligato a gestire gli impianti, è stata una libera scelta! Comportamento corretto quale sarebbe stato? Quello che è stato fatto dopo il sequestro, prendere gli impianti, metterli al minimo tecnico – non significa spegnerli – rifarli e poi ripartire, come ha previsto l'AIA del 2012 e calibrare soprattutto la produzione ad un livello non inquinante. Ma la proprietà non voleva tutto questo, non poteva farsi? Ed allora io non rimango a gestire un impianto inquinante, a contribuire alla sua marcia. Dice: "Ma, va be', la proprietà poteva prendere anche un altro capo area" e quindi? Cioè l'esecutore materiale di un omicidio non può liberarsi da responsabilità – dico io – sostenendo che comunque la vittima sarebbe stata comunque uccisa da altro esecutore cui il mandante si sarebbe rivolto. E che significa? Bisogna vedere in concreto il fatto che è stato posto in essere!

L'ipotesi concreta che si è realizzata è data dalla condotta dei capi area che hanno fatto marciare gli impianti nonostante sapessero benissimo dei gravi problemi emissivi che avevano. Se a questo noi aggiungiamo un altro fatto, proprio nelle deleghe che sono state acquisite agli atti si attribuiva agli stessi proprio la responsabilità piena con riferimento – tra l'altro – a problemi di sicurezza sul lavoro, ambientali ed emissivi, era proprio

scritto chiaramente e questo ci risolve anche un altro problema che è stato evocato dalle Difese, posizione di garanzia dal reato omissivo. Abbiamo sentito tante cose, qual è la posizione di garanzia? Molto semplice! La posizione di garanzia si concretizza a che cosa? Nell'obbligo di controllo delle fonti di pericolo loro affidate, attenzione, questo obbligo nasce in capo ai capi area sia dalla posizione fattuale anche nel momento in cui mi trovo nell'impianto, nella posizione fattuale assunta all'interno dello stabilimento e sia dalla posizione formale indicata nelle deleghe che hanno ricevuto. Ma qui, al di là della posizione di garanzia, abbiamo detto la condotta è di carattere attivo, la condotta è di carattere attivo attraverso la marcia degli impianti, non abbiamo un problema di andare a discutere dell'obbligo di protezione, della posizione di garanzia, dell'omesso controllo delle fonti di pericolo che pure c'è, qui la condotta è attiva: marciare gli impianti nonostante fossero altamente inquinanti! Peraltro, abbiamo sentito addirittura paragonare sul punto la posizione dei capi area a quella del povero operaio che con uno stipendio di 1.200 euro al mese entrava nell'impianto per portare il pane a casa, che in base a questo ragionamento anche il povero operaio dovrebbe rispondere del disastro. E che c'entrava con la decisione di far marciare gli impianti, che pure spettava al capo area? Insieme ai fiduciari peraltro, non dimentichiamo, anche per i fiduciari la loro condotta è stata chiaramente attiva. Qual era il compito? Far marciare gli impianti al massimo produttivo possibile per fini di lucro. Non ci sono dubbi! C'è un problema di obbligo o di garanzia? La condotta anche qui è attiva, non può sostenersi – come è stato detto – “il fiduciario non aveva nulla a che fare con l'inquinamento perché garantiva l'efficienza produttiva degli impianti e non altro”, appunto! Appunto! Proprio quello è: garantire l'efficienza produttiva ed inquinante. Altrimenti dovremmo dire: se ti pulisco la pistola e la metto in funzione per ammazzare qualcuno e tu ammazzi, io non rispondo di omicidio, pur avendoti chiesto – l'esecutore materiale – di pulire l'arma per ammazzare. Quello hanno fatto i fiduciari!

Proprio la loro grande competenza, proprio la loro grande competenza doveva indurli a suggerire gli interventi necessari ad impedire le emissioni, invece si operavano al contrario per garantire solo la marcia degli impianti ai fini produttivi.

Sosteneva la Difesa di Casartelli che Casartelli appunto non c'entrava con le polveri perché si preoccupava delle acque, Pastorino che si preoccupava della centrale elettrica e Ceriani dell'acciaieria, atteso che dice: “Questa non aveva collegamenti con altre parti inquinanti degli impianti”, ma allora che cosa c'entra Fabio Riva se vale questo discorso? Che c'entra Fabio Riva con le polveri, con la diossina, con il benzoapirene o Capogrosso – visto che c'erano i capi area – o Nicola Riva o Archinà? Non c'entrano niente!

Allora, veramente – veramente, ecco – c’entrava l’operaio che magari non aveva pulito bene le porte dei forni o le polveri in aria AGL, non aveva irrorato bene i parchi o aveva ribaltato i carri in area GRF sollevando le polveri, l’operaio. In realtà il problema si risolve con i principi del concorso di persone nel reato. Abbiamo una condotta tipica, una condotta atipica, consistita nel loro contributo che sappiamo poi essere o necessario o agevolatore. “Erano i migliori” è stato detto e sicuramente lo erano, allora se erano i migliori come possiamo accettare che abbiano consentito la marcia delle cokerie devastante per il quartiere Tamburi? Con migliaia di nanogrammi cui espongono i lavoratori sul luogo di lavoro, come vedremo, perché non è come dice la Difesa che non erano rilevabili. Come si spiegano i 200 miliardi di nanogrammi di diossine all’anno emessi in aria ambiente? E come si spiegano le nuvole di polveri sui Tamburi, le centinaia di eventi di slopping, le esplosioni in aria ambiente? Come si spiega tutto questo se erano i migliori? Si spiega molto semplicemente, perché la loro condotta era esclusivamente diretta a garantire la produzione e basta.

Ancora diceva la Difesa che avendo il Pubblico Ministero delineato una condotta degli imputati omissiva, consistita nel non avere fatto nulla a livello di ambientalizzazione dello stabilimento per 17 anni, idonea a causare il reato di disastro e poiché dice: “La condotta doveva essere sempre sorretta dall’elemento psicologico del dolo” bastava dimostrare che durante questi 17 anni qualcosa era stato fatto a livello ambientale per fare venire meno il reato contestato, che già a dirla così non si capisce nemmeno quello che voleva dire, ma intuiamo. Intanto, come abbiamo detto, il reato contestato non è non avere fatto gli interventi di ambientalizzazione, ma avere determinato la contaminazione ambientale idonea a creare il pericolo per la pubblica incolumità. Il punto non è se determinati interventi sono stati fatti o non fatti, il punto è: la marcia degli impianti determinava emissioni nocive, creando pericolo per la pubblica incolumità? Cosa importa, Presidente e signori Giudici, se nel 2000 ho messo i filtri MEEP quando l’ARPA ha accertato che Ilva emetteva in aria ambiente 200 miliardi di nanogrammi di diossina all’anno, oltre a spandere quella molto maggiore delle polveri degli elettrofiltri? Cosa importa se ho acquisito una Chinetti – la famosa macchina Chinetti – ma dai parchi si alzavano polveri da imporre la chiusura delle scuole o il consiglio agli abitanti di Tamburi di non uscire da casa o un ambiente marziano per le vie dei Tamburi – come abbiamo visto sentendo i testimoni – o le polveri rossastre tra i piedini dei bambini? Cosa importa se ho messo – ammesso che l’abbia fatto, Presidente, diciamo che sto dicendo come se la Difesa avesse fatto queste cose – le porte elastiche ai forni delle cokerie, le smokeless, se i livelli di benzoapirene per anni continuavano a devastare il quartiere Tamburi e gli stessi operai della cokeria, se in area AFO tutto era

stato fatto conformemente alle MTD – come abbiamo sentito – ma si sprigionavano le polveri inquinanti dagli edifici non confinati dalla fase di caricamento, dalla fase di colaggio, dallo svuotamento della sacca a polvere e dalla fase di granulazione loppa? Cosa importa se ho messo le cappe qua e là all'acciaieria, quando i fenomeni di slopping erano centinaia? Centinaia! Se c'era la famosa valvola – ricorderete la valvola magica di Fruttuoso – che stabiliva se il gas doveva essere combusto in torcia o andare al gasometro, quando l'emissione in torcia non era autorizzata; se in area GRF era messa la cappa mobile quando un inferno, Presidente, di polveri pericolose si alzava dall'aria che non era nemmeno impermeabilizzata. “Ma abbiamo messo i filtri a manica – dicono – abbiamo fatto la desolforazione, abbiamo depolverato”, quindi non possiamo rispondere di un impianto che era devastante a livello di emissioni diffuse e fuggitive, oltre che ovviamente convogliate. La marcia era inquinante? Sì ed allora come diceva Assennato – ma questo lo disse anche Virtù all'epoca del procedimento delle cokerie – si doveva ridurre la produzione o bloccarla, invece gli imputati hanno fatto marciare gli impianti. Come diceva la stessa Difesa, vedete, la Difesa di De Felice – Avvocato Lanucara – diceva: “Gli impianti non potevano fermarsi per interventi ambientali, le uniche fermate erano quelle di fine campagna o per problemi di produzione, solo a seguito di tali fermate si facevano gli interventi ambientali”.

Sugli impianti dice la Difesa – se non sbaglio è l'Avvocato Lojacono –: “Il Pubblico Ministero aveva commesso un errore quando aveva detto che l'importo globale delle somme indicate da Fruttuoso come spese per interventi ambientali di euro 1 miliardo e 174 milioni – credo – doveva essere depurato – diceva il Pubblico Ministero – dalle somme spese per l'area a freddo, atteso che Fruttuoso in quel suo calcolo – dice la Difesa – non ha affatto considerato le somme per l'area a freddo che ammontavano a circa 230 milioni”, cioè il Pubblico Ministero dice: “Dal miliardo e 174 milioni che tu dici per interventi ambientali devi togliere quelli per l'area a freddo” e la Difesa dice: “No, guarda che li ha già tolti”. Allora io faccio notare questo alla Corte: la tabella ove erano indicate le cifre, riportate dal Pubblico Ministero in requisitoria, si trova a pagina 13 della consulenza di Fruttuoso ed era una tabella che proveniva da Ilva, che Fruttuoso ha considerato; però al di là di questo aspetto io chiedo alla Corte di sommare tutti gli importi indicati da Fruttuoso nella sua consulenza e si renderà conto la Corte che la somma complessiva non è affatto di 1 miliardo e 174/173 milioni, ma di circa 938/935 milioni, 938 milioni, quindi una differenza di quasi 235 milioni. Ora può anche essere che Fruttuoso nella sua descrizione analitica non ha indicato quelli dell'area a freddo, ma l'importo globale che ha indicato... in questo importo qualcosa non torna perché la somma che ha indicato non arriva affatto al miliardo e 174 milioni, ma ne mancano

circa 230. La Corte farà i suoi bei calcoli in Camera di Consiglio e si renderà conto di questo.

Poi si diceva ancora l'osservazione del Pubblico Ministero in ordine alla circostanza secondo cui avrebbe il Pubblico Ministero criticato Fruttuoso perché dice è impossibile che è andato a vedere 1.060 interventi fatti sugli impianti, diceva il Pubblico Ministero, "Come ha fatto in due giorni, un giorno in cui è stato?", giustamente la Difesa dice: "Va be', ma quelli non sono interventi, quelli sono ordini, 1.060 ordini" e quindi? Ad ogni ordine corrisponde – ovviamente – un'attività, che c'entra? Che cosa c'entra se sono interventi o sono ordini? Comunque è sempre un'attività che viene effettuata.

Poi giustificava Fruttuoso – altra critica del Pubblico Ministero – perché dice: "Scusami, caro Fruttuoso, tu hai considerato le BAT, le MTD, ma non hai considerato l'unica legge che dovevi considerare, cioè a dire il DM del 12 luglio del '90", la Difesa dice: "Va be', ma che dovevo considerare? Che quelle quattro paginette sono!" e ve le ha fatte vedere pure. In realtà le doveva considerare perché non sono quattro paginette, dovrebbero essere circa 34, però analizzandole con attenzione voi andrete a vedere che lì sono allegate delle tabelle in cui sono riportate, in buona sostanza, tutte quelle che poi diventeranno MTD, addirittura BAT; addirittura si faceva riferimento alla tecnica di abbattimento della iniezione di carboni attivi, quella che ricorderete – signori Giudici – che Fruttuoso ha detto: "E' una tecnologia nuovissima, BREF 2013" e come, nel 1990 già era prevista! Non solo la prevedeva, ma diceva pure quali erano i problemi e come superarli, queste quattro paginette. Ma ci torneremo anche su questo.

Poi sulle cokerie, tutti gli interventi che erano stati fatti sulle macchine operatrici, forni a coke, le smokeless famose, cappe di sfornamento, Taranto era citata come example plant, tali interventi avrebbero garantito delle prestazioni eccellenti, anzi emissioni zero. Ora io non voglio ripetere tutto quello che abbiamo detto nel corso della requisitoria, ma pochi rilievi. Sul punto la Difesa mostrava una tabella, quella che è stata fatta dai periti, la 2/3 C – dovrebbe essere – di pagina 233 della perizia, per sostenere dice: "Vedi, anche i periti non rilevano alcunché a livello di benzoapirene, proprio grazie agli interventi che sono stati fatti". Ora, qual è il punto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere l'ultima...

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 233 dovrebbe essere della perizia, la tabella dovrebbe essere la 2/3 C. Dice la Difesa: "Anche i periti non rilevano alcunché a livello di benzoapirene, proprio grazie agli interventi che sono stati fatti. Ora in realtà, Presidente e signori Giudici, i periti rilevano eccome la presenza di benzoapirene, come era chiaro attraverso un'attenta analisi della suddetta tabella. Perché? Se noi l'andiamo a vedere ci rendiamo conto come il criterio che è stato utilizzato dal laboratorio chimico di Milano – credo sia

LATA – per materiale che era stato campionato, aveva preso come unità di misura del benzoapirene non i nanogrammi, ma i microgrammi. Ora basterebbe una piccola trasformazione dei microgrammi in nanogrammi per comprendere invece come i valori trovati erano invece altissimi, superiori alle linee guida di cui abbiamo detto e discusso in requisitoria. Ricordiamo che per ambienti di lavoro non vi sono limiti di legge, ma solo linee guida ed il criterio generale secondo cui il datore di lavoro deve garantire ambienti di lavoro salubri. Per avere i nanogrammi basta moltiplicare per mille il limite che era stato indicato dai periti e ricordiamo che il limite della qualità dell'aria è un nanogrammo, urbana. La maggior parte dei livelli, se noi facciamo questa semplice moltiplicazione, dai periti accertare si colloca sui 1.600/1.700 ed uno superiore a 1.800 nanogrammi, inferiore al limite americano dei 2.400 dell'OSHA sempre richiamato dalle Difese, ma nettamente superiore al limite olandese, di molto superiore al limite tedesco. Nello stesso senso, anche la campagna ARPA/ASL del 2011 quando abbiamo parlato delle cokerie, quindi altro che non hanno trovato rilievo sul benzoapirene, l'hanno trovato eccome! L'hanno trovato eccome! Superiore a tutte le linee guida europee. Del resto, a distanza di due mesi, venivano fatti gli accertamenti dell'ARPA che ovviamente accertava i livelli di benzoapirene altissimi per l'addetto alla caricatrice 2.340 nanogrammi, nonostante la smokeless che doveva aggiustare tutto.

Certo, c'è il segnetto “inferiore a”, inferiore a 1.600, a 1.700, a 1.800, ma potrebbe essere 1.600, 1.700, 1.800, confermato dalla campagna fatta dopo due mesi dall'ARPA sulle stesse cokerie che aveva evidenziato 2.330 nanogrammi per l'addetto alla caricatrice. Altro che livelli tranquillizzanti! Tranquillizzanti per chi? Altro che emissioni zero! Se a questo poi aggiungiamo il fatto che i periti con il sopralluogo avevano accertato – proprio nella fase di caricamento e sfornamento – sotto i loro occhi emissioni diffuse, questo dato di emissioni zero francamente non so da dove è stato... da qualche tabella straordinaria che abbiamo visto. E questo ce lo dice Santilli, udienza del 15 novembre del 2017, pagina 30. Senza dimenticare quanto abbiamo detto sul fatto che proprio durante le campagne, come risultava da quell'intercettazione Capogrosso/Fabio Riva, la marcia delle batterie era alterata.

Dice ancora la Difesa per AFO, Area AFO, in relazione alla depolverazione AFO 4 e 5 la Difesa criticava quello che diceva il Pubblico Ministero secondo cui – dice – le opere sono state realizzate durante le indagini proprio per dimostrare che vi era la volontà di ambientalizzare l'impianto, dice: “No, conta quando è stato deciso l'intervento e non quando è stato completato e poiché – dice – l'indagine è iniziata nel 2010 – indagine penale – è evidente che l'intervento era da legare alla volontà ambientalista perché è iniziato prima”. Ma ci può essere anche una lettura diversa, Presidente, ed io la faccio

ovviamente: si può decidere di partire nel 2005 – come dice la Difesa – e poi siccome non ho alcun interesse a spendere per completarla al più presto, perché l'AFO funziona comunque anche senza, attendo anni per il completamento, fino a quando devo accelerare perché vi sono le indagini in corso, può essere data anche questa lettura, anzi proprio nel caso nostro, già dal 2005 si doveva fare, perché non si è fatto subito e si è atteso fino al 2010? Peraltro, l'indagine su Ilva non nasceva affatto nel 2010, ma molto prima, cioè nel 2008, anzi il Modello 45 era addirittura nel 2007 e sul punto credo che siano state sollevate anche delle questioni preliminari davanti alla Corte d'Assise e della documentazione è stata pure acquisita.

Granulazione loppa, diceva la Difesa che l'ordine del 1999 – inserito da Fruttuoso – era un refuso, mentre l'ordine del 2003 aveva ad oggetto solo opere edili consistenti nel risanamento delle vasche AFO 2 per preparare l'impianto di granulazione ed allora (incomprensibile) inserimento dell'ordine del 1999 ha comportato una duplicazione di costi perché è di 805 mila euro, perché questo ordine evidentemente riguardava AFO 4 – come la stessa Difesa dice – che però aveva un ordine del 2011, proprio per la stessa cosa.

Con riferimento poi all'ordine del 2003 che succede? Predisposizione opere edili e poi attendeva fino al 2007 per ordinare l'impianto, invece di farlo subito, a distanza di 4 anni, perché? Perché occorreva attendere la fermata programmata dell'impianto.

Altro punto, “Il Pubblico Ministero – dice la Difesa – era caduto in errore atteso che gli allegati alla consulenza di Fruttuoso mancavano gli ordini fatti all'azienda Anmar – dice – per l'intervento erano intervenute due aziende che avevano partecipato ai lavori, la Paul Wurth e la Anmar, e mostrava gli ordini della Paul Wurth del 2006, le fatture sempre del 2006, una di 800 mila euro e l'altra di 717 mila euro, quindi poi evidenziava come il rapporto con la Paul Wurth si interrompeva il 30 novembre 2010 con un ultimo ordine di 201 mila euro e proseguiva con Anmar, quelle che non aveva visto il Pubblico Ministero, dove avevamo l'offerta tecnica di luglio 2011, una fattura di gennaio 2012 di circa 2 milioni pagati da Ilva, una messa in servizio del gennaio 2013, nel complesso – dice – Anmar riceveva circa 8 milioni di euro pagati da Ilva”. Allora cosa viene riferito l'ordine – ricorderete – del 1999, quello famoso di 805 mila euro che riguardava AFO 4 e diretto alla Cemit Engineering? Non si capisce, la Corte di tutte queste fatture, questi ordini, deve fare il controllo in Camera di Consiglio.

Come anche la Corte dovrà controllare ordini e fatture della depolverazione Acciaieria 1, si è criticato il Pubblico Ministero che aveva sostenuto come i soldi per questo intervento non li aveva spesi Ilva, sostenendo che invece i soldi erano stati spesi proprio da Ilva, mostrava la specifica tecnica Alstom del 03 aprile 2009, le fatture Semat per opere edili

ed ancora le fatture del 2011 della Scardoni, ordinativi Alstom del 06 agosto 2009 al 28 luglio 2010, quindi ordini addirittura alla Group Service per impianto di aspirazione con fatture di cui una del 2014, per attività aggiuntiva di circa 100 mila euro.

Allora io chiedo alla Corte di analizzare questa documentazione in Camera di Consiglio ad una ad una perché tra specifiche tecniche, ordini, fatture di diverse aziende che arrivano al 2014 quando Ilva non c'entra più niente, Ilva deriva, non si capisce nulla, solo Fruttuoso è riuscito a capirci qualche cosa.

Riscaldamento siviere, la Difesa cercava di giustificare le divergenze dei cinque anni tra il collaudo del 2001 ed il 2006 ed ordini dicendo che l'intervento del 2006 era solo carpenteria da 47 mila euro, cioè noi abbiamo un collaudo nel 2001 e poi un ordine... ordini del 2006 che dice che era carpenteria da 47 mila euro, se analizziamo i documenti del 2006 vi sono tre ordini: uno di 506 mila euro, uno di 47 – quello che abbiamo visto – ed uno di 48, quindi in tutto 600 mila euro. Guarda caso l'intervento di 505 mila euro riguardava proprio i presidi ambientali che sono stati consegnati il 30 giugno del 2007.

Sui sottoprodotti poi della Cokeria dice la Difesa... criticava il Pubblico Ministero che aveva contestato la valenza ambientale dell'intervento ingiustamente, in realtà, Presidente, questo Pubblico Ministero non ha mai contestato la valenza ambientale, ma non perché crede che ci sia una valenza ambientale, ma perché non può dirlo giustamente e non solo, ma il Pubblico Ministero non ha mai detto che si trattava di un unico intervento. Proprio per questo emergeva l'assenza di volontà di ambientalizzare da parte di Ilva, perché se si fosse trattato di un unico intervento, si poteva dire: "Abbiamo iniziato questo intervento, dobbiamo seguire gli step necessari, per forza i passaggi temporali necessari per completarlo e quindi ha i suoi tempi", Ma visto che vi erano più interventi e si poteva iniziare gli stessi anche contemporaneamente, finirli in tempi diversi, perché invece si attende tanto? Erano costosi! Certo, erano costosi! Su questo non ci sono dubbi! Non si poteva pretendere un totale intervento sugli impianti e la questione è sempre quella, cioè a dire i soldi. Quindi, secondo la Difesa – come ha detto – ho tre impianti che inquinano posso decidere i tempi in base a delle mie scelte economiche, posso farne una nel 1995, una nel 2005 ed una del 2012. Perché non farli tutti insieme? Costa di più, crea problemi alla produzione, certo, ma toglie il problema ambientale! Peraltro questi interventi riguardavano proprio le emissioni in cokeria.

Parlava la Difesa delle sostituzioni delle tubazioni ove passava acido solforico, sostenendo che si era provveduto alla sostituzione di tutte le tubazioni e non solo della tubazione che perdeva, a dimostrazione – dice – dell'attenzione di Ilva per le tematiche emissive. E lo credo, è un rischio gravissimo, Presidente, che era presente, cioè una tubazione già era saltata, si era arrivati quindi a fare perdere un tubo e solo dopo si era deciso di

intervenire e quindi li cambiamo tutti perché il rischio che accada anche alle altre strutture è rilevante.

Depolverazione secondaria agglomerato, questo intervento dimostrerebbe il continuo miglioramento delle condizioni ambientali e giustificava la Difesa i pochi episodi di polvere ritrovati in AGL con deficienze momentanee dell'attività di pulizia, in realtà ad avviso del Pubblico Ministero non è affatto vero che se trova – ammesso che sia così – una volta sola le polveri al suolo vuol dire che l'impianto funziona, è l'esatto contrario, se l'impianto funziona non ci deve generare polveri. Altro poi è il problema della pulizia, se io la faccio o non la faccio. Che peraltro il deficit proprio degli impianti in AGL ce l'hanno detto i testi, tubi staccati, pareti bucate, sacchi che si rompono e sistema di raccolta inidoneo.

Sui lavori poi fatti da Ilva alcune considerazioni: lo studio Alstom è del 2008, guarda caso quando era in corso la consulenza sulla diossina, l'abbattimento di migliaia di animali pieni di diossina, "C'è un ordinativo del 2004 – dice la Difesa – di riparazione impianti di aspirazione", beh, appunto, dimostra l'assoluta inidoneità degli impianti esistenti e l'attesa della loro rottura prima di intervenire. Peraltro una messa in servizio nel 2006, quindi ordinativo del 2004 per impianti rotti, messa in servizio nel 2006. Ha mostrato – l'avete visto, Presidente – le foto, la Difesa a mezzo foto dice: "Gli ambienti erano confinati e quindi non era possibile uno spolverio da tali edifici", parliamo sempre di AGL, agglomerato, in realtà come affermava Severini – che diventa buono – gli ambienti non erano affatto confinati perché vi erano le aperture alle pareti del capannone che lasciavano uscire tutte le polveri che si trovavano all'interno. Ma vedete che dice la Difesa, dice: "Queste polveri non potevano riguardare il reato di cui ci occupiamo, perché avevano una granulometria superiore a 10 micron e quindi non potevano ritrovarsi nel PM10, peraltro – dice – la diossina trovata in queste polveri non superava le CSC per suoli a verde pubblico", stiamo parlando ovviamente del sopralluogo del 23 febbraio del 2010. Ed allora iniziamo con il dire che la granulometria evidenziata dalla Difesa era proprio quella che consentiva la piena dispersione delle polveri analizzate in aria ambiente, proprio quella e sono quelle che vanno da 10 a 75 micron.

In secondo luogo i prelievi effettuati – ovviamente – difficilmente avrebbero trovato polveri PM10 da 10 micron, perché? Molto semplice, perché la misurazione del PM10 viene fatta con tecniche e macchinari diversi e non si può trovare nei campioni di polveri prelevati sul terreno, sui nastri o nei sacconi MEEP – ovviamente – perché il PM10 non si deposita affatto, proprio per la sua dimensione che lo fa rimanere sospeso ed infatti nelle centraline ARPA – come dice ARPA – "Conteneva la diossina", oltre che il

benzoapirene di Ilva, con il superamento per le diossine delle linee guida di cui abbiamo ampiamente discusso, le centraline ARPA lo catturano il PM10 perché sono fatte apposta per il PM10. Che c'entra il prelievo che faccio sul terreno? E quando mai lo devo trovare il PM10 sul terreno?

Dice la Difesa, sempre criticando le osservazioni del Pubblico Ministero, depolverazione secondaria Batterie 7 e 8, dice: "L'AIA non parla affatto di emissioni diffuse allo sfornamento da convogliare – dice la Difesa – ma di eventuali emissioni diffuse nella fase di trasferimento dal punto di sfornamento alla torre di spegnimento", quindi a seguire la Difesa ci sarebbe una differenza tra lo sfornamento ed il punto di sfornamento, perché il Pubblico Ministero aveva detto: "Guarda che nel riesame dell'AIA dicono proprio che bisogna catturare le emissioni diffuse dallo sfornamento", dice: "No, va be', che c'entra? Qua non c'è lo sfornamento, è il punto di sfornamento" dice la Difesa. E quale sarebbe questo punto di sfornamento? Quale sarebbe il punto di sfornamento? Possiamo saperlo? Io capisco che il punto di sfornamento è esattamente dove avviene lo sfornamento e lo sfornamento avviene esattamente dove si apre il forno ed esce il famoso salmone, dice... va be', lasciamo stare. Per cui la previsione dell'AIA è molto più stringente di quello che pensa la Difesa, "L'AIA riesaminata stabiliva l'obbligo di convogliare le emissioni fuggitive dal momento dell'apertura del forno che è il punto di sfornamento e durante il trasferimento fino alla torre, perché per tutta tale fase si avevano emissioni diffuse", molto semplice, non è che dobbiamo giocare sulle parole.

Per la fase di spegnimento del coke si criticano ancora le osservazioni del Pubblico Ministero, dice: "Sostenendo che anche se l'AIA – riesame – aveva stabilito il rifacimento delle torri, esse in realtà erano rimaste così per anni ed ancora oggi sono quelle", addirittura che i livelli emissivi erano migliori di quelli previsti dalle BAT, come dimostravano le solite analisi dell'Ilva ovviamente. Lo ribadiamo, le torri sono così perché ci sono state delle proroghe da parte del legislatore, concesse per gli interventi AIA. E poi sul secondo punto io la domanda che faccio è questa: se le analisi di Ilva hanno dimostrato che i livelli raggiunti in questa fase erano migliori addirittura delle BAT – migliori – perché mai il riesame AIA non ha detto: "Okay, le torri hanno limiti emissivi come le BAT, siccome il riesame AIA deve imporre i limiti delle BAT è inutile che ti impongo il rifacimento delle torri", invece no.

Sulle bivalenti anche in questo caso si è criticato, Presidente e signori Giudici, il Pubblico Ministero, sulle bivalenti ai parchi che il Pubblico Ministero aveva detto che non erano da ritenersi interventi di natura ambientale, che non erano previste nemmeno come misure dalle MTD e dalle BAT, dice la Difesa: "Ma no, quello che si ottiene a livello

ambientale è la forma dei cumuli che le macchine darebbero per essere meno impattate dal vento – i cumuli – e la riduzione di altezza di caduta dei materiali”, era questo l’aspetto performante delle linee guida e quindi dobbiamo concludere che secondo la Difesa la formazione dei cumuli e l’altezza di caduta utile poteva ottenersi soltanto ed esclusivamente con le bivalenti, cioè se non hai le bivalenti questo non puoi ottenerlo e quindi nelle linee guida io dovrei trovare che occorre munirsi delle macchine bivalenti sennò la formazione del cumulo non è quella giusta anche in relazione alla caduta, ovviamente non trovo questo, là nelle linee guida trovo soltanto “Guarda che la formazione dei cumuli deve avere queste caratteristiche”. Anche un sistema di bagnamento di filmatura potrebbe essere utile allo scopo ovvero l’abbassamento dei cumuli come diceva la Valenzano, però queste sono misure che rallentano la produzione ed allora che faccio? Prendo la bivalente, prendo la bivalente che – per carità – è una cosa ottima, buona, ma non c’entra nulla con l’intervento di natura ambientale, questo è il punto! Dice la Difesa: “Tutte le misure erano idonee a garantire il contenimento delle emissioni dei parchi in condizioni non estreme” e quali sono le condizioni non estreme? Non lo sappiamo! Quante volte si verificano? Cosa comporta? Non lo sappiamo! Così in condizioni non estreme garantiamo che... garantiamo che le polveri dei parchi vanno nelle case degli abitanti dei Tamburi come abbiamo visto, sulla barriera frangivento e qui credo che abbiamo raggiunto il massimo. Dice, sosteneva la Difesa che la frangivento era a protezione del risollevarsi delle polveri al suolo e che i cumuli ricevevano protezione dalle strutture degli edifici a monte dei cumuli stessi, cioè dagli edifici, quindi abbiamo introdotto una nuova BAT, cioè gli edifici! Gli edifici di Ilva diventano una MTD o una BAT, perché – dice – il vento grazie agli edifici non colpisce i cumuli. Questa è la nuova BAT, sarà – non lo so – la 3.2.

Non solo, “Nell’atto di intesa del 2003 – dice la Difesa – non vi è alcun riferimento alla barriera frangivento”, o mi sono sbagliato – per carità – ma lo verificherà la Corte, ma se io prendo l’atto di intesa del 2003 è ben presente la previsione proprio della barriera frangivento. Ripeto, può essere un errore del Pubblico Ministero, ma lo verificherà la Corte ovviamente in Camera di Consiglio.

Sulle linee di trasporto dice la Difesa come discorso generale, sosteneva che le MTD prevedevano diverse tipologie di protezione dei nastri, per cui se all’esterno devo chiudere il nastro, all’interno posso decidere di tenerlo aperto e ho tutto il diritto di non chiuderlo, cioè questo è stato detto, cioè se non c’è una disposizione che mi impone la chiusura dei nastri posso tenerli aperti. Io dico che questo è un ragionamento che è contrario alla legge, il solito ragionamento che fanno sulle MTD “Se adottato le MTD posso tranquillamente inquinare”. In realtà, Presidente, se tra le MTD ve ne sono di più

efficaci rispetto a quelle adottate che si dimostrano inutili, io ho il dovere di adottare quelle, non semplicemente giustificarmi dicendo: “Va be’, ma io una MTD l’ho adottata”. Non solo, ma se io adotto la migliore MTD, la più performante, l’impianto continua ad inquinare, la soluzione la devo trovare, non posso lasciarlo così dicendo semplicemente “Va be’, quella è la MTD, sono fatti tuoi come devi fare! Tu sei responsabile dell’impianto, riduci la produzione” come diceva Assennato, non è che nel Codice Penale c’è 434 bis... è esclusa la responsabilità per disastro ambientale se adotto le MTD, no, non c’è, non è una causa giustificazione introdotta.

Linee sempre trasporto su nastro, tant’è vero che il riesame AIA prevede la chiusura dei nastri sui quattro lati. Dice linee trasporto su nastro, sostenevano che i nastri trasportatori erano coperti richiamando alcuni verbali di ARPA – abbiamo visto – ovviamente quei verbali di ARPA nulla c’entrano con i nastri dell’AIA riesaminata perché riguardavano l’aria interna alle cokerie. Ancora critica il Pubblico Ministero sostenendo che non vi era alcun dato che dimostrava la quantità di polveri diffuse emesse al seguito della movimentazione su nastro, e come? Ce lo dice la stessa Ilva, cioè il dato dell’emissione diffusa dai nastri – che noi lo troviamo nella perizia del G.I.P., movimentazione dei materiali – è presa dalle dichiarazioni di Ilva che dichiarava centinaia di tonnellate.

Con riferimento poi alla bagnatura e filmatura cumuli dice: “Non vi era alcun far west – ricorderete il teste Rizzo se non sbaglio – perché alcuni verbali ARPA avevano accertato che l’attività di bagnatura proseguivano”, li abbiamo visti i verbali dell’ARPA; Rizzo diceva: “Quando arrivava l’ARPA – che annunciava il suo arrivo ovviamente – tutto era messo in ordine”, infatti il dato obiettivo qual è? Tornando al discorso iniziale di alcuni dati obiettivi che sono incontestabili, nonostante questi verbali di ARPA che dicevano che le filmature proseguivano, i parchi militari erano sequestrati proprio per il problema del riversamento di tonnellate di polvere sul quartiere Tamburi. Ovviamente durante i controlli che cosa accadeva? La solita cosa, si imbrogliavano le carte, fare apparire bianco quello che era nero. Del resto la situazione dei parchi l’abbiamo accertata attraverso le testimonianze delle persone residenti ai Tamburi, dalle consulenze che sono state acquisite in atti e da questi precedenti processuali che descrivevano una gestione disastrosa dei parchi.

Sulla riduzione delle diossine, Presidente e signori Giudici, dice la Difesa: “Il Pubblico Ministero non ha capito niente quando ha detto che nonostante l’adozione dei MEEP le prestazioni al Camino E312 non erano migliorate, ma anzi erano peggiorate, perché invece sono migliorate”, allora io ho prodotto all’udienza del 18 novembre 2020 il rapporto sui complessi IPPC, che cosa si dice in quel rapporto? Dichiarazioni Ilva, si dice sulla base delle dichiarazioni INES di Ilva come il contributo complessivo di Ilva al totale

nazionale era passato dal 32% del 2002 al 90% del 2005 al 91% del 2006 e sempre in aumento 2007 e 2008, partendo da 71 grammi del 2002 ed arrivando ai 93 del 2005, ai 91 del 2006, ai 99 del 2007 e 97 del 2008, sempre con il 100% sul dato regionale, con 31 chilogrammi di PCB nel 2007 e 30,8 nel 2008, sempre Camino E312, mi pare che questi siano dati che ci dicono esattamente l'opposto, che nonostante l'adozione dei MEEP – come diceva il Pubblico Ministero – le prestazioni al Camino E312 sono peggiorate. Dice: “Va be', abbiamo fatto gli interventi per la riduzione della diossina al 312” e dice: “Questi non è che sono dettati dalla legge sulla diossina – attenzione – che è del 19.12.2008 perché – dice – com'è? Ilva... avevamo una richiesta per l'urea – il primo impianto che riduce – del 30 luglio del 2008 – e quindi prima della legge del 19.12.2008 – con un'offerta che arrivava il 16 settembre 2008, aggiungendo pure che sino a quel momento ARPA non aveva osservato alcunché nei confronti di Ilva e sostenendo che il DM ancora una volta del 12 luglio del 1990 non prevedeva alcuna tecnica di riduzione della diossina, come quella dell'iniezione dei carboni attivi, come diceva il Pubblico Ministero”. Allora, iniziamo con il dire: risulta avere una sola cosa che dice la Difesa, cioè a dire che la legge sulla diossina è del dicembre 2008, però è vera anche un'altra cosa, che la discussione su questa legge era partita mesi prima, tant'è vero che Ilva in più occasioni sosteneva che la sua approvazione avrebbe determinato la chiusura dello stabilimento. Non solo, ma occorre ricordare – eccellentissima Corte – che gli accertamenti di ARPA al Camino E312 per l'emissione proprio di diossina iniziano nel 2007, esattamente a febbraio, dove avevamo la prima campagna ARPA che accertava emissioni di diossina spropositate rispetto alla media europea e quindi di questo aveva già preso cognizione Ilva ed era già esploso poi il problema della diossina.

ARPA nel momento in cui fa gli accertamenti le osservazioni le fa, prima non ne aveva fatte perché accertamenti non ne aveva fatti, perché i primi accertamenti di ARPA sono del febbraio 2007 al 312, accertamenti che doveva fare Ilva già dal 1990, Presidente e signori Giudici, doveva fare i campionamenti ed analisi proprio sulle emissioni di diossina, erano già ben presenti le tecniche per il suo abbattimento. DM 12 luglio 1990, conteneva tutte quelle misure che abbiamo detto diventeranno MTD e BAT; la tecnica dei carboni attivi che Fruttuoso spacciava come innovativa tecnica del BREF 2013; problemi di gestione di questa tecnica certo, c'erano, come diceva pure Capogrosso nella sua nota del 2008 mandata al Ministero – ricorderete – pericolo di incendi e quant'altro, che dice: “Avrebbero impedito l'adozione di essa in Ilva”, ma erano superabili con una manutenzione continua, come diceva il DM 12 luglio del 1990 che avrebbe comportato certamente problemi di rallentamento della produzione ed aumento

dei costi, ma avrebbe determinato un abbattimento formidabile delle emissioni, come in effetti è stato, perché quando hanno adottato i carboni attivi effettivamente l'impianto ha iniziato ad essere un impianto decente.

È falso poi che in base al decreto del '90 la diossina ed il PCB, come altri inquinanti, non dovevano essere misurate periodicamente da Ilva che invece dice aveva solo l'obbligo di misurazione delle polveri, ossidi di zolfo ed azoto? E dove sta scritta questa cosa? Non c'è! Secondo la Difesa questo DM faceva riferimento – quando disponeva questi controlli – agli impianti di sinterizzazione ed agglomerazione. Basta che leggete l'Articolo 2 per rendervi conto della totale inconsistenza di questo ragionamento, cioè noi abbiamo – se prendiamo quel DM – una normativa che dice “Guardate, signori, che qui dobbiamo controllare decine e decine di inquinanti” di cui all'allegato 1. Il riferimento a quello che dice la Difesa, a determinate categorie di impianti, perché poi fa un elenco per ogni impianto e dice: “Mi devi controllare la misura di questi inquinanti, non il controllo degli inquinanti – dice – per l'SO2 deve essere così, NOX deve essere così, per le polveri deve essere 80, deve essere 100”, ma non dice affatto che non bisogna controllare le decine e decine di inquinanti che ci stanno prima all'allegato 1. E che senso ha! Non avrebbe alcun senso, ma lo dice proprio l'Articolo 2, è molto chiaro, è molto chiaro l'Articolo 2, quindi quella è una nuova invenzione della Difesa. Del resto, un impianto che emette diossina, PCB, benzoapirene e quant'altro, non devo fare questi controlli? Quindi, anche la determina dirigenziale della Regione impone il controllo della diossina e del PCB, perché richiama proprio il DM del 12 luglio del 1990, cosa che si doveva fare sempre, Presidente. Peraltro pure le MTD 2005 dicono esattamente la stessa cosa.

Sullo slopping non voglio dire niente perché è stato già detto tutto in requisitoria, non rispondo alle osservazioni delle Difese che sono già... la risposta c'è già nella requisitoria.

Sugli interventi possiamo concludere dicendo che cosa? Dicendo quello che il Pubblico Ministero ha evidenziato, molti interventi, quasi la totalità, non sono di natura ambientale, ma solo a fini produttivi, infatti se io vado a prendere – ve la segnalo, Presidente e signori Giudici – Commissione Europea, Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero 45 del 20 marzo 2002 e del 19 febbraio 2003, si tratta di fondi europei che vengono autorizzati dalla Commissione per interventi di natura ambientale sugli impianti. Ovviamente la Commissione dei 16 interventi che Ilva chiede per ricevere questi fondi li boccia quasi tutti, ne lascia quattro, dicendo proprio che non sono interventi di natura ambientale, ma sono interventi a fini produttivi. Ve li produrrò io poi nella memoria di replica, ma è la Gazzetta Ufficiale numero 45 del 20 marzo 2002 e del 19 febbraio 2003.

Sono state poi avanzate delle critiche sulle famose tabelle della Valenzano, sia sui bilanci – la tabella sui bilanci – che sull’appendice A, veramente pochissimi punti, Presidente, perché abbiamo parlato anche troppo. Io ribalto quella che è stata la principale accusa che la Difesa ha fatto al Pubblico Ministero, cioè è rimasto alla fase delle indagini preliminari e così ha fatto la Difesa, così ha fatto, ha omesso completamente ogni riferimento a ciò che il dibattimento ha offerto con le numerose udienze in cui era sentita la Valenzano, perché quello che è stato detto qui, tutte queste osservazioni sono state fatte anche alla Valenzano ovviamente a dibattimento e ha risposto punto per punto. La Difesa invece rimane attaccata a che cosa? Alla famosa tabella fatta per la Procura di Milano e l’appendice A, acquisita pure agli atti – per carità – perfettamente utilizzabile, ma spiegata a dibattimento dalla Valenzano. La loro discussione si è basata quasi esclusivamente su questi due dati documentali, tutto il resto, come se la Valenzano non avesse mai varcato la soglia della Corte d’Assise. Le udienze che dovrà la Corte d’Assise valutare sono ottobre, novembre e dicembre 2018. È inutile dire che il principio fondamentale che ribadiva la Valenzano è che una cosa sono gli interventi di manutenzione anche straordinaria, una cosa sono gli interventi di tipo strutturale che lei andava cercando e che, ovviamente, non c’erano.

Consonni, qui anche si è criticato il Pubblico Ministero, è stato detto: “Sulla base della consulenza Consonni il Pubblico Ministero di Milano archiviava il procedimento”, non è proprio così, non è proprio così, perché sulla base di quella consulenza il Pubblico Ministero di Milano faceva la richiesta di rinvio a giudizio, Riva Nicola ed Adriano, Nicola ed Adriano patteggiavano sulla base di quella consulenza Consonni, Fabio Riva invece andava a giudizio ma perché il patteggiamento gli era stato rigettato e se non sbaglio era pure a cinque anni, cioè il Giudice di Milano dice: “No, cinque anni sono pochi per i fatti che tu hai commesso” e gli rigetta il patteggiamento, va da un altro Giudice e viene assolto. Va be', la sentenza ovviamente ce l’avete in atti. Primo punto.

Secondo punto, non è affatto vero che il Pubblico Ministero ha contestato la consulenza di Consonni, non è affatto vero, anzi, è l’esatto opposto, il Pubblico Ministero ha valorizzato la consulenza di Consonni, l’ha letta però come andava letta – a differenza della Difesa – e se io leggo la consulenza di Consonni come deve essere letta e come farà la Corte d’Assise, gli interventi che egli dice di esclusiva natura ambientale sono non più di 300 milioni, se la leggiamo come la dobbiamo leggere! Quindi io valorizzo Consonni, altroché!

Sul PCB abbiamo visto la Difesa ha chiesto la produzione della nuova documentazione, in un primo momento non era stata prodotta, solo a seguito della requisitoria del Pubblico Ministero che aveva evidenziato l’assenza del fluido – non si capiva che fine avesse

fatto questo fluido – la Difesa ha chiesto la produzione di quella documentazione, il Pubblico Ministero non si è opposto perché il Pubblico Ministero ha interesse a che la Corte d'Assise abbia tutti gli elementi per poter decidere in totale serenità. Poteva opporsi, ma non l'ha fatto! Perché l'intento del Pubblico Ministero è la verità. Ha analizzato anche questa documentazione, da questa documentazione emerge la bontà di quello che dice il Pubblico Ministero, cioè il trasformatore prima di essere smaltito o spostato dal siderurgico era svuotato dal suo contenuto che era messo in fusti e stoccato in un capannone all'interno dell'Ilva, la Difesa ha prodotto i verbali dell'ARPA, per il resto io invito la Corte ad analizzare quella documentazione che sarebbe utile a dimostrare il trasferimento di questi fusti. In realtà, se io guardo quella documentazione, è del tutto confusionaria e non si capisce i fusti pieni di fluido – che sarebbe il PCB – che fine hanno fatto. Ma può essere questa una interpretazione del Pubblico Ministero, il documento ce l'avete, non c'è opposizione del Pubblico Ministero, per cui lo potete valutare.

Sulle cokerie si criticava la custode, perché? Aveva detto nella sua appendice A, ma anche ribadito a dibattimento, aveva indicato il rifacimento previo spegnimento delle Batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 per il problema delle emissioni diffuse e visibili, sostenendo – dice la Difesa – “Va be', ma l'AIA mica prevede questo”, dice: “No, prevedeva un semplice rifacimento refrattari e solo per la 11 la fermata”, ma francamente non mi pare che stiano così le cose.

Intanto il semplice rifacimento dei refrattari – se è un rifacimento giusto – impone lo spegnimento dei forni, non è proprio una cosetta da niente, ma se ci aggiungiamo poi che quel DPCM del marzo 2014, ma anche il riesame dell'AIA – se lo guardiamo bene – stabiliva proprio la fermata delle Batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 – come diceva la Valenzano – ed interventi strutturali sulla 7, la 8 e la 12, la più nuova. Quindi, proprio lucciole per lanterne la Valenzano non ha preso! Peraltro il riavvio – quindi parliamo di spegnimento con riavvio – era subordinato alla valutazione nello stesso DPCM dell'Autorità competente, previa richiesta del gestore che poteva decidere pure di non riavviarle, ovviamente. Dice: “Va be', ma la Batteria 11 ancora quella è nel 2020” e certo, abbiamo già detto delle proroghe che ci sono state. Dice: “Va be', ma i periti sul piano di carica non hanno osservato nulla” delle emissioni che si diceva, va be', Santilli osserva qualche cosa. Andiamo all'udienza del 15 novembre 2017, pagina 30, Santilli dice “Emissioni fuggitive sul piano di carica”, non solo, ma se andiamo a vedere le relazioni dell'ISPRA – che io ho già indicato in requisitoria – si indicano proprio le presenze di emissioni fuggitive, alla faccia delle cosiddette smokeless! Queste le troviamo “elenco inquinamento”, faldone 5, cartella 71 fino a 89. Nota ISPRA poi

prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 18 novembre 2020. Quindi, in conclusione, come la Valenzano indicava necessaria la fermata delle batterie, così la stessa cosa faceva l'AIA riesaminata.

Anche con riferimento alla fase di cokefazione che ha suscitato l'ilarità di Fruttuoso, la custode prevedeva l'installazione di sistemi di captazione del gas dei forni durante la produzione di coke, la Difesa diceva: "Va be', ma di che stiamo parlando? Nessuna cokeria al mondo lo prevedeva, perché in questa fase – dice – non potevano esserci emissioni perché il sistema era chiuso", come aveva spiegato Fruttuoso. Appunto! Il sistema dovrebbe essere chiuso, che è tutta cosa diversa! Se i forni invece presentano delle cricature, con i refrattari obsoleti, ecco che quel sistema da chiuso diventa aperto e vi possono essere i cosiddetti trafiletti tra la camera di combustione ed il forno che determinano ovviamente le emissioni nocive. Quindi anche questa previsione non era proprio del tutto campata in aria, dato lo stato dei refrattari pure delle cokerie in Ilva.

Sui filtri a manica chiesti dalla Valenzano sempre alla cokeria, dice: "Erano già presenti questi filtri a manica", sì, saranno stati pure presenti, però il DPCM del 14 marzo 2014 parlava proprio dell'installazione dei filtri a manica. Ovviamente, il fatto che la custode avesse detto di installare una cappa integrata nella fase di sfornamento sulla macchina caricatrice ovviamente è un refuso. Ma se la Difesa deve essere attaccata ad un refuso per screditare la custode, vuol dire che siamo arrivati veramente alla frutta! Sosteneva poi, quindi, che il riesame AIA per la cokeria prevedeva poco o niente, cioè la Difesa: "Poco o niente, poco o niente la fermata di quasi tutte le batterie", lo chiedo alla Corte d'Assise: per l'altoforno – per l'altoforno, Presidente – quali erano gli interventi AIA? Fermata AFO 1, perché si è criticata anche in questo la custode, dice: "Va be', ma che hai previsto tu? Gli interventi AIA che dicono?", fermata AFO 1 con i seguenti interventi principali, condensazione vapori loppa, depolverazione campo di colata, depolverazione stock house, AFO 2 depolverazione stock house, AFO 4 condensazione vapori loppa; poi con riferimento al materiale pulverulento chiusura degli edifici ed aree di gestione materiali pulverulenti, interventi di chiusura nastri e cadute, come interventi da avviare non oltre l'01 luglio, era previsto fermata AFO 5; interventi principali poi condensazione vapori loppa, depolverazione campo di colata e poi erano scanditi i vari tempi degli interventi, anche quello riguardante lo scarico della sacca a polvere, famosa sacca a polvere che non avrebbe visto la Valenzano, ma se guardate il verbale del dibattimento – sconosciuto alle Difese – vedete che invece l'aveva ben visto! Questi sono interventi da poco, da quattro soldi secondo la Difesa, esattamente quello che aveva previsto a Valenzano, il riesame AIA prevede esattamente quello che dice la Valenzano.

Anche per AGL, AGL 2, dice la Difesa: “L’attuale assetto emissivo era frutto degli interventi dei Riva”, sì, giusto, però ometti di dire che questo non è un intervento volontario dei Riva, ma era dovuto alle rilevazioni di ARPA del 2007, alla legge regionale sulla diossina che aveva costretto Ilva ad adeguarsi e che solo nel 2012 aveva raggiunto i livelli accettabili. Io faccio soltanto una riflessione a questo punto, dice la Difesa: “L’attuale assetto dell’AGL 2 a livello di convogliate era raggiunto già nel 2012 ed era un assetto che abbiamo anche oggi, nulla è stato aggiunto”. Allora la domanda che io faccio è questa: se nulla è stato aggiunto, perché non si è realizzato questo assetto subito, cioè ‘95, ‘96, ‘97, visto che i sistemi che lo sorreggono oggi sono sistemi che avevamo già a disposizione dal 1995, anzi dal 1990? I filtri MEEP, ricorderete la Montgomery che diceva: “Mettili i filtri MEEP”, l’iniezione di carbone di lignite, DM 12 luglio del 1990.

Con riferimento alle torce mancavano i numeri delle quantità dei gas bruciati ed il solo problema – dice la Difesa – è l’anidride carbonica, dice che non ha alcun rilievo perché se non fra cent’anni quando i gas serra diventeranno un reale problema, cioè i gas serra fra cent’anni saranno un reale problema! Il problema dei gas serra lo abbiamo già adesso e non fra cent’anni! Peraltro l’attuale disciplina sulla CO2 prevede il sistema delle quote e del relativo pagamento in caso di mancato rispetto o di acquisto di quote tra aziende, ma se io non calcolo l’esatta emissione salta tutto ovviamente; peraltro i numeri della emissione in torcia li dava l’ARPA e non erano proprio poca cosa, come abbiamo visto nel corso della requisitoria e ho richiamato i documenti, credo sia faldone 4, cartella 27, sempre “elenco inquinamento”. Peraltro, fenomeno delle torce di acciaieria, la Difesa dice: “Acqua fresca, viene emessa acqua fresca, perché le analisi di Ilva non rilevavano inquinanti”, invece ARPA parlava di emissioni di inquinanti senza autorizzazione.

Peraltro anche la logica ci aiuta, Presidente, l’Ilva dichiarava che in torcia andava che cosa? La parte di gas che era povera di monossido di carbonio perché il resto se lo prendeva il gasometro, beh, povero, ma il monossido di carbonio c’era! Non aveva quella quantità che era buona per il gasometro, va be', ma c’era.

Poi si sosteneva che lo slopping non faceva male alla salute, pensate un po’! Richiamava due eventi riconducibili a questo fenomeno che aveva evidenziato anche il Pubblico Ministero nel 2013, eventi del 2013 e per uno di questi si richiamava una risposta di ARPA al Ministero secondo cui dice: “L’evento non aveva creato alcun problema di superamento dei limiti e del particolato o di altri inquinanti” e da questo desumeva... dice: “Va be', lo slopping è innocuo, non fa niente”.

Ora, al di là del discorso del monossido di carbonio che è presente, tutti sappiamo che all’interno dello slopping ci sono gli ossidi di ferro e tutti sappiamo che gli ossidi di ferro sono sostanze cancerogene, ovviamente ARPA non poteva dire che lo slopping è acqua

fresca, no! Semplicemente in quegli episodi non si sono registrati variazioni degli inquinanti perché le nubi non hanno raggiunto il quartiere Tamburi e quindi le sue centraline, in quella quantità che consentiva il rilievo degli inquinanti.

Ed allora, in conclusione, possiamo criticare la Valenzano che non avrebbe visto i palazzi dei filtri a manica, per alleggerire la discussione, sì, possiamo anche criticare, ci facciamo tutti una risata per alleggerire la discussione, sì, ma qual è la sostanza? La sostanza è questa, la Valenzano aveva detto che occorreva fermare le Batterie 3, 4, 5, 6, 9 e 11 e lavori strutturali per la 7, 8 e 12, quello che dice l'AIA; aveva detto che occorreva fermare gli AFO 1 e gli AFO 5, come aveva detto l'AIA; aveva detto che occorreva introdurre gli interventi previsti per i parchi, come diceva il riesame dell'AIA; aveva detto che occorreva introdurre i filtri a tessuto all'AGL, confinare gli edifici, come diceva il riesame dell'AIA ed aveva detto di intervenire sull'area Acciaieria proprio come diceva il riesame dell'AIA ed intervenire sull'area GRF proprio come aveva stabilito l'AIA 2012. Tutto il resto sono chiacchiere! Come chiacchiere sono i rilievi secondo cui il riesame dell'AIA si era avuto semplicemente perché vi era stata la pubblicazione delle BAT che era un altro mondo rispetto alle MTD applicate con l'AIA 2011 e qui iniziamo con il dire che l'AIA 2011 è stata adottata il 04 agosto del 2011, sette mesi prima delle pubblicazioni delle BAT.

Io vorrei ragionare, per utilizzare dei termini della Difesa, insieme alla Corte: come ha rilevato la Difesa, giustamente – e qua una cosa giusta l'ha detta – come rileva la Difesa per il rilascio dell'AIA 2011 Ilva ha dovuto aspettare tre anni e mezzo, con una procedura che sappiamo abbastanza complessa; ad agosto 2011 era già pronto il DRAFT, sappiamo il DRAFT di giugno 2011 utilizzato poi da... che poi sarebbe diventato il BREF, BAT che sappiamo, 24 giugno 2011. La domanda è questa: come mai la Commissione AIA, pur avendo a disposizione quelle che sarebbero state le BAT 2012 – AIA 2011 parliamo eh, la Commissione AIA 2011 – come mai avendo a disposizione le BAT 2012 che sarebbero state pubblicate a distanza di pochi mesi non ne teneva conto? Ovviamente tecnici come Mazzoni non possiamo pensare che non sapessero che di lì a poco sarebbero state pubblicate! Dice la Difesa: “Va be', ma è vietato dalla legge adottare limiti più restrittivi rispetto alle MTD in vigore”, va bene, abbiamo aspettato tre anni e mezzo, se proprio vale il discorso della Difesa aspettiamo sei mesi e poi applichiamo le BAT. Aveva aspettato anni, appunto, ma tutto sommato potevano anche rilasciare l'autorizzazione con i limiti BAT, dove sta scritto che è vietato dalla legge? È vietato il contrario! Cioè non è affatto vietato – come dice la Difesa – imporre limiti più restrittivi, è vietato imporre limiti più ampi, ma non più garantisti dell'ambiente. La stessa normativa, infatti, prevede che le Migliori Tecnologie Disponibili potevano

essere applicate anche se non adottate dallo stato di riferimento. Perché tutto questo non viene fatto? Ed invece l'AIA 2011 viene rilasciata con le MTD, perché? C'è la ragione! Come dice la Difesa – è la seconda cosa giusta che dice – le BAT 2012 prevedevano che i nuovi limiti sarebbero diventati cogenti per gli stati dopo quattro anni, cioè nel 2016 ed allora il rilascio dell'AIA del 2011, con i limiti più ampi, nonostante mancassero pochi mesi alle BAT 2012, si giustifica perché in ragione dei quattro anni che aveva a disposizione – che era pure indicato nell'AIA 2011, poi il riesame – dice: “Pur potendo applicare i nuovi limiti – perché non era vietato – si preferiva rimanere ancorati a quelli più ampi per favorire l'Ilva che aveva impianti vetusti e non all'altezza di prestazioni a livello dei migliori impianti europei, per non creare eccessivi problemi al siderurgico” che aveva ancora quattro anni che poteva tranquillamente continuare nella sua meravigliosa attività. Cioè l'AIA 2011 venne rilasciata – nonostante le BAT sarebbero arrivate da lì a pochi mesi – perché si sapeva che quelle BAT sarebbero entrate in vigore dopo quattro anni e quindi nel 2016. Allora io rilascio l'AIA 2011! Eh, però qualcosa va storto, perché la domanda che io faccio alla Corte è questa: bene, se le BAT 2012 entrano in vigore dopo quattro anni – cioè nel 2016 – mi spiegate per quale ragione il riesame dell'AIA viene fatto subito? Perché non si attendono i quattro anni come prevede le BAT? Qualcuno si è posto questa domanda? È molto semplice, qualcosa andava storto e che cosa andava storto? Gli esiti dell'incidente probatorio che erano già noti e soprattutto la richiesta della Regione Puglia di riesame dell'AIA, sulla base delle relazioni dell'ARPA dell'01 febbraio 2012 sul benzoapirene che faceva saltare il banco ed imponeva l'immediato riesame dell'AIA, perché la Regione Puglia diceva: “Ehi, qua non possiamo stare più con queste emissioni, vedi di riesaminare l'AIA subito, non fra quattro anni”. Ecco che cosa succede! Non è affatto vero come dice la Difesa “Il riesame dell'AIA si è reso necessario perché sono state pubblicate le BAT”, non c'entra niente! Il provvedimento della Commissione Europea prevedeva che l'entrata in vigore delle BAT era dopo quattro anni, non dopo sei mesi, infatti se io vado a leggere il riesame dell'AIA tra le ragioni che lo avevano determinato era inserita proprio la richiesta della Regione Puglia del 05 marzo 2012 e l'avvio di ufficio con decreto del 15 marzo 2012; si faceva inoltre riferimento al provvedimento del G.I.P. a pagina 11, che aveva sequestrato l'impianto per le gravi carenze evidenziate dall'incidente probatorio ed alle pagine 5 e 6 del PIC – parere conclusivo – era fatto riferimento non solo alla necessità di tenere conto del provvedimento di sequestro, ma delle ragioni del riesame che erano dovute alla richiesta della Regione Puglia di cui sopra. Questa è la storia dell'AIA 2012, altro che ci dovevamo adeguare, i tempi di adeguamenti! Quale tempo di adeguamento? Qui è stato imposto subito, perché

l'impianto non era questione di tempi di adeguamento, era un impianto che non poteva più funzionare in quel modo devastante. Ecco perché è stata anticipata!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo cinque minuti di pausa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 16:38 e riprende alle ore 17:01.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero, può proseguire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie, Presidente. Dicevo, quindi, la domanda a cui la Corte deve rispondere è questa: perché se le BAT dovevano entrare in vigore dopo quattro anni dalla loro pubblicazione – 2016 – per lo stabilimento Ilva di Taranto, con il riesame dell'AIA sono state anticipate? Ora, si è anche fatta una osservazione sulle ragioni, dicendo al Pubblico Ministero: “Ma se tu dici che MTD e BAT sono identiche, perché mai c'è stata questa necessità delle BAT?”, beh, già l'ho detto in requisitoria, Presidente, per una ragione molto semplice, le MTD 2005 sono legislazione nazionale, le BAT 2012 sono invece legislazione europea che imponeva a tutti gli stati di adeguarsi a quelle misure che prima non c'erano ovviamente.

Si dice sul discorso della Montgomery, dice: “Vedete, è proprio dalla Montgomery che si comprende come non vi sia responsabilità alcuna per l'inquinamento da parte di Ilva, perché – dice – se io faccio i conti sugli investimenti che secondo la Montgomery dovevano essere adottati per adeguare lo stabilimento, arriviamo a circa 150 milioni di euro”, rapportando il tutto ovviamente in euro, beh, ma se così fosse addirittura la posizione degli imputati si aggrava e si aggrava sì! Perché non solo gli imputati, i Riva non hanno fatto nulla a livello ambientale, ma addirittura hanno peggiorato le cose e perché a questo punto hanno ricevuto un impianto che necessitava di 150 milioni di euro per essere adeguati e ne lasciano uno che invece necessita di circa 2 miliardi di euro, se dovessi fare questo ragionamento addirittura si aggrava la posizione degli imputati.

Ovviamente, se dobbiamo ritenere poi credibile Di Tursi quando negava che il problema della diossina fosse sconosciuto, proprio a dire... giustificare il fatto che le analisi sulla diossina non erano fatte, pur essendo tenuta dal 1990, che peraltro se andiamo a vedere l'esame di Tursi lui lo conferma, dice: “Sì, ma c'erano tanti inquinanti che dovevamo controllare, ma noi controllavamo solo quei tre”, se dobbiamo giustificare questo tipo di asserzione allora possiamo giustificare tutto, anche quello che diceva la Difesa di Archinà quando cercava di normalizzare quelle intercettazioni che ha elencato davanti alla Corte d'Assise, dei rapporti che esistevano tra l'azienda privata Ilva e le varie

istituzioni. Difesa di Archinà che diceva – in buona sostanza – quello che hanno detto più o meno tutti gli imputati, “Archinà non aveva alcun potere decisionale sulla gestione degli impianti inquinanti”, ammesso che si trattasse di impianti inquinanti. Anche in questo caso io non posso che riportarmi a quello che ho già detto, i principi del concorso di persone, ha contribuito Archinà a far operare il siderurgico in quelle condizioni e a farlo marciare a fini produttivi eliminando ogni ostacolo, ottenendo quelle che erano le giuste coperture istituzionali, organizzando le visite degli organi tecnici ministeriali e regionali, in modo tale da non rendersi conto della situazione degli impianti, partecipando attivamente ad alterare gli esiti della consulenza Liberti, minacciando addirittura dipendenti di licenziamento se avessero rivelato le pratiche truffaldine del laboratorio di analisi.

Diceva poi la Difesa di Archinà, volta ad escludere Ilva come fonte di inquinamento: “Vedete che vi sono alcune intercettazioni in cui Assennato, parlando con Archinà, parlava del benzoapirene ed escludeva che Ilva potesse essere responsabile dell’innalzamento dei valori riscontrati”, beh, se noi li andiamo a leggere integralmente si comprende benissimo che Assennato non dice affatto questo, semplicemente cerca di non allarmare Archinà e quindi ovviamente Ilva sulla reale situazione, addirittura in quell’intercettazione – dice la Difesa – Assennato avrebbe fatto riferimento ad un incidente ENI, un incidente ENI che avrebbe alterato la qualità dell’aria ai Tamburi, escludendo Ilva, dice: “Va be’, c’era l’incidente ENI, quindi...”. Se noi andiamo a vedere l’esame di Assennato, il 04 marzo – credo – 2019, ovviamente escludeva che quell’incidente ENI potesse aver influito sugli esiti degli accertamenti ARPA, del resto è facile comprendere come un singolo episodio non poteva minimamente incidere – assolutamente – sulla qualità dell’aria come media annuale, infatti anche senza incidente ENI negli altri anni le cose ovviamente non cambiavano affatto, cambiavano solo dopo il sequestro dell’impianto.

Peraltro dobbiamo veramente pensare ad un direttore generale dell’ARPA che dice il vero quando parla al telefono con Archinà e scrive il falso poi nelle relazioni di ARPA che vanno pure alla Procura della Repubblica, ovviamente questo non è possibile.

Si parlava poi di questa famosa sentenza del TAR che avrebbe confermato la tesi secondo cui questo famoso limite di un nanogrammo per il benzoapirene sarebbe un obiettivo da raggiungere al 2012; dalla sentenza si desumerebbe anche – a dire della Difesa – che si poteva pretendere da Ilva solo l’adeguamento alle MTD ed addirittura che se i costi per l’adeguamento fossero sproporzionati non si poteva pretendere nulla. Ovviamente le cose non stanno così! Intanto iniziamo con dire che la sentenza del TAR affronta la questione dal punto di vista amministrativo – giustamente, il TAR essendo Giudice

amministrativo – il TAR non mi pare che scriveva in quella sentenza che se l'azienda avesse rispettato le MTD, ovvero se il loro costo fosse stato spropositato per adottarle, poteva tranquillamente inquinare e gettare sulla popolazione sostanze nocive e dannose, non lo dice affatto questo, il problema del disastro ambientale non ha nulla a che vedere con la sentenza del TAR, che parla dei fatti dal punto di vista amministrativo, il disastro ambientale lo valuta il Giudice ordinario che è questo, la Corte d'Assise.

Come ho già detto, le MTD – che non sono state ovviamente applicate – non è causa di giustificazione, ma se vogliamo però scendere nello specifico sul discorso del benzoapirene, come valore obiettivo, già l'ho detto in requisitoria, quello è un falso problema. Il limite di un nanogrammo è un limite – come ho detto in requisitoria, come confermato dalle Difese e qua ci troviamo d'accordo – è un limite di qualità dell'aria, si dirige agli organi pubblici e non alle aziende, è un limite soglia che è stato valutato dalla Comunità Scientifica come limite da non superare per garantire la salubrità dell'area idonea a non creare rischi per la salute. Deve essere ovviamente evitato un suo superamento, perché – dice – se ciò avviene gli organi competenti devono attivarsi per individuare cause e rimedi. Ovviamente sul punto è del tutto inconsistente la tesi di Difesa che dice: “Se il limite è di un nanogrammo, se io raggiungo 1,3, siccome il superamento sarebbe di 0,3, è un livello che non crea pericolo per la salute”, ovviamente non è così perché se il limite è 1 ed io vado a 1,3 comunque il pericolo c'è!

Peraltro, non è nemmeno decisivo se il limite è un limite obiettivo, è un valore obiettivo, quello che conta è la salubrità dell'aria. Attenzione – questo l'ho già detto in requisitoria – non può dirsi “prima del 2012 l'aria era salubre, perché ancora non era arrivato il valore obiettivo, dopo diventa insalubre”, non è così ovviamente, insalubre era prima ed insalubre è dopo. Peraltro già dal 1994 il limite da rispettare era di 1 nanogrammo, nel 2007 arriva quella direttiva comunitaria – la 152 – peraltro superata dalla Legge Regionale numero 3 del 2011. Ma su questo punto io mi riporto a quello che ho già detto in requisitoria in merito al discorso dei valori obiettivi.

Poi dice la Difesa di Archinà sempre su Misurale, dice: “Non è credibile perché avrebbe affermato che per i carotaggi avrebbe avuto degli aiuti dai Consigli da Marina Archinà – dice – mentre Marina Archinà arriverebbe in Ilva l'08 giugno del 2004”, e quindi? Cioè io non ho capito qua le osservazioni della Difesa, cioè ammesso che Marina Archinà fosse assunta in Ilva l'08 giugno 2004, dice la Difesa: “La delibera sui carotaggi sarebbe di maggio 2004, la prima consegna di Misurale è del 24 giugno 2004” e quindi? Cioè perché dall'08 giugno 2004 al 24 giugno 2004 Marina Archinà non poteva avere avuto contatti con Misurale? E successivamente – come dice Misurale – nel 2005 e 2006 lo stesso avere incontrato il papà Girolamo Archinà? Cioè non l'ho capita questa

osservazione!

Difesa De Felice, dice De Felice – la Difesa – in armonia con quello che ha detto l'imputato:

“Tutti gli interventi previsti dai custodi erano già presenti sugli AFO”, allora questa tesi ovviamente è in contrasto non solo con quanto è stato riferito dalla Valenzano, ma soprattutto con quello che ha previsto l'AIA 2012, cioè a dire lo spegnimento dell'Altoforno 1 e dell'Altoforno 5 e gli altri interventi su AFO 2 e 4. Si contestava – sempre per quanto riguarda quest'area – quello che aveva detto il Pubblico Ministero in requisitoria, sull'impianto PCI, dice... l'impianto carbon fossile utilizzato poi come agente riducente nell'altoforno che è tra i più inquinanti e dice: “Va be”, ma questo è un impianto che è completamente confinato, non ci sono problemi di inquinamento”. Beh, io vado a prendere l'AIA 2012, prescrizione 67, prevedeva proprio la chiusura dell'edificio, pagina 36 di 47. Dice il difensore: “Attenzione, perché quella prescrizione è stata poi eliminata su richiesta dell'ISPRA – come diceva Fruttuoso – proprio perché l'edificio era già chiuso”, se io però vado a vedere ancora il DPCM di marzo 2014 la prescrizione 67 è ancora in vita, ma se vado a vedere il DPCM del settembre 2017 si parla di modifica della originaria prescrizione, ove si dice: “Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI si riconosce al gestore la possibilità di proporre all'ISPRA entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente, ne dà comunicazione al gestore entro i successivi 30 giorni”, cioè di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, cioè parti dell'edificio erano aperte, per dire questo se erano tanto o erano poco, per dire che i custodi le cose non è che se le sognavano e che un problema di apertura degli edifici esisteva!

Difesa di Di Maggio, responsabile area Cokeria: “Lui – dice – esclude la responsabilità del suo assistito in ordine all'inquinamento delle aree urbane del quartiere vicino al siderurgico, sulla base della consulenza di Nano, secondo Nano emergerebbe con chiarezza come il benzoapirene trovato ai Tamburi non sarebbe quello di Ilva, atteso che nella configurazione degli IPA trovati presso le centraline dei Tamburi sarebbe praticamente assente il naftalene, mentre questo inquinante sarebbe presente negli accertamenti effettuati all'interno delle cokerie da parte dei periti del G.I.P.”, ovviamente l'argomentazione è completamente destituita di fondamento e questo è grave, perché ce lo dice Nano che è un tecnico e sa bene come stanno le cose. Ecco, io non voglio più utilizzare quei termini che mi sono stati rimproverati, ma la rappresentazione dei fatti alla Corte d'Assise non è stata fatta corrispondente alla realtà – ecco, l'ho detto in

maniera elegante – perché la ricerca dei microinquinanti organici è specifica, cioè posso vedere se c'è la diossina, il benzoapirene, il naftalene o altro se lo cerco e faccio degli accertamenti specifici per essi. La tecnica che è stata utilizzata dai periti per gli IPA era completamente diversa da quella usata nelle centraline di qualità dell'aria, perché i periti hanno campionato su due stadi, il filtro per le polveri ed una resina XAD2 per i gassosi, questo lo troviamo nella perizia del G.I.P., scritto; le centraline solo uno stadio, il filtro per le polveri PM10. Quindi i periti hanno campionato le polveri totali e gli IPA volatili, le centraline – con il metodo EN 12341 – solo le polveri PM10, quindi solo gli IPA pesanti, molto meno efficacemente quelli più leggeri, più volatili, tra cui il naftalene. Quindi i profili per forza devono essere differenti da quel punto di vista, per forza di cose i campioni dei periti devono essere più ricchi di IPA volatili, come appunto il naftalene. Quindi nei campionamenti delle centraline per PM10 non trovo il naftalene o – meglio – ne trovo poco semplicemente perché il naftalene è un composto gassoso, a pressione e temperatura ambiente, non viene campionato sul PM10, la cui analisi invece è parametrata sul benzoapirene che invece trovo e non sul naftalene; mentre gli accertamenti fatti dai periti che riguardano polveri NOX e SOX, ma anche quelli fatti dall'ARPA e dalla ASL nella campagna 2011 alle cokerie, con campionatore personale, tale inquinante è stato ricercato con apposite tecniche e questo Nano lo sapeva benissimo, quindi è ovvio quello che è accaduto. E mi astengo da ogni commento.

Ovviamente poi è destituita di fondamento anche la questione relativa alle dichiarazioni INES che la Difesa dice: “Sono parametrata alla massima capacità produttiva”, non è così, le INES sono parametrata alla produzione effettiva dell'anno precedente alla dichiarazione che viene fatta ad aprile di ogni anno, in base sempre ad una stima fatta dal gestore, ma sulla produzione effettiva dell'anno precedente.

Alcune altre questioni, Difesa Cavallo. Che cosa dice la Difesa Cavallo? Deposizioni, sulle deposizioni, Presidente e Signori Giudici: “I dati riferiti dalle deposizioni – dice – descritti da ARPA nelle sue relazioni erano sbagliati, con riferimento ai valori limite indicati in area EU, in particolare – dice la Difesa – perché era utilizzato il parametro consigliato dal Belgio, degli 8 famosi picogrammi come media annuale e 21 come media mensile. In realtà – dice la Difesa – nelle sue valutazioni ARPA ha invertito i valori e, quindi, ritenuto il superamento dei valori limite sulla base di limiti sbagliati perché ha invertito l'annuale con il mensile ed infatti – si diceva – il dato di Masseria Carmine, cioè Fornaro, era entro i limiti – dice la Difesa – consigliati dal Belgio, atteso che il limite mensile era 21 quello giusto e non 8, per cui i dati di Fornaro, che erano inferiori a 21, dimostravano che il limite era rispettato”. Questa è la tesi, completamente

sballata ovviamente. Perché? Intanto, con riferimento alle deposizioni il primo punto da chiarire è che il dato dei Tamburi chiesa – sempre di ARPA, riportati in quelle tabelle – è nettamente superiore anche ai 21 picogrammi mensili, oltre il doppio e qui parliamo di un'area urbana. Poi al dato di Fornaro, che cosa bisogna considerare? Occorre considerare che le misurazioni di ARPA non si limitavano affatto ad un mese, ma arrivavano sino ad 8 mesi e poi sino all'anno. Invece che cosa fa la Difesa? Estrapola il dato mensile, ma ovviamente se io ho i dati riferiti all'anno debbo considerare quello, anzi soprattutto quello, nel senso che se le misurazioni si fermano al mese allora guardo il mese, 21, ma se invece vanno all'anno, ovviamente io devo guardare l'anno, cioè 8 e questo ovviamente è logica perché se il dato annuale è 8 picogrammi e quello mensile è 21 e per ogni mese dei 12 che costituiscono l'anno abbiamo 21, è ovvio che non posso dire di aver rispettato il limite perché ogni mese ho avuto 21 perché altrimenti il dato della media annuale non avrebbe senso essendo 8 – non so se il ragionamento è chiaro, Presidente – si giungerebbe all'assurdo che nonostante il superamento di oltre il doppio della media annuale di 8 dovremmo ritenere comunque i limiti non superati perché quello mensile è sempre 21, cioè siamo fuori dalla grazia di Dio ovviamente, 8.

Allora vediamo che cosa ho per Fornaro, per Fornaro abbiamo i dati relativi ai mesi da maggio 2008 a dicembre 2008, quindi 8 mesi e sono questi: 8,22; 39,17; 6,24; 15,63; 11,73; 6,88; 9,57. Ora, già facendo la media di questi dati per i dodici mesi, arriviamo a 8,12, cioè superiamo ovviamente il limite. Ovviamente qua non ha alcun senso fermarsi al mese, devo fare all'anno, perché ho otto mesi e posso fare la media annuale; non solo, ma abbiamo anche nell'arco annuale perché nella memoria conclusiva con cui abbiamo prodotto – ma lo troveremo nelle relazioni di ARPA – una pubblicazione proprio di ARPA Puglia, dal 2008 al 2012 abbiamo tutti i dati della deposizione per Fornaro e supera sempre ovviamente gli 8, il dato annuale.

Vento selettive, anche in questo caso ci sono state delle critiche al Pubblico Ministero, campagna vento selettive, qua abbiamo la relazione ARPA 16 settembre 2008, faldone 4, cartella 18, dice la Difesa sempre dei capi area: “Le osservazioni del Pubblico Ministero erano parziali ed imprecise atteso che non erano state evidenziate alcune condizioni rilevate da ARPA che scagionerebbero il siderurgico dall'essere fonte di diossina e furani” e quali sono queste condizioni? Dice: “Oltre alla campagna di agosto 2008 che aveva evidenziato il Pubblico Ministero, ve ne erano due altre, giugno 2008 e maggio 2011, che il Pubblico Ministero non aveva evidenziato perché favorevoli ad Ilva”, questo è il ragionamento della Difesa, “Tu hai evidenziato solo quello che ti conviene, le altre due le hai messe da parte”. Non solo, ma dice: “La campagna di agosto 2008 presentava dei dati poco rilevanti, atteso che la stessa era durata troppo poco rispetto a quello che è

previsto dalla legge”.

Stesso discorso per la campagna presso Masseria Carmine, dicembre 2009, che a dire della Difesa sarebbe durata un giorno. Allora, qui alcuni chiarimenti vanno fatti: iniziamo con il dire che le campagne vento selettive hanno solo lo scopo di stabilire la provenienza degli inquinanti che si vanno ovviamente a monitorare e non quello di stabilire la qualità dell'aria che uno respira e non potrebbe essere diversamente, le tecniche di campionamento tra una campagna vento selettive e quello della centralina per la qualità dell'aria sono diverse perché è diverso lo scopo. Della vento selettive – ricorderete – abbiamo le cartucce bivalenti, quelle che sono indicate nella relazione di ARPA. Quindi una cosa sono le centraline per il monitoraggio dell'aria ed un'altra cosa sono le cartucce vento selettive per catturare gli inquinanti in base alla direzione del vento, qui conta il volume campionato! Invece la Difesa che fa? Nel suo ragionamento sovrappone le cose e dice che i risultati della campagna vento selettiva dovevano essere prese in considerazione come qualità dell'aria – bontà sua – tanto che si applicava ad essa alcuni criteri che in realtà non c'entravano nulla con l'analisi vento selettiva in realtà ed infatti che dice? Dice: “Queste campagne non erano valide perché non erano durate un anno e quindi la media dei 40 femtogrammi annuale non poteva essere calcolata”, ovviamente non c'è niente di più sbagliato! Intanto la media annuale per qualsiasi inquinante, Presidente e signori Giudici, che si va a campionare non significa che devo campionare per un anno intero – ovviamente – e poi fare la media, devo avere una quantità di campioni che comunque mi consentono di operare una media, non è necessario avere il 100%. Inoltre, il campionamento vento selettivo non è volto a stabilire la qualità dell'aria, ma ad accertare solo la provenienza, conta il volume campionato e vediamole allora queste campagne!

Cominciamo da quella di giugno 2008, i dati sono questi: relazione 16.09.2008, elenco inquinamento, faldone 4, cartella 18, parliamo di diossine, se vogliamo anche PCB, benzoapirene, “Sottovento: IPA totali 870; benzoapirene 0,43; PCB totali 43,5; diossine e furani non rilevate, volume campionato 37. Sopravento: IPA totali 71 – più basso del sottovento – benzoapirene 0,08 – più basso del sottovento – PCB totali 3,71; PCDD e PCDF 77,25, volume campionato 244”. Ora io mi soffermo su questi dati, sopravento e sottovento, dice la Difesa: “Come vedete da questa campagna i dati diossine e furani sottovento evidenzerebbe la esclusione di Ilva, perché – addirittura – non rilevati”. Ma perché non sono stati rilevati? Non sono stati rilevati per una ragione molto semplice: volume campionato insufficiente. Attenzione, qui non è che non sono stati rilevati perché non ce ne stanno, perché quella campagna per la direzione sottovento non ha campionato un volume sufficiente a rilevare l'inquinante. È molto semplice! È riuscito a

farlo sopravento e l'ha rilevato, sottovento non è riuscito a rilevare il volume che era necessario per stabilire la quantità di inquinanti; mentre invece il volume era sufficiente per gli IPA e per il benzoapirene che dimostravano una chiara direzionalità dal siderurgico.

Per questo motivo, a distanza di un mese, il campionamento vento selettivo viene ripetuto, nuovamente effettuato, questa volta con più giorni, questa volta il volume campionato è sufficiente per le analisi delle diossine e furani anche sopravento e, infatti, il risultato qual è? Sopravento 133 femtogrammi, sottovento 6,37. Mi pare evidente – come anche dice ARPA – che la direzionalità è dalla parte del siderurgico, sottovento all'aria industriale. Ma la differenza è notevole, 133 femtogrammi, che peraltro supera pure i 40 delle linee guida, ma non è questo il punto perché – come abbiamo detto – la qualità dell'aria si stabilisce con... ma io dico alla Corte fate il raffronto tra i 133 ed i 6,37, parliamo di distanze siderali.

Dice: “Va be', i 133 femtogrammi – dice la Difesa – non poteva essere confrontato con i 40 della linea guida perché la campagna non era durata un anno”, infatti nessuno mai si è sognato di fare un confronto esclusivo con il limite dei 40, nella maniera più assoluta, il confronto lo devi fare tra i 133 ed i 6,37 per vedere la direzionalità, tant'è che in quella relazione del 16 settembre 2008 ARPA Puglia che cosa diceva? Evidenziava che gli inquinanti diossina, PCB ed IPA provenivano per il 90% dall'area industriale. Anche con riferimento alla campagna Masseria Carmine di dicembre 2009 dice la Difesa “Non è significativa perché i campionamenti erano durati un giorno e quindi non validi per fare la media annua”, a parte che si confondono sempre i piani, cioè la media annua come linea guida serve per la qualità dell'aria e non – come abbiamo detto – per le campagne vento selettive. Ma poi un altro dato, Presidente e signori Giudici, non è affatto vero che la campagna è durata un giorno, la campagna è durata dall'11 novembre 2009 sino all'01 dicembre 2009, basta guardare il rapporto di prova, se voi andate a vedere il rapporto di prova – l'elenco inquinamento, faldone 3, cartella 16 – allegato alla nota di Assennato del 03 marzo 2010 trovo proprio questo alla fine della pagina 1: “Campionamento dall'11 novembre all'01.12.2009”, non un giorno! Come un giorno?

Si dice poi con riferimento alla campagna vento selettiva fatta a maggio 2011 presso Peirani, Cimitero San Brunone, secondo la Difesa “Sarebbe favorevole ad Ilva e per questo non riportata dal Pubblico Ministero”, come “non riportata dal Pubblico Ministero”? Il Pubblico Ministero la riporta, l'ha analizzata, Presidente, solo che l'ha analizzata nella parte dedicata alle cokerie ovviamente, la stessa era inserita negli accertamenti relativi al benzoapirene e quindi è stata valutata dal Pubblico Ministero. Com'è possibile che questo Pubblico Ministero non valuta questa campagna? E secondo questa campagna –

come diceva ARPA – vi era la chiara dimostrazione di come il benzoapirene, diossine e furani provenissero proprio dall'Ilva, in modo marcato con riferimento al sito Cimitero, meno marcato con riferimento al sito Peirani. E con questo credo che sulle campagne vento selettive e deposimetri abbiamo chiuso.

Udienza poi in cui ha parlato la Difesa di Buffo, dice: “Al momento dell'intervento di Buffo, come direttore dell'impianto, l'impianto era in mano ai custodi che avevano potere di spesa e di intervento, per cui erano loro a dover bloccare le emissioni nocive” ed i soldi chi li doveva mettere? La Difesa dimenticava evidentemente che i custodi non potevano mettere di tasca loro i milioni di euro che occorre, dimenticava che nemmeno l'Autorità Giudiziaria poteva eventualmente soddisfare la richiesta dei custodi di mettere a disposizione il denaro necessario e dimenticava che l'unico modo era che i soldi dovevano essere messi a disposizione dal CdA di Ilva che invece – come diceva la Valenzano – faceva orecchio da mercante. Per il resto con Buffo non possiamo che essere d'accordo che dopo il sequestro, dopo circa un anno però, le emissioni sono crollate.

Solo un appunto sulla Difesa di Legnani, sulla causa contro Misurale, perché sosteneva la Difesa di Legnani che non era vero che nella causa di lavoro contro Misurale l'Ilva era stata rappresentata da Legnani, ma io ricordo bene – ma la Corte d'Assise lo potrà controllare – i verbali di udienza che sono stati acquisiti di quella causa agli atti indicano proprio in quei verbali Legnani come rappresentante di Ilva, mi posso sbagliare, ma segnalo questo dato alla Corte d'Assise.

Sempre la Difesa fiduciari... no, chiedo scusa, la Difesa Buffo sempre, sui mitili, dice: “La contaminazione dei mitili nel Mar Piccolo era dovuta ai sedimenti del Mar Piccolo stesso, evidenziando come i profili di PCB sarebbero identici a quelli trovati nei sedimenti”, oltre al fatto che la tesi d'accusa dice: “Secondo cui gli inquinanti di Ilva arriverebbero nel Mar Piccolo dal Canale 1 di scarico Ilva sarebbe destituita di fondamento, perché non c'è alcuna prova – dice – che le correnti potessero portare questi inquinanti proprio nel Mar Piccolo”. Dice ancora: “La diossina ritrovata nei mitili, con prevalenza del tetra furano, sarebbe poco indicativa atteso che il mitile per sua natura assorbiva proprio quella tipologia di furano e per tale ragione si ritrovava in quantità significativa, ma non perché provenisse da Ilva”. Allora, intanto iniziamo con il dire che sostenere che i mitili siano contaminati solo fermandosi al PCB è sbagliato, perché la legge prevede che la contaminazione sia valutata proprio con riguardo alla somma diossina e PCB e non solo a PCB, non c'è una contaminazione prevista dalla legge per soli PCB, anzi recentemente è stata prevista, ma solo per i PCB non diossina-simili. Quindi, quando io valuto la contaminazione dei mitili, devo considerare sempre

la somma diossina PCB.

Passando poi a quell'argomentazione secondo cui il PCB trovato nei mitili era identico a quello dei sedimenti, così come quello di MATRA e del sito San Marco, occorre dire una ovvietà: il PCB trovato nei mitili sarà identico a tutto il PCB che esiste nel mondo – come tutti sanno – perché il PCB è sempre lo stesso, è un fluido creato chimicamente dall'uomo, così sarà anche identico a quello utilizzato da Ilva nei suoi trasformatori. Quindi il discrimine non può essere l'impronta, quale impronta? Semmai le quantità gestite dalle varie industrie, ma su questo poi ci torneremo.

Poi con riferimento alla diossina dice la Difesa: "Il tetra furano era normale che si accumulasse nel mitile, per sua biologia, come diceva Esposito", richiamavano Esposito, dice la Difesa: "E' proprio il PCB che degradandosi dà origine al tetra furano" e qui dobbiamo precisare, intanto una considerazione logica, se è vero che il mitile accumula il tetra furano per sua biologia, è vero che questo accumulo avviene perché il tetra furano il mitile lo trova già in acqua, non lo può creare da sé – ovviamente – per accumularlo lo deve trovare e da dove viene? Già l'abbiamo detto in requisitoria, dice la Difesa: "Beh, proviene dallo stesso PCB che trovo nei sedimenti per sua degradazione, come diceva Esposito", in realtà, Presidente, Esposito dice altro ovviamente, cioè Esposito parla della degradazione del PCB che può dare origine alla diossina, ma attraverso un processo termico, non naturale; il mitile non è capace di degradare il PCB in tetra furano, il tetra furano lo trova già perché derivante da un processo di degradazione dovuto a stress termico. E qual è l'industria che nell'area tarantina ha trattato quantità di PCB esorbitanti sottoponendolo a stress termico? Ovviamente l'Ilva. Non solo, ma se noi andiamo a leggere la relazione ARPA sui mari di Taranto – e questo l'ho già detto in requisitoria – troviamo un altro dato significativo omesso dalla Difesa che ha menzionato questa relazione, la diossina che troviamo nei sedimenti del Mar Piccolo è diversa da quella che troviamo nei mitili perché contiene il congenere octa diossina che non si trova nei mitili. La stessa ARPA, in quella relazione, dice infatti come la fonte di diossina nei mitili va cercata da altra parte e non nei sedimenti.

Insisteva sempre la Difesa criticando la Valenzano in ordine ai moti del Mar Piccolo e della fonte inquinante – come abbiamo detto – del Canale 1, si stigmatizzavano quindi le dichiarazioni del custode che aveva parlato dell'idrovora, dice: "Non vi è alcuna idrovora. I moti del Mar Piccolo avevano altra circolazione, non condizionata dalle correnti di Mar Grande, che mai potevano portare gli inquinanti nel Mar Piccolo". Ecco, evidenziava il lavoro – se non sbaglio – del Consulente Tognotti che sosteneva che lo studio Malcangi non si occupava degli scarichi di Ilva in Mar Grande e come le prese a mare di Ilva non determinavano alcuna circolazione – come indicato dalla Valenzano –

ed indicava però degli studi dai quali si desumeva come la circolazione del Mar Grande degli scarichi Ilva non consentiva di ritenere che gli inquinanti potessero raggiungere il Mar Piccolo. Allora, iniziamo con il dire il problema delle prese a mare di Ilva credo che sia di una chiarezza unica, eppure è stato detto tanto: il problema se sono idrovore o non sono idrovore è del tutto irrilevante, le modalità di prelievo di acqua dal Mar Piccolo di Ilva con le sue prese a mare sono peggio delle idrovore, molto peggio! Abbiamo sentito che quantità viene risucchiata per ricaduta, è un vero e proprio fiume che condiziona, condizionava e condiziona tutta la circolazione del Mar Piccolo. Inoltre, tutti questi studi che ha portato la Difesa sul Mar Grande sono dei modelli – attenzione, Presidente – creati in astratto ovviamente – perché il modello uno se lo crea in astratto – che avevano bisogno di una conferma in concreto. Noi ce l’abbiamo questa conferma in concreto? Sì, ce l’abbiamo, ma al contrario, ce l’abbiamo al contrario perché c’è stata una caratterizzazione con campionamenti ed analisi fatte da ISPRA, in Mar Grande, primo lotto e ad ovest di Punta Rondinella, che possiamo vedere poi nelle relazioni ARPA sui mitili, che ho già indicato alla Corte in requisitoria, ma anche – se vogliamo – dalla consulenza Sesana, sono anche indicate, spiegate pure da Conversano in udienza. Questa caratterizzazione che cosa dice? “L’area ad ovest di Punta Rondinella era contaminata proprio dagli inquinanti di origine siderurgica – cioè IPA, idrocarburi pesanti, metalli pesanti, benzoapirene e PCB – ed altre sostanze legate appunto all’attività siderurgica. Stessa condizione per l’area marina del primo lotto Mar Grande, proprio quello di fronte all’ingresso di Mar Piccolo, il cui canale navigabile era anche contaminato dagli stessi inquinanti”, queste sono aree poste a sud del Canale 1 di scarico Ilva. E quindi dovremmo chiedere a Tognotti com’è possibile che io gli inquinanti li trovo a sud del Canale 1 di scarico Ilva se egli dice che invece le correnti vanno esattamente all’opposto? Questa è una caratterizzazione agli atti fatta da ISPRA.

Veniamo adesso ad alcuni aspetti che riguardano un po’ la descrizione del disastro, di questo disastro che – secondo la Difesa – vivrebbe solo nella mente del Pubblico Ministero. Qual è l’evento di disastro, 434 Codice Penale? Non voglio ripercorrere tutta l’evoluzione della giurisprudenza che passa da questo evento violento a quello più attenuato di accumulo, che addirittura è stata sollevata la questione di costituzionalità che la Corte dovrà anche risolvere sul punto, ma è stata già risolta dalla Corte di Cassazione, allora secondo la giurisprudenza più recente e non quella che sta evidentemente sull’isola del Pacifico, insieme ad un... come si chiama? Evidentemente la Difesa in questo caso ha raggiunto il Pubblico Ministero su quell’isola, perché è rimasta ancora ancorata a quel disastro cancellato ormai dalla Corte di Cassazione.

Allora, secondo la giurisprudenza deve essere individuato diffusione in aria ambiente di

sostanze nocive anche a mezzo di plurimi, continui e costanti sversamenti duraturi nel tempo che determinano da un lato l'accumulo di queste sostanze nei luoghi interessati, alternandone la natura, dall'altro la persistenza di essi idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Questa struttura del reato di disastro ambientale innominato ha dato – attenzione, perché qui il passaggio può essere anche utile – il via a che cosa, questa descrizione della Corte di Cassazione? In realtà ha dato il via proprio al legislatore che ha inteso positivizzare l'evoluzione della giurisprudenza, introducendo nel Codice Penale i delitti contro l'ambiente ed in particolare l'Articolo 452 quater, Codice Penale. Che dice questo Articolo? Descrive le condotte di disastro ambientale, guarda caso, come l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, “L'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. Attenzione, qua il legislatore le prevede in modo alternativo, noi a Taranto ce le abbiamo tutte e tre insieme. Certo, 452 ovviamente è entrata in vigore dopo i fatti, ma ovviamente il Pubblico Ministero la richiama a livello descrittivo. Del resto era proprio la Cassazione che diceva questo con riferimento al 434, Codice Penale. Elemento in più, evidentemente, era il 434 del pericolo per la pubblica incolumità che nel caso nostro è evidenziato dalla grave situazione ambientale e sanitaria dell'aria tarantina.

Allora, quali sono le condotte attribuibili alla luce di questa descrizione? Quindi da un lato abbiamo la proprietà che aveva come unico obiettivo la produzione dell'acciaio e richiedeva ai suoi dirigenti la marcia ottimale degli impianti a fini produttivi, dall'altro i vari dirigenti tecnici che facevano marciare gli impianti loro affidati nonostante fossero fonte di sostanze nocive che si riversavano continuamente in aria ambiente. L'ho già detto la loro condotta criminosa è proprio quella volta a far marciare gli impianti di cui avevano la responsabilità per la produzione finale dell'acciaio. Questa marcia era inquinante proprio per lo stato degli impianti, Presidente, vecchi, con emissioni diffuse e fuggitive intollerabili, giorno dopo giorno hanno causato l'accumulo, la persistenza degli inquinanti in aria ambiente creando quel pericolo per cui oggi siamo qui.

Sul punto della condotta la Difesa di Ceriani e Rebaioli osservava che quella contestata dal Pubblico Ministero era essenzialmente omissiva, il non aver fatto interventi di miglioramento dal 1995 al 2012 e diceva: “Accanto a questo aspetto obiettivo occorre affiancare quello soggettivo, consistente nella volontà di tenere questa condotta omissiva per tutto il periodo” e concludeva poi dicendo: “Se si riusciva a dimostrare che alcuni interventi di miglioramento erano stati fatti, allora non si poteva più configurare

in capo agli imputati alcun disastro”. Ovviamente non può essere condivisa questa impostazione, come abbiamo già detto la condotta contestata è essenzialmente e soprattutto commissiva, basta leggere il capo di imputazione perché poi a quello ci dobbiamo rifare, basta leggere il capo di imputazione e vedere un Articolo 40, “La condotta rilevante è quella di aver gestito l’impianto sversando in aria ambiente le sostanze nocive che produceva, non solo quella di non avere effettuato gli interventi”, altrimenti dovremmo arrivare ad un assurdo, dovremmo ritenere che l’azienda che effettua degli interventi di ambientalizzazione, anche se continua ad inquinare, a causare il disastro, dovrebbe essere esonerata da responsabilità, cioè che chi conduce lo stabilimento se realizza degli interventi di miglioramento ambientale, nonostante tutto inquina consapevolmente ed intenzionalmente non dovrebbe rispondere del disastro che provoca. Non credo che questa possa essere una tesi che la Corte d’Assise possa accogliere. Ecco perché ho detto in requisitoria: “Qui il punto è: ha inquinato o non ha inquinato?”.

Dice la Difesa: “Dagli accertamenti effettuati sui terreni non si rilevava l’esistenza di una contaminazione diffusa, tale da integrare un vero e proprio disastro, con pericolo per la pubblica incolumità”, dice: “C’è un solo superamento di legge per i suoli agricoli, Masseria Carmine, Fornaro stazionamento, 10,30 quando il limite era 10”, intanto dobbiamo precisare che il superamento non era solo quello di Fornaro, ma c’è anche quello di Contrada Parco di Guerra 18,68, della Deledda 10,08 e 18 le due aiuole, l’altro della Deledda dei periti con i 10,21 che ritroviamo nelle consulenze delle Difese, ma anche nella pubblicazione che ho allegato alla memoria conclusiva che è un po’ riassuntiva, ma abbiamo le relazioni di ARPA in merito. Ma il punto non è questo, è molto più serio, Presidente, dice la Difesa: “Il superamento dei limiti di legge per i suoli agricoli, solo pochi terreni”, e quali sono i limiti di legge? Non ci sono limiti di legge! Non ce ne sono limiti di legge! Secondo la Difesa sarebbero 10 nanogrammi in tossicità equivalente previsti dalla 152 del 2006 per il verde pubblico, non è così, perché i limiti di legge per la diossina nei terreni agricoli – almeno fino al 2019 – non ve ne erano, quel limite di 10 – che è tanto sbandierato dalla Difesa – non era un limite di legge per i suoli agricoli, era un limite di legge per verde pubblico e non c’è nessuna norma, non vi era nessuna norma che estendeva questo limite a quello dei terreni agricoli. Del resto, una cosa è calpestare un’aiuola con 10 nanogrammi di diossina, una cosa è mangiare la verdura con 10 nanogrammi di diossina, ovviamente! Era un parametro preso a riferimento, “Siccome non ci sono limiti più restrittivi, prendiamo quello a verde pubblico”, ma non c’è nessuna legge, tant’è vero che ARPA nelle sue relazioni stigmatizza proprio questo aspetto e dice: “Guarda che quel limite non è idoneo a

garantire i pascoli sicuri”.

Quindi, chiarito questo aspetto, ai fini dell'esistenza del disastro ambientale, al di là del superamento di soglie che non ci sono, qual è l'elemento? Quello che dice la Cassazione. Nel caso nostro che cosa abbiamo? Abbiamo una vasta area di territorio che ha subito un mutamento, una compromissione ed alterazione da risultare diffusa e di una intensità e consistenza da determinare l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema esistente con il relativo pericolo per la pubblica incolumità, quindi io devo stabilire che tipo di compromissione ha subito il territorio? E com'era caratterizzato l'ecosistema in cui si inseriva il territorio? Parliamo di compromissione dovuta allo sversamento di sostanze inquinanti, diossina, PCB, IPA, benzoapirene, eccetera.

Quali sono i valori di fondo che ritroviamo nelle aree non impattate? Questo ce lo dice ARPA, ce lo dice ARPA per quanto riguarda i terreni agricoli della Puglia, dice: “Guardate che i valori di fondo, da accertamenti che hanno fatto nell'arco di due-tre anni, sono 0,1 e 0,3 nanogrammi”, ovviamente tutti gli accertamenti che ARPA ha fatto nei territori tarantini circostanti il siderurgico ci davano lo strasuperamento di questi valori soglia. In quella pubblicazione che ho – per non andare a vedere le singole relazioni ARPA – allegato alla memoria conclusiva c'è proprio una tabella che fa riferimento a tutti i superamenti, ma la troverete anche nelle perizie di Pompa e di Sesana. Quindi abbiamo un superamento diffuso della presenza di diossine e anche PCB. Siccome nel 2019 è entrato il DM 46 che ha stabilito come valore limite 6 nanogrammi su chilogrammo, come somma diossine e PCB, numerosi terreni campionati da ARPA indicavano il superamento di questo limite, per non parlare dell'ipotesi in cui prendiamo – ad esempio – il limite stabilito in Olanda che è di 1 nanogrammo, se poi andiamo a valutare – come prevede sempre il Decreto del 46 – la diffusione di PCB non diossina-simili, praticamente quasi tutti gli accertamenti fatti da ARPA ci dicono che abbiamo il superamento del valore indicato dalla Legge 46. Ma al di là di legge o non legge, il punto è questo: c'è un'alterazione dell'ecosistema o non c'è? La devo valutare – come ho detto – tenendo conto quali sono i valori normali e noi abbiamo questa alterazione che – guarda caso – è più intensa vicino al siderurgico e mano a mano che ci si allontana dal siderurgico va sempre più a degradarsi e questo spiega perché abbiamo la contaminazione degli animali abbattuti, perché – come diceva ARPA – il limite di 10 per verde pubblico è di riferimento, non è idoneo a garantire la non contaminazione degli animali. Ovviamente qua non c'è un problema di retroattività o non retroattività della normativa, perché i limiti di legge per il topsoil agricolo non c'erano.

Quindi a questo punto ci dobbiamo chiedere: la contaminazione era diffusa ed idonea a creare il pericolo? Ovviamente la risposta non può che essere positiva, chilometri di territorio,

migliaia di animali contaminati, del resto se a questo andiamo ad aggiungere la campagna sui sedimenti che – attenzione – è importantissima perché proprio ARPA ci dice che proprio i sedimenti indicano quanta diossina e PCB va a depositarsi sui terreni, campagne sui sedimenti che abbiamo visto ci hanno detto che le linee guida sono superate, così come anche le campagne vento selettive che ci dicono che gli inquinanti derivano da Ilva, non è un caso che sulla base di questi accertamenti di ARPA la Regione Puglia emanava l'ordinanza di cui abbiamo detto: divieto di attività agricola e di pascolo per un'area di 20 chilometri vicino all'area industriale. Quindi abbiamo una situazione costituita da diffusa contaminazione di una vasta area di territorio dei più pericolosi contaminanti. Che cosa dice la Difesa per contestare questo aspetto? Parte dalla sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale per aversi un disastro occorre un evento straordinario sul piano dimensionale, nel caso nostro – dice – il massivo sversamento di inquinanti ed il grave pericolo per la salute pubblica e dice: “Adesso io analizzo, in base al tuo capo di imputazione vado ad analizzare quali sono gli inquinanti che a tuo dire avrebbero provocato il disastro – dice la Difesa – ti dimostro come gli inquinanti che tu dici in realtà erano con dei valori che non potevano mai determinare il disastro”. Intanto il primo errore che commette la Difesa è quello di non avere compreso la nozione di disastro, come enucleata della Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, l'evento disastro qui non viene contestato come episodio immediato e violento che si manifesta in tempi brevissimi, ma per manifestarsi ha avuto bisogno di tempo, con condotte di sversamento che ad un certo punto hanno creato l'accumulo di inquinanti da creare il pericolo per la pubblica incolumità. Tutte le discussioni della Difesa hanno omesso di considerare questo aspetto!

Dice la Difesa: “Vediamo i singoli inquinanti”. Ma che cosa fa? Attenzione, Presidente, perché il gioco che fa la Difesa è preciso, ma sballato ovviamente! Prendono le analisi fatte dai periti del G.I.P. – guarda caso – ed omettono di considerare tutte le analisi ed i campionamenti nel corso degli anni fatti dall'ARPA Puglia e questo comporta due ulteriori imprecisioni, la prima è dovuta al fatto che si erano considerate le analisi dei periti come utili ai fini di stabilire la qualità dell'aria ambiente, quando queste analisi e campionamenti non erano state fatte con quelle tecniche previste dalla legge per stabilire la qualità dell'aria, ma con altre tecniche che servivano ai periti per assolvere il loro compito, cioè accertare se dallo stabilimento si producessero sostanze nocive alla salute e se queste sostanze fossero ritrovate all'esterno di esse, questo era il compito dei periti, punto! “Dovevano accertare la natura e provenienza delle sostanze nocive” e questo hanno fatto! Infatti Sanna, a domanda della Difesa, diceva che nei loro accertamenti non avevano seguito affatto le tecniche imposte per la qualità dell'aria

come risulta dal verbale dell'incidente probatorio, 17 febbraio 2012, pagina 36 e 38, nonché in una precisazione che proprio sul punto i periti fanno con una integrazione depositata agli atti dell'incidente probatorio del 30 marzo 2012, era una integrazione dei periti ad alcune osservazioni di ARPA Puglia, nota a firma Dottor Mauro Sanna, Nazzareno Santilli, Roberto Monguzzi, Rino Felici. Che cosa dice questa nota? "Analisi diossine in area ambiente urbano: obiettivo del campionamento era quello di individuare la presenza o meno delle diossine e la loro possibile origine e non quello di monitorare la qualità dell'aria urbana. A tal fine, infatti, debbono essere impiegati i metodi ed i tempi di campionamenti previsti dalla normativa in materia, è evidente che modificando le modalità ed i tempi di campionamento le concentrazioni rilevate sono conseguentemente diverse. Si ribadisce che tale condizione è del tutto irrilevante in relazione agli obiettivi dell'indagine sopra citata". Per cui tutti questi ragionamenti fatti dalla Difesa, sulla circostanza che l'analisi dei periti non aveva evidenziato superamenti di legge, non hanno alcun senso; le misurazioni fatte sono state fatte con metodologie non utili per stabilire eventuali superamenti. "Anche per le analisi IPA in aria ambiente urbano si deve comunque evidenziare, come per le diossine, che indipendentemente dal valore riscontrato lo scopo dell'indagine era quello di individuare la presenza o meno di IPA e non il monitoraggio della qualità dell'aria. Anche all'interno dello stabilimento le indagini effettuate sulla concentrazione di benzoapirene nel reparto cokeria hanno avuto l'obiettivo, in relazione ai quesiti posti, di verificare o meno la presenza di tale inquinante nell'aria ambientale del reparto cokeria e non di valutare la situazione di igiene industriale che deve eseguirsi secondo altri metodi e procedimenti". Più chiaro di così!

Quindi la conseguenza erronea ovviamente della Difesa è quella di considerare esclusivamente i campioni e le analisi fatte dai periti, trascurando quelle dell'ARPA Puglia all'interno ed all'esterno dello stabilimento. Quindi la Difesa analizzava gli IPA campionati dai periti del G.I.P. sostenendo che essi avevano rilevato concentrazioni inferiori ai limiti di legge all'esterno dello stabilimento, mentre all'interno le analisi le aveva fatte solo il custode sul Canale 1 di scarico. Guarda caso gli accertamenti fatti con i criteri corretti di legge sul Canale 1 di scarico dei custodi – gli ARPA – davano per gli IPA il superamento delle CSC. Stesso discorso per il benzoapirene, le analisi dei periti del G.I.P. per il topsoil – verde pubblico – davano esito di conformità, tranne per un campione, ma tutto questo perché – come dicevano i periti – le loro analisi erano paramtrate a stabilire la presenza e l'origine degli inquinanti e basta.

Sorvolo poi sul Consigliere Atelli che avrebbe consigliato al Ministero di ritenere la legge regionale non... non ho capito, Presidente, non applicabile la legge regionale, cioè una

legge regionale dobbiamo chiedere al Consigliere Atelli se è applicabile o non è applicabile o meno, sul benzoapirene che aveva rivenuto invece... Va be'!

Peraltro, proprio sul benzoapirene, secondo la Difesa... dice: “Gli accertamenti di ARPA sarebbero iniziati solo nel 2008”, come nel 2008? Gli accertamenti partivano da molto prima, se dobbiamo essere completi. Abbiamo intanto il sequestro delle cokerie, 2001, sulla base degli accertamenti dell'allora PMP, emissioni diffuse spropositate di IPA e benzoapirene dalle cokerie con pericolo per i lavoratori e la popolazione. ARPA poi nella relazione del 16 settembre 2008 evidenziava gli accertamenti fatti da ISPLES nella campagna 2004, nella relazione del 15 luglio 2008 ancora ARPA e quelli dell'Università di Bari del 2005/2006 che segnalavano livelli pericolosi per la salute dei cittadini di IPA e benzoapirene, qui lo troviamo faldone 4, cartella 17, 18 e 24. E poi arrivano tutti gli accertamenti di ARPA dal 2008 al 2012, quindi abbiamo accertamenti pluriennali e di questi deve tener conto la Corte d'Assise, altro che dal 2008!

Quindi per quanto riguarda il benzoapirene, anche dagli accertamenti ARPA, il dato esterno allo stabilimento evidenziava l'alterazione della qualità dell'aria per anni ed anni, peraltro ARPA puntava il dito proprio ovviamente contro le cokerie. Dopo il dato esterno la Difesa passava ad analizzare quello interno e, quindi, mostrava la famosa tabella dei periti dove i valori del benzoapirene erano tutti al di sotto del limite di rilevabilità, quindi per la Difesa non ci può essere uno sversamento massivo in aria ambiente di benzoapirene da parte di Ilva. Ora questa conclusione è completamente errata per due motivi: il primo è per quello che già abbiamo detto in precedenza, cioè i campionamenti dei periti hanno utilizzato tecniche non idonee a stabilire qualità dell'aria e salubrità degli ambienti di lavoro; il secondo che a ben vedere, se li guardo bene questi campionamenti invece evidenziano migliaia e migliaia di nanogrammi emessi dalle cokerie perché quella tabella ovviamente è riportata in microgrammi quando invece la valutazione deve essere fatta in nanogrammi ed in nanogrammi arriviamo a 1.600, 1.700, 1.800 e quant'altro, con campagna di ARPA fatta dopo due mesi che arrivava a 2.330 per l'addetto alla caricatrice. Quindi anche gli ambienti di lavoro non erano affatto salubri, per non parlare di quello che era stato rilevato nelle mense addirittura, ricorderete la campagna di ARPA del 2011 che non riporto per non appesantire la discussione. Ovviamente la Difesa evidenzia i 369 nanogrammi che aveva rilevato ARPA nel 2011 che è il dato più basso ovviamente di quello che era stato rilevato, ma sempre di centinaia di nanogrammi parliamo.

Diossine e PCB, la Difesa richiama gli accertamenti dei periti ancora una volta, AMB 10 ed AMB 11, “Non vi sono superamenti dei limiti previsti peraltro dalle linee guida, anche in questo caso la valutazione non può essere fatta con i criteri usati dai periti”

ovviamente, per quello che abbiamo detto, cosa che era confermata – attenzione – dagli accertamenti dell'ARPA con le sue campagne, che evidenziava i superamenti costanti dei limiti previsti dalle linee guida in area UE, quindi anche in questo caso diossina e PCB, sversamento in aria ambiente di diossina, idoneo a creare pericolo.

Area AGL, stiamo all'interno adesso, che dice la Difesa? “I prelievi dei periti del G.I.P., i famosi CAMP, davano il rispetto dei limiti per i suoli industriali. Anche in questo caso occorre chiarire come gli accertamenti dei periti non avevano lo scopo di stabilire la salubrità degli ambienti di lavoro, ma la presenza dell'inquinante e la sua origine. Era invece l'ARPA che operava i campionamenti corretti e le analisi che accertavano nella campagna del 2008 superamento dei limiti per i suoli industriali sia per diossine che per PCB” ed infatti il dato per le diossine è 351 – nanogrammi ovviamente – mentre il limite è 100, questo lo fa ARPA!

Per quanto riguarda invece il PCB – dice ARPA – che va a validare la caratterizzazione fatta da Ilva, ovviamente li fa ARPA i prelievi, “Si segnalano inoltre due superamenti delle CSC in vigore per i suoli industriali, per i campioni denominati 601835 IT e 30735 IT per il parametro PCB misurato da ARPA e non rilevati dal laboratorio incaricato da Ilva”, ma va'! Del resto, Presidente, lo stesso collegio Liberti evidenziava la contaminazione all'interno dell'Ilva, proprio con riferimento a questi accertamenti. Sempre questa Difesa insisteva sul fatto che i terreni non avevano questa contaminazione diffusa, dice: “Soltanto tre-quattro punti di contaminazione – già abbiamo detto il discorso – non possono costituire una contaminazione diffusa, come invece sarebbe accaduta a Seveso”, come avrebbe illustrato credo Tognotti poi sulla diffusione, cioè Seveso. Allora iniziamo a toglierlo di mezzo Seveso che è un esempio che non c'entra nulla con Taranto ovviamente. A Seveso che cosa abbiamo avuto? A Seveso abbiamo avuto un evento istantaneo che ha determinato la fuoriuscita di una quantità straordinaria di diossine in brevissimo tempo, che si è poi diffusa sul territorio. A Taranto il problema è totalmente diverso. Che c'entra Seveso con Taranto? C'entra soltanto per una ragione, che la quantità di diossina emessa a Taranto è più di quella di Seveso, sì, questo c'entra! Qui abbiamo un'attività di sversamento che è durata per anni, grazie alla quale si è avuto quell'accumulo di sostanze nocive, in tempi molto più lunghi del disastro di Seveso, almeno lì il problema l'hanno risolto nel giro di poco, qua chissà se lo risolveremo! Quindi Seveso con il suo modello di dispersione di Tognotti non c'entra niente, perché lì abbiamo operato su una quantità spaventosa di diossina emessa nell'immediato, qui su una quantità di diossina emessa in 17 anni, costantemente e continuamente. Già l'abbiamo detto, sui terreni agricoli questo limite di 10 nanogrammi richiamato dalla diossina è soltanto un riferimento che l'ARPA stigmatizzava come

assolutamente insufficiente a garantire i livelli di sicurezza accettabili, in relazione proprio alla possibilità che animali dal pascolo potessero contaminarsi, infatti alcuni stati avevano utilizzato dei limiti molto più restrittivi per i terreni agricoli, dai 4 ai 5, addirittura a 1 nanogrammo dell'Olanda. Infatti poi stigmatizzava ARPA e dice: "Com'è possibile che nei foraggi tu mi stabilisci un limite di 0,75 e poi per i pascoli possiamo riportare i 10 nanogrammi?", è impossibile ovviamente.

Ovviamente non ha alcun senso – come ha fatto la Difesa – dice: "Il sito dell'area industriale di Taranto ha un livello di contaminazione media", quando sentite "media" dovete sempre stare attenti, perché "media" significa ammorbidire i dati, ecco, dice: "Ha una media pari a 3 nanogrammi, addirittura inferiori a quelli della Svizzera, del Piemonte e di alcune città italiane come Pavia" credo abbia detto, ovviamente questi paragoni non hanno alcun senso, i siti sono assolutamente diversi, le aree in considerazione sono assolutamente diverse, non sappiamo sito industriale, sito agricolo, sito impattato da alcune fonti, non sappiamo niente, sappiamo solo la media, la media. Quale media? In base a cosa è stata fatta? Le valutazioni si fanno – come ho detto, Presidente – sul sito specifico, per vedere quali conseguenze la contaminazione del sito specifico ha all'esterno, quale mutazione dei luoghi ha provocato, ha creato pericolo o non lo ha creato? Allora non possiamo che concordare con ARPA Puglia che evidenziava una contaminazione diffusa da diossina, che partiva con una massima intensità dai terreni circostanti lo stabilimento Ilva e degradava sempre più allontanandosi da esso, già l'abbiamo detto i valori di fondo quali erano. Tutti i 40 campionamenti fatti da ARPA davano valori molto più alti e questo era un segnale che nell'area di Taranto vi era qualcosa che aveva impattato in modo significativo i terreni, rispetto al resto della Puglia, dove questo problema non c'era!

Con riferimento poi a metalli e polveri, PM10, la Difesa si soffermava sulle analisi dei periti: "Evidenziato, quindi, come i loro rilievi non avessero accertato superamenti dei valori obiettivo, ad eccezione dello zinco perimetrali nel canale di scarico Ilva accertato dai custodi", ovviamente quando le analisi vengono fatti con i criteri che debbono essere fatti. Vale lo stesso discorso, gli accertamenti corretti con le metodologie corrette li faceva ARPA Puglia che evidenziava il costante superamento del PM10 alle centraline dei Tamburi, sia come media annuale che quella giornaliera, nonché la grave situazione delle polveri di minerali – due consulenze abbiamo agli atti – minerali che si abbattevano sul quartiere Tamburi. Poi con una – a mio avviso – contraddizione, la Difesa di Pastorino argomentava sull'estraneità di Ilva degli inquinanti ritrovati nei terreni e tessuti animali perché da un lato sosteneva come a Taranto non vi era alcun disastro, nessuna contaminazione diffusa e rilevante da diossine e PCB e dall'altro che i

terreni analizzati e gli animali abbattuti, come i mitili distrutti, fossero contaminati da tali sostanze non provenienti da Ilva e quindi la contaminazione c'era.

Per escludere poi la diossina delle polveri MEEP/ESP dell'AGL, come fonte di contaminazione, richiamava le osservazioni di Tognotti ed il suo modello di dispersione che escludeva la possibilità che queste polveri potessero raggiungere i terreni delle masserie i cui animali erano abbattuti. Allora, intanto le relazioni ARPA Puglia dicono l'esatto opposto e dicono che chiaramente l'origine della contaminazione dei terreni delle masserie è delle polveri degli elettrofiltri, faldone 4, cartella 24, elenco inquinamento, relazione ARPA. Tognotti utilizzava il modello CALPUFF per escludere che queste polveri Ilva potessero superare i confini dello stabilimento, in totale contrasto con un dato – secondo me – acquisito dalla comune esperienza addirittura, quelle polveri avevano da sempre invaso e devastato la salute e gli immobili degli abitanti del quartiere Tamburi, la stessa Ilva. Ma come? La stessa Ilva negli atti di intesa ammetteva la necessità degli interventi di contenimento per bloccare le emissioni di polvere dell'Ilva dall'aria cittadina, numerosi procedimenti penali proprio per quello. Tognotti invece per le polveri dell'AGL – attenzione – dell'AGL 2 che avevano una granulazione perfetta per lo spolverio, molto di più dei minerali dei parchi, rimanevano – dice – secondo Tognotti all'interno del perimetro del siderurgico, cioè una tesi incomprensibile!

Usando il modello CALPUFF faceva una stima, formulava delle ipotesi, distingue tra le fasi di insaccamento, risollevario e messa in discarica con situazioni peggiori addirittura, cioè delle quantità massime di polveri all'anno – 6 mila tonnellate calcolava lui – e dello stato completamente secco. Escludeva poi quelle all'interno dell'AGL, del capannone, perché non potevano uscire. Conclusione di Tognotti: “Nessun impatto delle polveri AGL all'esterno, tutto rimaneva all'interno dello stabilimento”. Ora è inutile dire, Presidente, che questa tesi prima che contrastare con gli accertamenti di ARPA Puglia che aveva rinvenuto dappertutto, nei sedimenti, in aria, nel topsoil, le polveri degli elettrofiltri di Ilva, prima ancora di contrastare con gli accertamenti dello stesso collegio di Liberti, contrasta con le stesse affermazioni dell'Ilva, con i suoi atti di intesa – lo abbiamo già detto – aveva assunto l'impegno ad evitare lo spolverio, sostenendo l'insostenibile secondo cui le 6 mila tonnellate di polveri degli elettrofiltri allo stato più polveroso – secco addirittura – avevano una granulometria che ne impediva lo spolverio, mentre quella dei parchi minerali che avevano invece una granulometria maggiore potevano tranquillamente svolazzare nelle case degli abitanti del quartiere Tamburi”. Si perde di vista veramente, Presidente e signori Giudici, ogni cosa, ogni cosa!

Tognotti non si ferma però a questa ipotesi pseudoscientifica, prende in considerazione le altre

sorgenti: Ecologica Tarantina come fonte importante, con i due camini, di cui uno privo di filtri e di altezza di 20 metri. Qual è il risultato dei modelli di Tognotti? Atteso, Ecologica Tarantina impatta proprio – guarda caso – su Deledda, su Fornaro e su Quaranta, aveva proprio – non lo so – un puntatore. Quindi noi dobbiamo concludere in che senso? Cioè la Corte d'Assise dovrebbe concludere dicendo che Tognotti ha ragione per cui le pecore di Fornaro e Quaranta e le aiuole della Deledda subivano la contaminazione di un impianto che produceva una quantità di diossina miliardi di volte inferiore ad Ilva, non solo, con le sue emissioni che per impattare la Deledda dovevano scavalcare l'Ilva. Questo dovrebbe dire la Corte d'Assise!

Aveva segnalato poi la Difesa la incoerenza – come in un primo momento anche segnalato da ARPA – delle deposizioni di Fornaro a giugno 2008 che erano molto alte, in realtà proprio con riferimento alle deposizioni se vado a prendere la relazione del 30 aprile 2009 di ARPA che riassume un po' tutto il lavoro fatto fino a quel momento, ARPA non solo rimarca il problema della diossina a Taranto che era legato all'agglomerato ed alla gestione delle polveri degli elettrofiltri, ma anche che quella deposizione doveva essere sempre ricondotta alle polveri ESP e MEEP di Ilva, cartella 24, faldone 4. Già abbiamo detto che portare le contaminazioni dei terreni della Svizzera e del Piemonte non ha alcun senso. Infatti qui sono state fatte delle medie, sono state fatte delle medie! Infatti, riportandola a 3 – secondo la Difesa – i valori più alti tra cui i 10 di Fornaro, i 18 di Parco di Guerra scompaiono, non ci sono più.

MATRA, questo discorso di MATRA è stato ripreso più volte: “Si evidenziava la contaminazione in particolare di due masserie che si trovavano vicino al sito MATRA, Quaranta e Palmisano e – dice – gli animali di queste due masserie erano portate al pascolo proprio nel sistro MATRA, anche il rapporto diossina e PCB degli animali era diverso dagli ESP/MEEP e simile a quello del topsoil MATRA”. Ora, già abbiamo parlato ampiamente di MATRA nella requisitoria, mi soffermo solo su alcuni punti: intanto non è affatto vero che l'azienda Palmisano si trova vicino MATRA, l'unica masseria vicino MATRA è l'azienda Quaranta, Palmisano si trova da tutt'altra parte, tra Quaranta e Palmisano vi sono addirittura Laera e Sperti. La distanza di Palmisano dalla ex MATRA è di 3,55 chilometri, mentre di Quaranta è di 1,27. All'uopo io ho prodotto anche delle schede proprio nella memoria conclusiva. Quaranta – se la dobbiamo proprio dire tutta – si trova a 2,62 chilometri dal confine nord di Ilva. Analizzate anche le testimonianze degli allevatori per vedere se effettivamente portavano il pascolo sui terreni ex MATRA. I terreni ex MATRA, già la caratterizzazione che è stata fatta ci dice “limitata la contaminazione al sito specifico nei 100 metri” che era pure recintato; non solo, ma la stessa caratterizzazione risultava come il PCB trovato era assolutamente

poco mobile ovviamente, quindi noi per poter ipotizzare la contaminazione di Quaranta e di Palmisano da parte di MATRA che cosa dobbiamo sostenere? Che Quaranta, trovandosi a 1 chilometro e 20 abbia portato deliberatamente per un chilometro i suoi animali al pascolo al centro di MATRA, a 100 metri da MATRA, ha divelto la recinzione che lo circondava, ha fatto entrare le sue pecore e fatto alimentare queste povere bestie in un'erba che ovviamente non c'era, perché il suo obiettivo era avvelenare gli animali. Stessa cosa Palmisano che invece per raggiungere MATRA ha fatto viaggiare le sue pecore per 3 chilometri e 55, fino a raggiungere MATRA.

ISPRA e CNR su quella caratterizzazione dicono che lo spandimento del PCB riguarda il liquido che aveva penetrato il suolo e non la dispersione in aria che è cosa diversa; peraltro il progetto di bonifica del Comune di Statte che vi è stato mostrato dalla Difesa, dove si parlava della dispersione degli inquinanti, faceva chiaramente riferimento alle operazioni di bonifica e la movimentazione dei terreni e dei materiali durante tali operazioni, non la staticità dei luoghi o l'influenza di agenti naturali quali pioggia e vento sugli stessi.

Il problema del PCB diffuso in ambiente tiene chiaramente a quello che si disperde in aria e ricadeva sui terreni e non certo quello allo stato fluido. È questa la domanda: chi ha diffuso in aria ambiente il PCB in quel modo, con quelle modalità? Che era l'unica modalità con cui si poteva avere diffusione di PCB per un'area di chilometri e chilometri. Il primo dato evidente che abbiamo e la stessa Ilva dichiara ai fini INES, emissione di 120 chilogrammi di PCB e sappiamo da ARPA come le dichiarazioni INES di Ilva contenevano dati a ribasso. Peraltro, come dice la Difesa – ma qui sbagliando – “analizziamo il rapporto diossine e PCB al fine di identificare la fonte”, è un'operazione errata tecnicamente perché – come abbiamo detto – il PCB che si trova in ambiente è uguale dappertutto. Ma ragioniamo come ragiona la Difesa: analisi riportate da Pompa e da Sesana sul sito MATRA fatte da Gesteco, livelli di diossina e PCB sono a favore delle diossine, anche se Pompa – per la verità – fa il rapporto tra le analisi Gesteco e quelle fatte da ARPA successivamente. Ma rimaniamo a quello che dice Pompa, dice Pompa: “Le concentrazioni PCB-DL in tossicità equivalente rilevate da ARPA pari a 3.134 nanogrammi”, poi dice: “Per apprezzare completamente la pericolosità del sito MATRA va considerata anche la presenza nei terreni superficiali del sito anche di eccezionali concentrazioni di diossina, 15.978 nanogrammi”. Ed allora? È a favore delle diossine, quindi in tutti quei terreni dove si diceva da parte della Difesa: “Il PCB è maggiore, per cui è MATRA, per cui è MATRA!”, qua Pompa ci sta dicendo che il sito MATRA ha più diossine che PCB, ovviamente non è corretto perché io per stabilire la fonte devo fare l'analisi dell'impronta, non il rapporto PCB diossine,

quello è mutevole, quindi io potrei pure limitarmi a dire: “Guarda, Pompa ci sta dando ragione”.

Ancora una volta Pompa poi dice, sempre la Difesa lo riporta: “Rapporto diossina e PCB nei tessuti animali e nei fegati e muscoli a favore del PCB e – dice – questo rapporto non riproduce gli ESP/MEEP di Ilva”, lo abbiamo detto cento volte, lo liquidiamo velocemente, il rapporto PCB/diossine non ha alcun senso proporlo per la semplice ragione che nei tessuti animali questo rapporto muta, come hanno spiegato i periti – in particolare Monguzzi – nei tessuti animali, fegati e muscoli, il PCB si accumula in maniera maggiore rispetto alle diossine, essendo addirittura il fegato un organo bersaglio. Peraltro, ad essere proprio precisi, argomentazione sempre riportata dalla Difesa su cui si è molto trattenuta la Difesa, dice: il profilo del PCB di Ilva è diverso da quello che ritrovo negli animali, questo è smentito da un dato tecnico che lo dice lo stesso consulente della Difesa, Sesana, Sesana dice: “L’unica differenza tra il PCB animali ed Ilva è il PCB 77 che c’è nelle polveri degli ESP/MEEP, mancante invece negli animali” e questo è ovvio, il PCB 77 è un congenere volatile, sparisce immediatamente dalla sorgente originaria, non lo trovano addirittura i periti ai piedi dell’AGL 2, come descritto pure in perizia. Dice la Difesa: “Ma che dice, Pubblico Ministero? Il PCB 77 ha una emivita di almeno 10/20 anni”, eh, un’emivita! L’emivita di un congenere non c’entra niente con la volatilità dello stesso ovviamente, la volatilità riguarda la dispersione del congenere, mentre la emivita la sua degradazione fino alla distruzione, qui non c’è nessuna degradazione fino alla distruzione, ma la sua dispersione dalla fonte, non c’entra niente l’emivita! Quello sì, ci può stare 10 anni, 20 anni, il problema è che si sgancia dalla fonte perché è volatile. E quindi abbiamo una chiara mutazione dei luoghi aria ambiente dovuta alla diffusione di sostanze inquinanti e dannose alla salute umana ed animale, emesse costantemente e continuamente dallo stabilimento siderurgico tarantino, diossina, PCB, IPA e benzoapirene, polveri, metalli pesanti e quant’altro, un’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema impossibile da riparare che ha provocato il divieto di uso agricolo e pascolo di una vasta area di territorio. Il divieto di utilizzo del Primo Seno del Mar Piccolo per la coltivazione dei mitili, l’alterazione costante della qualità dell’aria con la conseguente grave situazione sanitaria della popolazione tarantina rispetto alle altre realtà urbane della Puglia, disastro ambientale di proporzioni spaventose dovute alla persistenza ed all’accumulo nel tempo di questi inquinanti, quello che dice il 434. Qual è il fatto diretto a commettere il disastro sotto il profilo obiettivo? Molto semplice, la condotta diretta a sversare in aria ambiente tutte le sostanze tossiche del siderurgico per come sono state descritte, cioè il far marciare gli impianti con continue emissioni nocive derivanti da

questa marcia.

Secondo elemento: il pericolo per la pubblica incolumità – il pericolo ce lo dice la Cassazione – che è un giudizio di probabilità che da un fatto possa derivarne un altro, il pericolo deve essere concreto, cioè devono esserci degli elementi fattuali da cui desumere che da un determinato fatto possa derivare una situazione di danno. Allora non c'è dubbio, nel nostro caso la presenza in aria ambiente dei peggiori inquinanti di Ilva è idonea a creare un pericolo concreto per la pubblica incolumità, atteso che effettivamente questi inquinanti ben presenti in aria ambiente erano idonei a provocare malattia e morte, anzi hanno provocato malattia e morte. Gli esiti delle perizie epidemiologiche tanto criticate ce le abbiamo agli atti, ma tutti gli studi scientifici, sanitari fatti sulla situazione di Taranto e questo all'ulteriore passaggio ci porta, secondo cui l'evento disastro si è realizzato! Abbiamo sentito la Difesa addirittura che ha sostenuto non solo che l'evento disastro era assente nei fatti, ma che addirittura non era nemmeno indicato nel capo di imputazione, dice: "La Procura aveva ritenuto tale evento concretizzarsi nelle malattie e morti che peraltro non aveva contestato come lesioni ed omicidi". Ora, com'è facile comprendere da quanto abbiamo spiegato in ordine all'evento disastro, malattia e morti sono purtroppo espressioni del grave pericolo per la pubblica incolumità, necessario ovviamente per il 434, ma non è che costituiscono l'evento disastro; l'evento disastro – che è l'aggravante – com'è scritto nel capo di imputazione è costituito da quello che è sotto gli occhi di tutto, non c'è bisogno, basta uscire fuori e vedere cosa c'è sulla copertura dei parchi, che era quello che all'ennesima potenza c'era durante i Riva, cioè che cosa? La massiva costante diffusione, distribuzione in una vasta area di territorio, comprensivo di terreni, acqua ed aria delle sostanze nocive emesse dal siderurgico con alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, è semplice. Cosa abbiamo accertato nel caso nostro? Primo: la contaminazione diffusa dei terreni circostanti lo stabilimento, diossine e PCB, con alterazione dei luoghi da rendere i terreni non utilizzabili ai fini agricoli e di pascolo; secondo, il superamento dei valori guida dei sedimenti che sono quelli più importanti, come dice ARPA; terzo, la contaminazione oltre che delle acque di falda, anche delle acque del Primo Seno del Mar Piccolo, da non renderlo idoneo alla coltivazione dei mitili; quarto, la contaminazione di migliaia di animali da diossina e PCB, oltre che tonnellate di mitili; quinto, l'alterazione della quantità dell'aria respirata dai cittadini dei quartieri vicini al siderurgico, PM10 sempre superiore ai limiti di legge e valore di benzoapirene sempre superiore, prima limiti di legge e poi idonei a garantire una sicurezza sanitaria, con presenza di diossina sempre superiore alle linee guida; sesto, una situazione sanitaria disastrosa di Taranto, dimostrata da studi medici ed epidemiologici che hanno anche ricevuto la validazione scientifica. Quindi una chiara

alterazione dell'ecosistema esistente, terreni, acque ed aria e difficilmente eliminabile, con grave compromissione della pubblica incolumità che per anni si manterrà – attenzione – altro che evento violento, magari fosse stato... sarebbe esploso qualcosa e dice: “Va be’, dopo 5 o 6 anni ce lo togliamo”, qui è peggio! Qui siamo oltre! Per anni si manterrà questa situazione, con la popolazione che per anni sarà costretta a subire le conseguenze di questa alterazione!

Gli ultimi studi dell'Istituto Superiore di Sanità sulla presenza di latte materno delle più pericolose sostanze di origine siderurgica dimostravano in pieno questo assunto, mi pare che tutto questo sia idoneo a dimostrare l'esistenza di un disastro ambientale dovuto ad Ilva dal punto di vista obiettivo. Vediamo invece dal punto di vista soggettivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, forse continuiamo lunedì?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora ci vediamo sempre alle 09.30, però presso la Scuola Sottufficiali di San Vito, Taranto.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Scusi, Presidente, io avrei una questione da rappresentarle, se posso. Volevo chiederle alla conclusione delle repliche del Dottor Buccoliero come intendete organizzare le udienze?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, lunedì si iniziano le repliche e poi ci ritiriamo, perché?

AVVOCATO L. BEDUSCHI – No, Presidente, perché credo che lei abbia potuto cogliere lo straordinario impegno che tutti i difensori hanno dedicato nella preparazione delle discussioni, per quanto riguarda la nostra posizione abbiamo depositato una memoria ed avrete avuto modo di verificare lo scrupolo e la cura con cui è stata redatta la memoria, il Pubblico Ministero da parte sua ha depositato all'udienza di martedì una memoria di compendio della discussione che consta di oltre un migliaio di pagine, all'esito delle sue repliche ha anticipato che depositerà un'altra memoria di replica, quindi io ritengo – ma credo di potermi fare portavoce di tutti i difensori in quest'aula – che questo processo per la complessità delle questioni giuridiche e tecniche che sono in gioco, richieda un termine ragionevole per esercitare il nostro diritto di controreplica. Non voglio invocare il diritto di Difesa, ma credo che giunti a questo punto sia interesse non solo delle Difese, ma anche vostro, poter avere un corretto inquadramento delle questioni in gioco e di poter decidere più serenamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che vogliono intervenire?

AVVOCATO C. URSO – Certo, Presidente, io – Avvocato Carmine Urso – mi associo alla richiesta della collega Beduschi, ma penso di parlare anche per tutti i colleghi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, diciamo che lunedì completerà le sue repliche il Pubblico Ministero, tutta la documentazione, le note che ha depositato il Pubblico Ministero sono

semplicemente quello che è esposto durante...

AVVOCATO L. BEDUSCHI – No, mi permetto di interromperla ma questo non è così, abbiamo verificato che già nelle note della discussione c'erano elementi che sono stati esposti in sede di repliche oggi e quindi non sono proprio un compendio della discussione, hanno già degli elementi di replica, in più oggi abbiamo assistito a delle repliche vere e proprie, certe tesi sono state per la prima volta esposte in quest'aula oggi, necessitano di confrontarci con i nostri tecnici. Mi permetto anche di sottolineare che io personalmente vengo da Milano, tornerò in studio domani, potrò vedere le carte stampate domani, però questo ovviamente è un mio problema, però credo che almeno un paio di giorni per poter esaminare la memoria di controreplica che il Pubblico Ministero depositerà; non avremo neanche le trascrizioni, dovremmo sentire l'audio di Radio Radicale scongiurando che domani mattina riescano a caricarlo, quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardate, quello che possiamo fare è lunedì fermarci alle repliche del Pubblico Ministero e delle Parti Civili o di qualche difensore che si sente già pronto a replicare, poi martedì inizieremo le repliche delle Difese.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, ma martedì non abbiamo avuto modo di vedere la memoria, almeno mercoledì, Presidente, cioè martedì è... non credo che cambi nell'ottica dell'economia processuale dopo tutte le udienze che abbiamo fatto, un'udienza, però... non insisto più.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, Avvocato, le sto dando un altro termine, stiamo prevedendo un ulteriore termine.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Cioè se deposita lunedì come... ci dia mercoledì almeno, poi – voglio dire – per noi è importantissimo, non credo che per voi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi dispiace, non è possibile, inizieremo martedì con le repliche e chi se la sente anche lunedì, martedì inizieremo con le repliche degli imputati, se non siete pronti iniziamo... facciamo lo stesso ordine che abbiamo adottato...

AVVOCATO G. ORFINO – Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO G. ORFINO – Avvocato Orfino. Volevamo soltanto preannunciare – lo avremmo anche fatto oggi, però data l'ora tarda capiamo che non è più possibile – che è intenzione del Professor Assennato rassegnare delle brevi dichiarazioni spontanee, quindi eventualmente anche lunedì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per questo allora lunedì o al massimo martedì. Comunque lunedì c'è questo programma e martedì inizierete le repliche.

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, solo questo, avevo anticipato che vi avrei dato le copie a colori della consulenza Liberti 2009, 2010 e degli allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, grazie, Avvocato, le depositi in Cancelleria e poi faremo un'unica decisione.

AVVOCATO C. RAFFO – Per ora vi deposito questo, poi sul resto lascio la...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo lunedì alle 09.30.

AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, c'è produzione di memorie difensive, nonché stenotipici delle requisitorie dei Pubblico Ministeri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, depositatele presso la cancelliera. Grazie.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 317.552

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce